SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Nn. 2512 e 2513-A

ALLEGATO 3-II
PARTE I

RELAZIONE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004
e bilancio pluriennale per il triennio 2004-2006 (n. 2513)

ALLEGATO 3-II

PARTE I

Dall'articolo 1 all'articolo 8

EMENDAMENTI

al disegno di legge finanziaria, esaminati dalla 5ª Commissione permanente, con indicazione del relativo esito procedurale (l'esito degli emendamenti indicati come accantonati è pubblicato nell'ultima parte del presente Allegato 3-II)

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

INDICE

Disegno di legge n. 2512

– articolo 1 . . . . . *Pag.* 5
– articolo 2 . . . . . » 7
– articolo 3 . . . . . » 48
– articolo 4 . . . . . » 238
– articolo 5 . . . . . » 265
– articolo 6 . . . . . » 275
– articolo 7 . . . . . » 281
– articolo 8 . . . . . » 302

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) (n. 2512)

Art. 1.

1.1
IL RELATORE
Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «56.600 milioni» *e* «270.000 milioni» *rispettivamente con le seguenti:* «54.600 milioni» *e* «267.000 milioni».

Al comma 2, sostituire le parole: «55.000 milioni» *con le seguenti:* «53.600 milioni».

1.2
IL GOVERNO
Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «56.600 milioni» *e* «270.000 milioni» *rispettivamente con le seguenti:* «54.600 milioni» *e* «267.000 milioni».

Al comma 2, sostituire le parole: «55.000 milioni» *con le seguenti:* «53.600 milioni».

1.3
RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Al comma 4, sostituire le parole da: «ovvero riduzioni» *fino alla fine del comma, con le seguenti:* «in quanto eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui al presente comma, le eventuali maggiori entrate a legislazione vigente, sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale finalizzate al conseguimento dei valori programmatici

fissati al riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria».

1.0.1
EUFEMI
Ritirato

*Dopo l'***articolo 1,** *aggiungere l'articolo 1-*bis *con le norme di cui all'articolo 54.*

Art. 2.

2.1
Respinto
De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è soppresso;

b) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ", sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario";

c) il comma 10 è soppresso;

d) il comma 11 è sostituito dal seguente:

"*11.* Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

2.2
Coletti
Inammissibile, limitatamente alla prima e all'ultima parte; ritirato per la parte restante

Il comma 2 è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a

determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2005».

Conseguentemente:

All'articolo 15, aggiungere i seguenti commi:

«3-*bis.* La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

3-*ter.* All'onere derivante dall'attuazione del comma 3-*bis* del presente articolo e del comma 2-*bis* dell'articolo 2, si provvede, nei limiti di 100 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

2.3

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, PEDRIZZI, BATTAGLIA Antonio

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1º gennaio 2005».

Conseguentemente:

All'articolo 15, aggiungere ii seguente:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti or-

dinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.4

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Inammissibile, limitatamente alla prima parte; ritirato per la parte restante

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-*bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2005».

Conseguentemente:

a) all'articolo 15, aggiungere il seguente comma:

«3-*bis.* La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.»*;*

b) all'articolo 54, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000»

2.5

COLETTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, è sostituito dai seguenti:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso.

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di euro a decorrere dal 1 gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.»

2.6

TOFANI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, è così sostituito:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di europa decorrere dal 1o gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti

ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.7

CICCANTI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, è così sostituito:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, il comma 3 è soppresso».

2-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali da emanarsi ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche, entro il 31 dicembre 2004, sono rideterminate le percentuali di compensazione applicabili, a determinati prodotti agricoli, al fine di tenere conto dell'andamento delle grandezze macroeconomiche, assicurando maggiori entrate nette per 19,2 milioni di europa decorrere dal 1o gennaio 2005».

Conseguentemente all'articolo 15, aggiungere il seguente comma 4:

«4. La disciplina dell'importo massimo di cui all'articolo unico, secondo comma, della legge 13 agosto 1980, n. 427, estesa ai trattamenti ordinari di disoccupazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, trova applicazione anche per i trattamenti speciali di disoccupazione aventi decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge».

2.8

CICCANTI

Dichiarato inammissibile

Al comma 2, è sostituito dal seguente:

«2. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è soppresso il comma 3. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante la riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2005, dello 0,50 per cento delle percentuali di compensazione fissate, per determinati prodotti agricoli, nelle misure del 12,50 per cento, dell'8,50 per cento e del 7,50 per cento, nonché mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate deri-

vanti dall'attuazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001. n. 454.».

2.9

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 71.000;
2005: – 71.000;
2006: – 71.000.

2.10

COLETTI

Respinto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi delle seguenti voci come segue:*

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: – 21.000;
2005: – 21.000;
2006: – 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.11
CICCANTI
Respinto

Il comma 3, è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente, alla tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, *modificare gli importi delle seguenti voci come segue:*

Legge n. 146 del 1980: Art. 36: Assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (cap. 1680):

2004: – 21.000;
2005: – 21.000;
2006: – 21.000.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo. Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (capp. 3890, 3921, 7781):

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.12
PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI
Respinto

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. All'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Atti inerenti alla formazione, all'arrotondamemo o all'accorpamento della piccola proprietà, contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive disposizioni... Euro. 129,11".

Nella tariffa allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, è aggiunto il seguente articolo: "15. Trascrizioni di atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento, o all'accorpamento della piccola proprietà contadina, effettuati in base alla legge 6 agosto 1954, n. 654 e successive disposizioni... Euro 129,11".».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 65.000;
2005: – 65.000;
2006: – 65.000.

2.13

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Il comma 2 del decreto ministeriale 14 dicembre 1991 è modificato nel modo seguente: «Per le unita immobiliari classificate nei gruppi D si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari a trentaquattro.».

2.14

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Sopprimere i commi 4 e 5.

2.15

NOCCO

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«Per l'anno 2004 il gasolio, metano, GPL, olio combustibile, BTZ ed energia elettrica, utilizzati nelle coltivazioni sotto serra sono esenti da ac-

cisa. Per le modalità di erogazione del beneficio si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di cui al decreto 14 dicembre 2001, n. 454, adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma determinato in 10 milioni di euro per I'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».

2.16

BONGIORNO, BONATESTA, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Alla fine del comma 4, aggiungere il seguente periodo: «Tutte le altre fonti energetiche utilizzate in agricoltura, per il riscaldamento delle serre, quali metano, GPL, olio combustibile, BTZ ed energia elettrica».

2.17

COLETTI

Respinto

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«Per il triennio 2004-2006 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali»

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.18

BONGIORNO, BONATESTA, PACE

Dichiarato inammissibile

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per l'anno 2004 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo ll della legge 23 dicembre 2000 n.388. Per gli anni 2005 e 2006 il limite dell'estensione del beneficio è fissato rispettivamente al 50 per cento e al 35 per cento. Sono da intendersi beneficiarie della misura anche le imprese singole ed associate che gestiscono impianti di pesca o esercitano l'allevamento in acque dolci, salmastre e marine, nonché i pescatori che esercitano l'attività con attrezzi manuali».

2.19

STANISCI, CADDEO, DETTORI

Accantonato

Dopo il comma 5, inserire il seguente.

«5-*bis*. Ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai datori di lavoro agricolo, ai coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti, nonché agli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi e premi previdenziali ed assistenziali omessi, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il 2002, è concesso il beneficio della rateizzazione dei debiti medesimi, anche se oggetto di cessione e di cartolarizzazione, previa presentazione di apposita domanda ai competenti enti impositori entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La regolarizzazione della posizione debitoria è effettuata in venti rate annuali consecutive di pari importo, secondo modalità fissate dagli enti impositori. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, il tasso d'interesse di differimento, da applicare sulle singole rate, è fissato nella misura del 3 per cento annuo. La regolarizzazione di cui alla presente legge comporta l'estinzione delle obbligazioni relative ad accessori per interessi, alle sanzioni e somme aggiuntive come definite dall'articolo 1, commi 217 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

2.20

PEDRIZZI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004 viene applicata la totale defiscalizzazione degli utili societari a tutte le aziende di trasformazione industriale del settore ortofrutticolo con produzione a "Lotta Integrata", previo "controllo di filiera" ed in totale "assenza di fitofarmaci" con obbligo di certificazione e purché tale produzione non sia inferiore al 50% della produzione totale».

2.21

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente.

«5-*bis*. Per l'attuazione delle convenzioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 226 del 2001 è stanziata la somma di 3.000.000 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

2.22

CURTO, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«Alla parte seconda della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni è aggiunto il seguente punto:

17-*bis*) pesci freschi (vivi o morti), refrigerati, congelati o surgelati, destinati all'alimentazione; semplicemente salati o in salamoia, secchi o affumicati (v.d. ex 03.01 - 03.02). Crostacei e molluschi compresi i testacei (anche separati dal loro guscio o dalla loro conchiglia), freschi, refrioerati, congelati o surgelati, secchi, salati o in salamoia, esclusi astici, aragoste e ostriche; crostacei non sgusciati, semplicemente cotti in acqua o al vapore, esclusi gli astici e aragoste (v.d. ex 03.03).

Alla terza parte della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modificazioni ed integrazioni e abrogato il punto 10-*bis*».

2.23
PEDRIZZI, BONATESTA, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. I soggetti tenuti, anche a seguito di opzione, alla determinazione del reddito nel modo normale, che esercitano attività dirette alla coltivazione del terreno o del bosco o all'allevamento di animali, possono dedurre quote di ammortamento del costo dei terreni adibiti all'esercizio di tali attività in misura non superiore al 3 per cento del relativo ammontare, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 67 del Testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni».

6-*ter*. «La disposizione di cui al comma 6-*bis* è applicabile per i terreni entrati in funzione a partire dal 1º gennaio 2004».

2.24 (v. testo 2)
CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integrazioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.24 (testo 2)
CICCANTI, TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 6, è inserito il seguente:

«6-*bis*. L'agevolazione fiscale sul carburante agricolo prevista dal testo unico delle imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni e integra-

zioni, spetta, altresì, per le attività di cui all'articolo 78-*bis*, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali, da emanarsi entro il 28 febbraio 2004, sono ridefinite, al fine di tenere conto di tale estensione, le tabelle dei consumi di gasolio per l'impiego agevolato in agricoltura».

2.25

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

*Al comma 7, sostituire il testo dell'art. 34-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 con il seguente:*

«Art. 34-*bis. – (Fornitura di beni e servizi nel settore agricolo e della pesca). – 1.* Per le attività dirette alla produzione di beni ed alla fornitura di servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfetaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni. Tale agevolazione si applica anche all'attività di pescaturismo di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 aprile 1999, n. 293».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.26

Ciccanti

Accolto

*Al comma 7, la rubrica dell'articolo 34-*bis *è sostituita dalla seguente:* «(Attività agricole connesse)».

2.27

GRILLOTTI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, e dopo la parola "erogati"» *sono aggiunte le seguenti*: «, ovvero destinati ad imprese che li impiegano per la produzione di energia elettrica;».

2.28

COLETTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: «ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.29

CICCANTI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.30

MURINEDDU

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono soppresse le seguenti parole: "ovvero ai sensi di regimi di aiuto nazionali approvati con decisione della Commissione delle Comunità europee"».

2.31

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente.

«8-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legge n. 138/2002, relative al credito di imposta per le imprese agricole di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 228/2001, sono estese, a decorrere dal 1° gennaio 2004, anche all'imprenditore ittico. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, sono stabilite le modalità applicative di tale estensione».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

2.32

BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'imprenditore ittico possono applicarsi le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.33

De Petris, Ripamonti, Carella, Cortiana, Boco, Turroni, Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente comma:

«8-*bis*. All'imprenditore ittico si applicano le stesse disposizioni tributarie, previdenziali e creditizie previste per l'imprenditore agricolo».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.34

Basso, Caddeo, Murineddu, Flammia, Vicini, Stanisci, Battaglia Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. In coerenza con quanto previsto dagli articoli 29 e 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

2.35
COLETTI
Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico delle imposte sui redditi, con riferimento agli articoli 29 e 78, per le attività di allevamento ittico diverse da quelle che utilizzano vasche sulla terraferma, si prescinde dal requisito di accatastamento».

2.33a
COLETTI
Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto legge n. 331/93 convertito, con modificazioni,con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.34a
BASSO, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, VICINI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto.-legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

2.35a

COLETTI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«All'imprenditore ittico non si applicano gli strumenti di accertamento previsti dall'entrata in vigore dell'articolo 62-*bis* del decreto-legge n. 331/93 convertito, con modificazioni, con legge n. 472/93, né gli studi di settore di cui alla legge n. 146/98».

2.36

SALERNO, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: *(Disposlzioni fiscali per il settore agricolo e alimenture).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*ter.* Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.37

MARINI, CREMA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: *(Disposlzioni fiscali per il settore agricolo e alimenture).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*ter.* Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.38

MARINI, CREMA

Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

«Modificare il titolo con: *(Disposlzioni fiscali per il settore agricolo e alimenture).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis* A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certiffcazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino

al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.39 (v. testo 2)

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finarlze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.39 (testo 2)
BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.40
SALERNO, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agroalimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Mi-

nistro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

2.41 (v. testo 2)

BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-*ter*. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestall, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006 a valere sulla quota del fondo investimenti riservata al Ministero per le politiche agricole e forestali ai sensi del comma 4 dell'articolo 46, legge n. 448/2001».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.41 (testo 2)
BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI, TURCI
Respinto

Apportare le seguenti modificazioni:

Modificare il titolo in: *(Disposizioni fiscali per il settore agricolo e alimentare).*

Aggiungere in fondo il seguente comma:

«8-*ter*. Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontari dei prodotti agricoli ed alimentari, di garantire la sicurezza degli alimenti, di assicurare il diritto all'informazione dei consumatori, di mettere in rilievo l'origine e le qualità delle produzioni e di perfezionare l'organizzazione dei cicli di prodotto attraverso la valorizzazione del lavoro e l'innovazione tecnologica, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari anche in attuazione del Regolamento CE 178/02. Con decreto del Ministro per l'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestall, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di impegno di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente all'art. 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – art. 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

2.42
DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare che adottano regimi obbligatori o volontari di certificazione e controllo della qualità ai sensi dei Regolamenti CE n. 2081/92, n. 2082/92, n. 2092/91, della legge 10 febbraio 1992, n. 164 e delle norme

UNI, è concesso un credito d'imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute ai fini della attestazione della qualità. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.43

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis.* Al fine di sostenere l'adozione di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agricoli ed alimentari, di migliorare la sicurezza degli alimenti e accrescere l'informazione a vantaggio dei consumatori, a decorrere dal 1° gennaio 2004, alle imprese della filiera agro-alimentare è concesso un credito di imposta pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute per l'avvio di sistemi di rintracciabilità volontaria dei prodotti agro-alimentari, anche in attuazione del Regolamento CE n. 178/2002 del 28 gennaio 2002. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e forestali, vengono stabiliti i termini e le modalità per la concessione del credito d'imposta di cui al presente comma fino al limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2004, di 20 milioni di euro per l'anno 2005 e di 20 milioni di euro per l'anno 2006».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.44
COLETTI
Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'mposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.45
BONGIORNO, BONATESTA, PACE, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci, nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del

decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.46

PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dai terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000;
2005: – 25.000;
2006: – 25.000.

2.47

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci non-

ché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369, o la pesca in acque interne"».

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SENATORE EUFEMI

Compensazione n. 1

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

2.48

CURTO, GRILLOTTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«9. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole, della pesca e dell'acquacoltura). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.49

CICCANTI, RONCONI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* L'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973, è sostituito dal seguente:

"Art. 10. - *(Cooperative agricole e della pesca). – 1.* Sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche i redditi conseguiti da società cooperative agricole e loro consorzi, mediante l'allevamento di animali con mangimi ottenuti per almeno un quarto dei terreni dei soci nonché mediante la manipolazione, conservazione, valorizzazione, trasformazione e alienazione, di prodotti agricoli e zootecnici e di animali conferiti prevalentemente dai soci. I redditi conseguiti dalle cooperative della piccola pesca e dai loro consorzi sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Sono considerate cooperative della piccola pesca quelle che esercitano professionalmente la pesca marittima con l'impiego esclusivo di navi assegnate alle categorie 3 e 4 di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1369 o la pesca in acque interne"».

2.50

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, BETTA

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«8-*bis.* All'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 5, inserire il seguente:

"5-*bis.* Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo, non si applicano alle plusvalenze, alle sopravvenienze ed alle insussistenze attive conseguite:

a) dalle cooperative agricole di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410;

b) dai consorzi di cooperative costituiti per agevolare il processo di riorganizzazione, razionalizzazione e rilancio delle cooperative di cui alla legge 28 ottobre 1999, n. 410"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, alla tabella A richiamata, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.51

BONGIORNO, BONATESTA, PACE, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.52

PIATTI, CADDEO, MURINEDDU, FLAMMIA, BARATELLA, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni, PASQUINI, TURCI, CHIUSOLI, BASSO, VICINI

Respinto

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, alla voce: Ministero degli affari esteri, *esprimere le seguenti variazioni:*

2004 – 10.000;
2005 – 10.000;
2006 – 10.000.

2.53
EUFEMI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legislativo n- 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.54
CICCANTI, FORTE
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legisaltivo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.55
CICCANTI, RONCONI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legisaltivo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.56
COLETTI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* Ai fabbricati delle cooperative agricole di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto legisaltivo n. 228 del 2001, si applica il comma 3-*bis* dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, come

modificato dall'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998 n. 139».

2.57 (v. testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.57 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI

Accantonato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.58 (v. testo 2)

EUFEMI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.58 (testo 2)

EUFEMI

Accantonato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.59 (v. testo 2)

CICCANTI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.59 (testo 2)

CICCANTI

Accantonato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis.* All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, sono apportate le seguenti modifiche: inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.60 (v. testo 2)

RONCONI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973:

inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le parole: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

sopprimere il comma 2.

2.60 (testo 2)

RONCONI

Accantonato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.61 (v. testo 2)

TAROLLI, ROCCO

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 29 settembre 1973:

a) inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione valorizzazione";

b) sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la parola: "prevalentemente" e dopo le parole "dai soci" sopprimere le parole "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) sopprimere il comma 2».

2.61 (testo 2)

TAROLLI, ROCCO

Accantonato

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, inserire al primo comma, dopo la parola: "manipolazione" le seguenti: "conservazione, valorizzazione"; sopprimere al primo comma le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597"; al primo comma, dopo la parola: "conferiti" inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni"; sopprimere il comma 2».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;

2005: – 20.000;

2006: – 20.000.

2.62

CHIUSOLI, CADDEO, GARRAFFA, MACONI, BARATELLA, BATTAGLIA Giovanni

Accantonato

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973 n. 601:

a) al comma 1, dopo la parola: "manipolazione" sono inserite le seguenti: "conservazione, valorizzazione";

b) al comma 1 sopprimere le parole: "nei limiti stabiliti alla lettera *c)* dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597";

c) al comma 1, dopo la parola: "conferiti" è inserire la seguente: "prevalentemente" e dopo le parole: "dai soci" sono sopprimere le seguenti: "nei limiti della potenzialità dei loro terreni";

d) il comma 2 è soppresso».

Conseguentemente alla tabella A Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

2.63

DE PETRIS, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, MARTONE, TURRONI, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"1) i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita, qualora gli imprenditori agricoli titolari adottino il metodo di produzione biologico di cui al regolamento CE n.2092/91 del 24 giugno 1991".»

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

2.64

De Petris, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Ripamonti, Zancan

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, concernente l'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i)* aggiungere la seguente:

"*l)* i fabbricati rurali, ancorchè con attribuzione di rendita."»

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento

---

2.65

Curto, Specchia, Demasi

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2004, il contributo consortile di cui al regio decreto 13 febbraio 1933. n.215, viene rideterminato in base ai seguenti criteri:

a) il contributo è dovuto dal Comune in ragione dei benefici conseguiti nel proprio territorio per effetto delle opere di bonifica;

b) a copertura di detto contributo il Comune può determinare un aumento dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili dovuta dai contribuenti;

c) il contributo consortile dovuto dal Comune non può essere complessivamente superiore ai contributi riscossi nel proprio territorio nell'anno 2003».

2.66

Curto, Specchia, Demasi

Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. All'articolo 21 del regio decreto 13 febbraio 1933, n.215, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti consorziati sono tenuti al pagamento dei contributi ai consorzi di bonifica qualora il loro immo-

bile sia incluso nel perimetro consortile e gli stessi soggetti ne ricavino un vantaggio"».

2.67
CURTO, SPECCHIA, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

«8-*bis* I consorzi di bonifica di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, sono obbligati alla revisione periodica dei perimetri consortili, dei ruoli e delle fasce di contribuenza. Si procede alla revisione secondo le modalità stabilite con legge regionale, e comunque con periodicità non superiore al biennio. In ogni caso, il perimetro consortile non può comprendere territori completamente urbanizzati, e possono essere inclusi nei ruoli di contribuenza unicamente i proprietari d'immobili situati nel medesimo perimetro

8-*ter*. La revisione, obbligatoria, di cui al comma che precede deve comunque essere eseguita prima di procedere all'applicazione del contributo consortile relativo all'anno 2004»

2.68
CURTO, SPECCHIA, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. Il comma 3 dell'articolo 27 della legge 5 gennaio 1994, n.36, è sostituito dal seguente: "3 Per gli scarichi derivanti da fognature, anche se depurati e compatibili con l'uso irriguo, provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, sono chiamati a contribuire gli enti gestori dei servizi idrici integrati di cui all'articolo 8"»

2.0.1
COLETTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si applica una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare,

un importo pari al 50% delle spese sostenute, fino ad un importo massimo di 3.098,74 euro, per il riscaldamento, con metano, gasolio, legna e derivati della legna, delle abitazioni civili, delle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute, ubicate nei comuni facenti parte delle comunità montane così come individuate dalle leggi regionali.

2. La detrazione prevista al comma 1 si applica, nelle stesse modalità, anche per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano per l'anno 2004 e per i tre anni successivi.

4. L'onere del presente articolo è valutato in 8.000 migliaia di Euro per ogni anno».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

2.0.2

ROTONDO, BATTAGLIA Giovanni, GARRAFFA, MONTALBANO, CADDEO

Accantonato

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

«Art. 2-*bis*.

(Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del settembre 2003 e da precedenti calamità naturali)

1. I datori di lavoro agricolo, singoli ed associati, residenti nelle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dal nubifragio del 17, 18 e 19 settembre 2003 e da precedenti calamità naturali delimitate ai sensi della legge n. 185 del 1992 possono saldare i contributi previdenziali maturati dal 1° gennaio 1998 e fino all'entrata in vigore della presente legge, anche se già cartolarizzati ed iscritti a ruolo, in unica soluzione senza alcun aggravio di somme aggiuntive, sanzioni amministrative e civili. Per favorire tale pagamento è concesso un contributo in conto interessi a fronte di finanziamenti bancari di durata massima ventennale destinati esclusivamente al rimborso del debito previdenziale. Il contributo in conto interessi concedibile riduce, nella misura massima dell'80% il tasso di interesse annuo applicato dall'istituto mutuante sull'importo finanziato. Il datore di lavoro agricolo, pertanto, sarà tenuto all'eventuale pagamento degli interessi risultanti dalla differenza tra quelli richiesti dall'istituto mutuante e quelli

rimborsabili attraverso il contributo. Per i primi centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono sospese tutte le azioni esecutive, anche se cautelari, nei confronti dei soggetti che abbiano manifestato la volontà di avvalersi della predetta disposizione.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, al fine di favorire il rimborso anticipato in unica soluzione della quota capitale dovuta a seguito dell'adesione alla rateizzazione previdenziale agricola di cui all'articolo 76, comma l, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è fissato un tasso di attualizzazione della quota di capitale delle rate residue pari al 15% per anno.

3. Al comma 17 dell'articolo 9 della legge 27/12/2002, n. 289, dopo le parole «versamento delle somme dovute a titolo di tributi e contributi» sono aggiunte le parole «previdenziali».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

2.0.3

PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 2,** *inserire il seguente:*

Art. 2-*bis*.

1. All'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, di istituzione dell'Imposta comunale sugli immobili, dopo la lettera *i),* aggiungere la seguente:

«*l)* i fabbricati rurali, ancorché con attribuzione di rendita.».

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e finanze *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 800;
2005: – 800;
2006: – 800.

2.0.4
MORO, VANZO
Ritirato

*Dopo l'***articolo 2,** *è aggiunto il seguente*

«Art. 2-*bis*.

(Imposta speciale sui redditi delle imprese operanti nel settore pornografico)

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso è istituita una imposta speciale sui redditi delle imprese operanti nel settore della produzione, commercializzazione, vendita, rappresentazione e ogni altra forma di sfruttamento ai fini commerciali di materiale pornografico, compresi i prodotti editoriali a contenuto pornografico, come definiti dall'articolo 1, comma 1, della legge 7 marzo 2001, n 62, nonché gli spettacoli cinematografici, teatrali e i mezzi audiovisivi di medesimo contenuto L'aliquota della imposta speciale è fissata nella misura del 15 per cento

2. L'imposta speciale non è deducibile dalle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'imposta speciale si applicano le disposizioni relative alle imposte sui redditi in materia di versamento, di accertamento e riscossione.

4. Con decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le singole tipologie di prodotti di cui al comma 1, nonché le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione della presente disposizione sono destinate al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

Art. 3.

3.1

SODANO TOMMASO, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, prima della lettera a), *inserire la seguente:*

0*a*) all'art. 2, comma 1, lettera *e)*, punto 1), sostituire le lettere *a), b), c), d), e)*, rispettivamente con le seguenti:

a) esenzione da imposizione fino a un reddito di 10.330 euro;
b) da 10.331 euro fino a 15.500 euro, aliquota del 20 per cento;
c) da 15.501 euro fino a 31.000 euro, aliquota del 29 per cento;
d) da 31.001 euro fino a 69.800 euro, aliquota del 40,5 per cento;
e) oltre 69.800 euro, aliquota del 47 per cento.

Conseguentemente gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2004-2006 sono ridotti a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

3.2

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, alla lettera a)*, premettere la seguente:*

«0-*a*) all'articolo 2, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

"3-*bis*. Coloro che, pur avendo le caratteristiche rispettivamente descritte nei commi 1,2 e 3, non hanno reddito sufficiente per usufruire delle deduzioni previste dai medesimi commi, hanno diritto ad una integrazione di reddito da parte dello Stato fino a raggiungere il livello di reddito che definisce la soglia di povertà. Il Ministro dell'economia e delle finanze prowede con proprio decreto a deteIminare le modalità di erogazione dal 1º gennaio 2004"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 10 per cento.

3.3

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a)*, aggiungere in fine le seguenti parole:* «e dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: "Qualora gli interventi di recupero siano rivolti all'adozione di misure antisismiche con particolare riguarda all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica sulle parti strutturali, interventi relativi al contenimento dell'inquinamento acustico nonché interventi rivolti al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili la detrazione fiscale di cui al presente comma è pari al 41 per cento."».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

A) Ministero economia e finanze

2004: – 50.000;

B) Ministero della difesa

2005: – 160.000;
2006: – 100.000.

3.4

EUFEMI

Respinto

Al comma 1, alla lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e dopo le parole: "dieci quote annuali di pari importo." *aggiungere le seguenti:* "Tra le spese sostenute si comprendono anche quelle relative all'acquisto dei seguenti beni durevoli per la casa frigoriferi, congelatori e loro combinazioni; lavatrici; lavastoviglie; cucine con forno (elettriche, a gas e miste,); piani di cottura; mobili per arredamento."».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: – 450.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi del 5 per cento.

3.5

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, lettera a), *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «e le parole: "48.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "75.000 euro"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.6

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, FALOMI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera a)*, aggiungere la seguente:*

«*a-bis*) la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto Legislativo, n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 240.000;
2005: – 60.000.

3.7 (v. testo 2)

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di rlstrutturazlone edllizia è prororata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «34 per cento».

3.7

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Accantonato

Al comma 1, dopo la lettera a), *inserire la seguente:*

«*a-bis*) all'articolo 2, comma 6, la riduzione dell'aliquota IVA per gli interventi di rlstrutturazlone edllizia è prororata fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «35,2 per cento».

3.8

ZAVOLI

Respinto

Al comma 1, lettera b), *sopprimere le parole:* «ed 11» *ed aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*e-bis.* per l'anno 2004, i redditi derivanti da lavoro dipendente prestato, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato sono esclusi dalla base imponibile; i percettori dei suddetti redditi non possono in alcun caso essere considerati fiscalmente a carico e, se richiedono prestazioni sociali agevolate alla pubblica amministrazione, sono comunque tenuti a dichiararli all'ufficio erogatore della prestazione, ai fini della valutazione della propria situazione economica.».

Conseguentemente alla Tab. C – Ministero dell'Economia e delle Finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 50.000.

3.9

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente:*

«*b-bis)* Alla luce degli impegni internazionali sottoscritti fra l'Italia e la RSM, si prevede che i lavoratori frontalieri residenti in Italia ed occupati in San Marino, sono soggetti ad effettuare la dichiarazione del reddito alle scadenze previste. Il loro reddito sarà però abbattuto per intero e non concorrerà a determinare l'imponibile di questi soggetti passivi di imposta. In applicazione agli impegni sottoscritti fra l'Italia e la RSM, la Repubblica italiana provvederà ad emettere la legge ordinaria prevista in materia, in modo da tenere conto della particolare situazione di questi lavoratori e delle vigenti convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti con la RSM. Il presente provvedimento vale fino alla ratifica della convenzione fiscale Italia e RSM e fino alla promulgazione della legge ordinaria».

3.10

BETTAMIO

Dichiarato inammissibile

Al comma 1, lettera b), *aggiungere il seguente:*

«*b-bis)* Alla luce degli impegni internazionali sottoscritti fra l'Italia e la RSM, si prevede che i lavoratori frontalieri residenti in Italia ed occupati in San Marino, sono soggetti ad effettuare la dichiarazione del reddito alle scadenze previste. Il loro reddito sarà però abbattuto per 15.000 Euro e concorrerà per l'eccedenza a determinare l'imponibile di questi soggetti passivi di imposta. In applicazione degli impegni sottoscritti fra l'Italia e la RSM, la repubblica italiana provvederà ad emettere la legge ordinaria prevista in materia, in modo da tenere conto della particolare situazione di questi lavoratori e delle vigenti convenzioni in materia di sicurezza sociale vigenti con la RSM. Il presente provvedimento vale fino

alla ratifica della convenzione fiscale Italia e RSM e fino alla promulgazione della legge ordinaria».

3.291

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), *inserire la seguente:*

«*b*-bis) all'articolo 3, comma 1, lettera *a),* sopprimere le parole: "i comuni e"».

3.11

MURINEDDU, CADDEO, VICINI, FLAMMIA, BASSO, PIATTI, STANISCI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), *inserire la seguente:*

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

Conseguentemente all'articolo 54, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2005: – 1.000;
2006: – 1.000.

3.12

CICCANTI

Respinto

Al comma l, dopo la lettera c), è inserita la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 19, comma 5, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2004"».

3.13

CHIUSOLI, VITALI, TURCI, CADDEO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:

«*c-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 1, della legge 27 dicembre 2002, n 289, le parole: "a decorrere dall'1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'1° gennaio 2005"».

3.14

VITALI, GUERZONI, BATTAGLIA Govanni

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente lettera:*

«*c-bis*) all'articolo 30, comma 4, punto 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.15

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), *aggiungere la seguente:*

«*e-bis)* all'articolo 31, ai commi 2, 4, 5 e 6 dopo le parole "Per l'anno 2003" inserire le seguenti: "e per l'anno 2004"».

Conseguentemente, all'articolo 5, A.S. 2512, sostituire le parole: «1.200 milioni di» *con la seguente: «5», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.*

3.16

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, ivi compresi gli interventi di bonifica dall'amianto, compete, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per un ammontare complessivo non superiore a 100.000 euro, per una quota pari al 36 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, da ripartire in cinque quote annuali di pari importo. Resta fermo,

in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare oggetto degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, che spettano all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare esclusivamente le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal venditore. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

1-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, al comma 1 sopprimere la lettera a).

3.17

ZAVOLI

Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000 euro"».

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 20.000

3.18
ZAVOLI
Respinto

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 le parole: "8.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.000 euro".

Conseguentemente alla Tabella C – Ministero dell'economia e delle finanze – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: - art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.34 – Agenzia delle entrate – cap. 7775), *apportare la seguente variazione:*

2004: – 20.000.

3.19
THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI
Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 si applicano anche alle associazioni senza scopo di lucro che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n.398.»

3.20
MORO, VANZO, FRANCO
Accantonato

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono prorogate fino al 31 dicembre 2005».

Conseguentemente alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 22.000;
2005: – 22.000.

3.21
NOVI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. La detrazione di imposta ai fini IRPEF prevista dall'art. 1 della legge n. 449/97 è estesa agli esercenti pubblici che adeguino i propri locali all'accessibilità ai disabili come previsto dalle normative vigenti.

Conseguentemente alla tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004 – 300.000;
2005 – 300.000;
2006 – 300.000.

3.22
ZANOLETTI
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. I comuni che ancora non hanno istituito l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche possono, nell'esercizio finanziario 2004, deliberare l'aliquota di compartecipazione dello 0,2%».

3.23
DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN
Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 13-*bis* del DPR 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *c)* aggiungere la seguente:

"c-bis) le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti annuali ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale"».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 2 per cento.

3.24

MANFREDI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 6 del DM 23 marzo 1998 del Ministro delle finanze, pubblicato sulla GU n. 11 del 15 maggio 1998, la parola: "10%" è sostituita con la parola: "30%". Il Ministero dell'economia e delle finanze si atterrà alla presente norma anche nel definire la percentuale da fissare per analoga esigenza nei decreti annuali successivi».

3.25

MORO, VANZO, FRANCO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, è prorogato fino al 31 luglio 2004».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«11-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco.

2. Agli stanziamenti relativi all'indennità ed al rimborso delle spese di trasporto per missioni nel territorio nazionale e all'estero si applica la riduzione del 30 per cento con le predette esclusioni».

3.26

BOLDI, BRIGNONE, VANZO

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La riduzione dell'aliquota IVA per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 2 comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 luglio 2004, per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nei territori individuati ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri, n. 3284 del 30 aprile 2003, danneggiati dagli eventi sismici del 11 aprile 2003».

Conseguentemente: dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-*bis*.

(Riduzione degli stanziamenti per lavoro straordinario e missioni)

1. Per il triennio 2004-2006, gli stanziamenti relativi alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dello Stato, ivi compreso quello addetto agli uffici di diretta collaborazione del Ministro di cui all'articolo 19 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono ridotti del 30 per cento, con esclusione degli stanziamenti relativi all'amministrazione della pubblica sicurezza per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica ed ai Vigili del fuoco».

3.27

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. All'articolo 6, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 sostituire le parole: "per i due periodi d'imposta successivi" con le seguenti: "per i tre periodi d'imposta successivi".

Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: «33,6 per cento» *sono sostituite dalle seguenti:* «36 per cento».

3.28

De Petris, Ripamonti, Turroni, Donati, Boco, Carella, Cortiana, Martone, Zancan

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. L'agevolazione per il prodotto denominato "biodiesel", introdotta con l'art. 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è prorogata fino al 30 giugno 2005 ed è incrementato il contingente esentato fino ad un massimo annuo di 400.000 tonnellate».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate dell'1 per cento.

3.29

Thaler Ausserhofer, Michelini, Betta, Frau, Kofler, Peterlini, Rollandin, Pedrini

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

3.30

Fabris, Dentamaro, Filippelli, Righetti

Respinto

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30;
2005: – 30;
2006: – 30.

3.32 (v. testo 2)

MORO, TIRELLI

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per gli anni 2004 e 2005, il limite di cui al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è fissato in 400 mila euro. I contribuenti che vantino nei confronti dell'erario crediti di imposta a titolo di IRPEF, IRPEG e IVA, relativi a periodi di imposta per i quali siano scaduti i termini di accertamento e di cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano ricevuto rimborso, possono, previa presentazione di apposita istanza all'Agenzia delle entrate territorialmente competente, compensare tali crediti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. In tal caso, il limite di cui all'articolo 34 della legge n. 388 del 200 è fissato in 600 mila euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità per l'attuazione della presente disposizione».

3.32 (testo 2)

MORO, TIRELLI

Accantonato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis.* Per gli operatori di telecomunicazioni licenziatari che effettuino investimenti per la realizzazione di una rete a larga banda, che presentino al 31 dicembre 2003 un credito IVA superiore a euro 50.000.000, per i soli anni 2004 e 2005, è ammessa in compensazione, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quota parte di tale credito IVA sino all'ammontare massimo di euro 20.000.000».

Conseguentemente, il Ministro dell'economia e delle finanze *dispone, con propri decreti l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 427, fino a totale copertura degli oneri finanziari impliciti nel differimento delle entrate, quantificati in euro 5.000.000 per l'anno 2004 e euro 5.000.000 per l'anno 2005, derivanti dall'applicazione del comma 3*-bis.

3.33
VITALI, PIZZINATO
Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-*bis*. Resta confermato quanto previsto dal punto 13 dell'accordo dell'8 agosto 2001: i disavanzi degli IRCCS, delle Aziende miste e dei Policlinici universitari, dal 1° gennaio 2001 sono da intendersi a carico dello Stato».

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 3-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 6 per cento».

3.34
BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dopo le parole: "comuni ricadenti", aggiungere le seguenti: "anche parzialmente"».

3.35
BUDIN, BORDON, CADDEO, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-*bis*. Al comma 10, lettera *c)* numero 2) dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiungere le seguenti parole: "e nei comuni facenti parte della provincia di Trieste"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a copertura dei maggiori oneri, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

3.36

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. All'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "nella misura del 6,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura dell'8,0 per cento"».

Conseguentemente gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2004 e le relative proiezioni per gli anni 2005 e 2006 concernenti le spese classificate «Consumi intermedi» sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

3.37

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.*

3.38

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e seguono l'andamento del gettito».

Conseguentemente al gettito della Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *sono ridotti gli stanziamenti per un importo di 25 milioni di euro per il 2004, 50 milioni di euro per il 2005, 75 milioni di euro per il 2006.*

3.39

VITALI, GASBARRI

Accantonato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.40

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Accantonato

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, a valere sui trasferimenti erariali disposti a favore degli enti locali dal Ministero dell'interno, il fondo ordinario per le comunità montane è aumentato di 10 milioni di euro, attribuiti in proporzione della popolazione residente nei territori montani».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata ridurre di pari importo lo stanziamento della rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze.

3.42

BOSCETTO

Accantonato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis.* I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, debba essere aumentata fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie, dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione».

3.43

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 4, inserire il seguente:

4-*bis.* All'articolo 42 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* Decreto legislativo n. 446 del 1997, Imposta regionale sulle attività produttive, *aggiungere, dopo l'articolo 39, il seguente:*

Art. 42, comma 7: Regolazione delle eccedenze positive e negative (4.1.2.12 – Fondo di attuazione dell'ordinamento delle regioni a statuto speciale).

2004: + 178.000;
2005: + 37.500;
2006: + 41.200.

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A ridurre gli importi relativi a tutte le rubriche del 10,39 per cento per il 2004, del'1,79 per cento per il 2005, dell'1,29 per cento per il 2006.

3.44

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente:

«4-*bis.* La compartecipazione percentualizzata è collegata alla dinamica del gettito dell'Irpef. Conseguentemente i trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun comune e provincia, in misura pari all'entità della compartecipazione Irpef prevista dal comma 8 dell'articolo 31 della legge n. 289/2002».

3.45

TAROLLI

Respinto

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis).* All'articolo 42, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.290

GUBERT

Respinto

Dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-*bis).* All'articolo 42, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel primo periodo, del comma 7, le parole: "per gli anni dal 1998 al 2002" sono soppresse; al medesimo comma, è soppresso il secondo periodo».

3.46

BONFIETTI, VITALI, TURCI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2005" e al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite con le seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.47

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 5.

3.48

IL RELATORE

Ritirato

Sopprimere il comma 5.

3.49

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Al comma 5, in fine, sopprimere le seguenti parole: «e comunque per tutto l'anno 2004».

3.50

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Al comma 5 sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004», *con le seguenti:* «non oltre il 31 giugno 2004».

3.51

VITALI, CHIUSOLI, GASBARRI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole: «per tutto l'anno 2004» *con le seguenti:* «non oltre il 31 giugno 2004».

3.52

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, TURCI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*) il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n 289, è soppresso».

3.53

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*) il comma 1, lettera *a)* dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è soppresso».

3.54

MORO, FRANCO Paolo, VANZO, PIROVANO

Accantonato

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore ai tremila abitanti è concesso un contributo a carico dello Stato, entro il limite di 20.658 euro per ciascun ente e per un importo complessivo di 86.248.302 euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinano per gli investimenti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, tabella B apportare la seguente variazione:

Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 86.248,302.

3.55
NOCCO
Accantonato

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«6-*bis*. Nell'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le parole: "chiuso entro il 31 dicembre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "chiuso entro il 31 dicembre 2003".

6-*ter* Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge 21 novembre 2000, n. 342, comprese quelle dell'articolo 18 nei confronti dei soggetti che hanno effettuato conferimenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358, possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003. In questo caso la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per cento è ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento è ridotta al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi, rispettivamente secondo i seguenti importi: 20 per cento nel 2004, 35 per cento nel 2005 e 45 per cento nel 2006. L'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa al corrispondente periodo d'imposta.

6-*quater*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo».

3.56
CICOLANI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a parziale modifica dell'articolo 2 del R.D. 29 luglio 1927 n. 1443, sono incluse nella prima categoria comprendente i minerali da miniera le sostanze minerali seguenti:

marmo bianco ordinario, marmo bianco venato, marmo nuvolato, marmo bardiglio, marmo statuario, marmo calcatta e arabescato aì quali si aggiungono le varietà dei giacimenti di: marmo bianco P, marmo fantastico Arni, marmo cipollino Arni, marmo rosa corallo, marmo fiorito paonazo, marmo fiorito rosso e giallo, marmo brecciato rosso, marmo brecciato giallo, salvo se altri.

Dalla medesima data tutti i giacimenti dei minerali indicati, che siano riconosciuti tecnicamente ed economicamente coltivabili, sono inseriti nel patrimonio indisponibile dello Stato.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attuali concessionari perpetui e gli aventi diritto ad ogni titolo, debbono presentare domanda all'Ente concedente che provvederà alla emanazione di un nuovo decreto di concessione temporanea, che in sede di prima applicazione, non deve avere durata inferiore ad anni 10. Gli attuali concessionari sono di diritto preferiti ad altri eventuali richiedenti, se in possesso, ai momento della domanda, della richiesta capacità tecnica ed economica. La mancata presentazione nei termini della domanda di riconversione del titolo equivale a rinuncia dichiarata e già accettata dall'Amministrazione. L'articolo 53 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e soppresso.

Fino alla revisione generale delle norme minerarie e all'emanazione di una legge-quadro di settore, si applicano ai giacimenti di marmo le norme contenute nel R.D. 29 luglio 1927, n. 1443 e le altre norme statali vigenti per i minerali di prima categoria.

La regione Toscana può delegare all'Ente Parco delle Alpi Apuane le funzioni amministrative concernenti i minerall di cui al presente articolo».

3.57

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dopo l'articolo 25, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è inserito il seguente:

«Art. 25-*bis*. 1. Per le concessioni di acque minerali, in sostituzione del diritto proporzionale di cui all'articolo 25, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituito, a carico del concessionario, l'obbligo di corrispondere allo Stato e alla Regione interessata, un canone annuo commisurato al quantitativo di acqua estratta, da determinare sulla base delle caratteristiche note del giacimento, delle modalità estrattive e del programma dei lavori. La misura del canone annuo è stabilita dal decreto di concessione. Il 50 per cento del canone è destinato ad un apposito fondo di solidarietà presso la Presidenza del Consiglio ed è finalizzato a promuovere il finanziamento esclusivo di progetti ed interventi, in ambito nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia dell'accesso all'acqua a livello universale. Con decreto del Ministro dell'ambiente e in accordo con il Ministro degli affari esteri e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 sono indicate le modalità di funzionamento e di erogazione delle risorse del Fondo di cui sopra. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizato a emanare reqolamenti attuativi necessari».

Conseguentemente, all'articolo 54, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella sequente misura:

2004: – 94 per cento;
2005: – 90 per cento;
2006: – 90 per cento.

3.58
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n.249, e delle relative delibere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni numeri 52 e 53 del 28 aprile 1999, concernenti le materie di competenza dell'Autorità medesima delegabili ai Comitati regionale per le comunicazioni, finalizato al decentramento delle funzioni di vigilanza, controllo e governo del sistema delle comunicazioni a livello locale, e per dare completa attuazione alle stesse così come previsto nelle premesse dell'accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome del 25.06.2003 con il quale, peraltro, si prende atto dell'avvenuta approvazione in data 24.10.2003 dei risultati del lavoro svolto dal tavolo tecnico, il finanziamento annuale a partire dal 2004 è incrementato di euro 2.500.000».

Conseguentemente, le compensazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed Enti, Istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra Unione Europea, sono assoggettati al versamento dello 0.074 per cento delle somme trasferite, a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

3.59
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo

comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.60

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'articolo 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.61

GUERZONI, VITALI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del Regio decreto legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n. 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.62

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli articoli 9 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939 n. 1249 s'interpretano nel senso che gli elementi costitutivi degli opifici e degli altri immobili costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale, indicati nell'art. 10, ultimo comma, della legge 11 luglio 1942 n 843, concorrono alla determinazione della rendita catastale, anche se fisicamente non incorporati al suolo».

3.63

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.64

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis* È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal gennaio 2004, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2004. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004».

Conseguentemente a partire dall'anno 2004 sono ridotti gli stanziamenti previsti alla tabella A, rubrica Ministero del lavoro *di 200 milioni di euro per anno.*

3.65

CUTRUFO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. Il termine per l'autorizzazione a iniziare le opere previste dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2007. Nel caso in cui le opere fossero state parzialmente eseguite, l'autorizzazione può essere concessa per la parte dell'immobile ancora da ripristinare. Per la realizzazione di

tali opere, si applicano le disposizioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni.

Conseguentemente alla Tabella A allegata al presente disegno di legge, gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze *sono così ridotti.*

2004: – 516.456;
2005: – 516.456;
2006: – 516.456.

3.66
FRANCO Vittoria, IOVENE
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 12) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.67
IOVENE, FRANCO Vittoria
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 20), dopo le parole: "e da ONLUS" sono inserite le seguenti parole: "nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.68
FRANCO Vittoria, IOVENE
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'art. 10, comma 1, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, al punto 27-*ter*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, altresì, dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383« 3.69"».

3.69

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n.1293 e soppresso il comma 5. L'una tantum dovuta in caso di cessione di rivendita, di cui all'articolo 31 della citata legge n.1293 del 1957 è ridotta dal 50 al 10 per cento.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: –20.000;
2005: –20.000;
2006: –20.000.

3.70

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-*bis* 1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g)* dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione è ammessa nella misura dell'80 per cento;"

b) alla lettera *h)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: –30.000;
2005: –30.000;
2006: –30.000.

3.71

CICCANTI

Respinto

Aggiungere, In fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Al secreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre n. 633 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 19-*bis*1, comma 1, lettera *e)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo le parole «sostitutivi di mense aziendali,» sono aggiunte le seguenti: "fatta eccezione per quella relativa alle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, nella misura del 50 per cento,";

b) all'articolo 74-*ter*, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente. Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi".

c) alla parte III della Tabella A allegata dopo il numero 120) è aggiunto il seguente: "120-*bis)* prestazioni di organizzazione delle agenzie di viaggi e turismo inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e viaggi d'affari"».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

Legge n 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni dl spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: –105.000;

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi del 2 per cento.

3.72

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, all'articolo 19-*bis*1, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) alla lettera *g)* dopo le parole "50 per cento;" sono aggiunte le seguenti: "per gli agenti e rappresentanti di commercio tale detrazione e ammessa nella misura dell'80 per cento";

b) alla lettera *h)* sono aggiunte in fine le seguenti parole: "ad eccezione di quelle sostenute dagli agenti e rappresentanti di commercio nella misura dell'80 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.73

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano

per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.74

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 74-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le agenzie di viaggio e turismo possono, per ciascuna prestazione per cui è ammesso il regime speciale di imposizione ai sensi dei commi precedenti, applicare il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Le agenzie di viaggio che applicano il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto possono dedurre dall'imposta dovuta l'imposta sul valore aggiunto dovuta o versata per i servizi ad essa forniti dai suoi fornitori, se si tratta di operazioni effettuate a diretto vantaggio del cliente, Il diritto a deduzione sorge nel momento in cui diventa esigibile l'imposta per la prestazione in relazione alla quale le agenzie di viaggio optano per il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto. Qualora applichino sia il regime normale dell'imposta sul valore aggiunto che il regime speciale d'imposizione sul margine, le agenzie di viaggio devono seguire separatamente nella propria contabilità le operazioni che rientrano in ciascuno di tali regimi"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.75

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente.

«6-*bis*. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni – Prodotti con aliquota IVA al 10 per cento – dopo il numero 121 è aggiunto il seguente numero:

"121-*bis*. Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.76

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis.* Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni (prodotti con aliquota Iva al 10 per cento) dopo il numero 121 e aggiunto il seguente numero:

«121-*bis.* Le prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, escluse le somministrazioni di alimenti e bevande ed ogni altra attività non connessa con quella autorizzata».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.77
EUFEMI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al numero 5) della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "mostre e fiere campionarie" sono soppresse».

3.78 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI, EUFEMI, BOSCETTO, SALERNO, CANTONI, CENTARO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.78 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI, EUFEMI, BOSCETTO, SALERNO, CANTONI, CENTARO
Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento a imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro».

3.79 (v. testo 2)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«1. Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge n. 457 del 5 agosto 1978, possono essere oggetto di affidamento a persone fisiche, anche in deroga alla normativa vigente.

2. L'importo degli interventi non può essere superiore ai 15000 euro».

3.79 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, EUFEMI, BOSCETTO, SALERNO, CANTONI, CENTARO

Accolto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, gli interventi di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono essere oggetto di affidamento a imprese individuali, anche in deroga alla normativa vigente. L'importo degli interventi non può essere superiore a 15.000 euro».

3.80

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Alla legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, all'articolo 47 dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis.* La quota di cui al comma 2, destinata a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale, è destinata per la metà allo sviluppo della cooperazione internazionale, della cooperazione sociale e alla lotta contro la marginalità grave attraverso i soggetti del Terzo Settore definiti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, articolo 1, lettera *b).*»

Conseguentemente al comma 3 le parole: «di cui al comma precedente» *sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis.*

3.81

BEVILACQUA, VALDITARA, DELOGU, DEMASI

Respinto

Aggiungere in fine il seguente comma:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno finanziario 2004, una parte delle quote di cui all'articolo 47 secondo comma, della legge 20 maggio 1985 n 222 è destinata:

a) nella misura del 30% per il finanziamento del FIRB (Fondo Investimento Ricerca di Base);

b) nella misura del 30% per la valorizzazione del personale docente delle scuole e dei dirigenti scolastici;

c) nella misura del 5% per la valorizzazione del personale non docente».

3.82

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

6-*bis.* Al fine di promuovere l'arnmodemarnento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso un credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di cornmercio. Con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'econornia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali, ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'irnposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'$[VA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto al rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.83

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.84
VALDITARA, ASCIUTTI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* Alle Università e alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado che acquistano, fino al 31 dicembre 2004, uno strumento musicale, nuovo di fabbrica, è riconosciuto un contributo statale pari ad euro 155.00, sempre che sia praticato dal venditore uno sconto sul prezzo di acquisto di pari importo. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Il venditore recupera l'importo del contributo quale credito d'imposta. Il credito d'imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive né ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2004, esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

6-*ter.* Con decreto del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca scientifica, saranno disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, ivi comprese le modalità di ammissione al beneficio, nonché le procedure di controllo, prevedendosi specifiche cause di decadenza dal diritto al contributo.

6-*quater.* Il contributo di cui al presente articolo è erogato nel limite massimo di euro 5.165.000,00. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2004 possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazione di bilancio.«

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica:*

Legge n. 468 del 1978. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003):

2004: – 5165.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006 ridurre tutti gli importi dello 0,1 per cento.

3.85

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* Al Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *g),* in materia di deducibilità dal reddito imponibile delle erogazioni liberali a favore di organizzazioni non governative, le parole "al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "all'8 per cento";

b) all'articolo 13-*bis,* comma 1, lettera i-*bis*) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

c) all'articolo 13-*bis*, comma 1, lettera i-*quater*) in materia di erogazioni liberali, le parole "a 4 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro";

d) all'articolo 65, comma 2, concernente gli oneri di utilità sociale deducibili dal reddito imponibile:

1) alla lettera c-*sexies*) le parole "a 4 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 8.000 euro o all'8 per cento";

2) alla lettera c-*octies*) le parole "a 3 milioni o al 2 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "a 6.000 euro o all'8 per cento";

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti riduzioni: (in milioni di euro):

2004 – 50.000;
2005 – 33.000;
2006 – 25.000.

3.86

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986

n. 917 e successive modificazioni, dopo la lettera *l)* è inserita la seguente lettera:

1-*bis*) le spese sostenute direttamente, sino ad un massimo di 3.000 euro, relative a prestazioni socio sanitarie, educative, di assistenza domiciliare, ambulatoriale, in strutture diurne o comunità e simili, rese in favore dell'infanzia, degli anziani e dei soggetti più deboli, da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano ai sensi dell'articolo 41 della legge 23 dicembre 1978 n 883, da cooperative sociali e da altri enti aventi finalità di assistenza sociale».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n 383.

3.87

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13*bis,* al comma 1, dopo la lettera *e)* è inserita la seguente:

e-bis) Le spese sostenute per frequenza di corsi forrnazione professionale fino all'importo di 1032,91 euro per ogni singolo corso».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti riduzioni:*

2004 – 50.000;
2005 – 33.000;
2006 – 25.000.

3.88

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«7. All'articolo *13-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente comma:

1-*quinquies.* Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti per l'acquisto di titoli di viaggio annuali, rela-

tivi ai mezzi di trasporto pubblico urbano ed extraurbano ed utilizzati al fine di raggiungere il posto di lavoro e di studio dal luogo di residenza».

Conseguentemente al maggior onere si fa fronte con una diminuzione di pari importo a valere sulla voce: Ministero dell'economia e delle finanze *della Tab. «A» di cui al comma 1, dell'articolo 54.*

3.89

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 50, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sostituire le parole: "50 per cento del loro ammontare" con le seguenti: "del 100 per cento del loro ammontare".

All'articolo 54, comma l, nella tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle filnanze diminuire come segue gli importi:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.90

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

6-*bis.* All'articolo 67, comma 10-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «sono deducibili nella misura del 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento».

6-*ter.* All'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole "per l'organizzazione di convegni e simili" sono aggiunte le seguenti «Per gli agenti e rappresentanti di cornmercio le suddette spese sono deducibili integralmente.»

Conseguentemente all'articolo 54, cornma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.91

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 67, comma 10-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, dopo le parole: "sono deducibili nella misura del 50 per cento" sono aggiunte le seguenti: "ad esclusione degli agenti e rappresentanti di commercio per cui sono deducibili nella misura del 100 per cento"».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.92

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRIN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I costi sostenuti dalle imprese per l'organizzazione di convegni, seminari e simili, rientranti nelle spese di rappresentanza di cui all'articolo 74, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, sono integralmente deducibili».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

3.93

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 79, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire."».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.94

ROLLANDIN, THALER HAUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 7, le parole da "3 per cento" fino al punto sono sostituite dalle seguenti: "apportare le seguenti modifiche: 4 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire, 2 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire, 1 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.95

FRANCO Vittoria, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-*bis.* I redditi derivanti da rimborsi spese forfettari e compensi di lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383, non concorrono a formare il reddito del percipiente per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a 5.000 euro."».

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383.

3.96

FRANCO Vittoria, IOVENE

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis.* All'art. 111-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "nonché alle associazione di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'art. 7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383".».

3.97

EUFEMI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente;

«6-*bis.* All'articolo 121-*bis*, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi relativi ad alcuni veicoli. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente: "2-*bis)* ai veicoli utilizzati dai soggetti esercenti attività di agenzia o di rappresentanza di commercio iscritti negli appositi ruoli ai sensi della legge 3 maggio 1985 e successive modificazioni e integrazioni;";

b) nella lettera *b)* il secondo e l'ultimo periodo sono soppressi».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la seguente modifica.*

Legge n.468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio – art. 9-*ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – altri fondi di riserva – Cap. 3003)

2004: – 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

3.98

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 121-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;

2005: – 30.000;

2006: – 30.000.

3.99

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 121-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, lettera *b)* apportare le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo le parole "tale percentuale è elevata all'80 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "tale percentuale è elevata al 90 per cento";

b) all'ultimo periodo la parola "50" è sostituita dalla seguente "60".».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.100

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere, il seguente comma:

«6-*bis.* Ai fini della restituzione del drenaggio fiscale in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, e dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricognizione della variazione percentuale dell'indice dei prezzi al consumo e a stabilire i conseguenti adeguamenti degli scaglioni delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004 le aliquote di base di cui all'articolo S della legge 7 marzo 1985, n. 76 per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a Monopolio sono uniformemente incrementate del 5 per cento.

3.101

THALER AUSSERHOFER, ANDREOTTI, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

«6-*bis.* A decorrere dal 1º gennaio 2004 le indennità, i rimborsi forfettari, i compensi percepiti dai direttori artistici delle associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266 che svolgono attività di organizzazione di bande musicali, di cori e di gruppi folcloristici non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 7.500 euro.

6-*ter.* Per i soggetti di cui al comma 1-*bis*, non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, l'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, alla Tabella C richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n.300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: – Art. 70, comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzia delle entrate capp. 7775) apportare le seguenti modificazioni:

2004: – 4.000;
2005: – 4.000;
2006: – 4.000.

3.102

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti commi:

«6-*bis.* Le cooperative sociali di cui alla lettera *a)* dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e le cooperative operanti nell'ambito socio-sanitario-assistenziale-educativo, operanti in settori e in ambiti terri-

toriali per i quali il Ministro del Lavoro e Politiche sociali ha emanato il decreto previsto dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, possono optare per versare i contributi dovuti sulla base della retribuzione determinata secondo le norme stabilite per la generalità dei lavoratori dipendenti, ivi comprese quelle in materia di retribuzione minima imponibile.

6-*ter*. L'opzione è vincolante per tutti i soci della cooperativa sociale di cui al primo comma. Essa ha effetto dal mese successivo a quello d'adozione della relativa delibera da parte degli organi statutari, deve essere notificata entro tale mese agli enti previdenziali e non può essere revocata prima della scadenza di un triennio.

6-*quater*. Restano acquisite alle gestioni e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate sulle retribuzioni superiori a quelle convenzionali, per i periodi anteriori alla data d'entrata in vigore della presente legge».

3.103

BOLDI, BRIGNONE, VANZO, FRANCO Paolo, MORO

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. Le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 398, e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche si applicano anche alle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche legalmente riconosciute senza fini di lucro».

3.104

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 è soppresso l'ultimo periodo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.105

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Aggiungere il seguente comma 6-bis:

«All'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, aggiungere il seguente comma:

"8) I comuni possono stabilire, a seguito di apposita previsione regolamentare, che il valore ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al precedente comma 2, possa essere aumentato fino ad un terzo per le unità immobiliari ad uso abitazione, possedute in aggiunta a quelle adibite ad abitazione principale del possessore o dei suoi familiari, qualora le stesse siano utilizzate direttamente, anche come residenze secondarie dal possessore o dai suoi familiari o siano comunque tenute a propria disposizione.

In tale ipotesi non trova applicazione l'articolo 2, comma 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche ed integrazioni nella parte in cui consente l'aumento dell'aliquota fino ad un massimo di 2 punti".

3.106

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli Investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.107

NOVI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Alla lettera *i)* dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 la parola "esclusivamente" è sostituita dalla seguente "prevalentemente"».

3.108

MORO, VANZO, FRANCO Paolo

Accantonato

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.109

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.110

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni per l'anno 2004. L'onere aggiuntivo viene compensato con una riduzione degli stanziamenti previsti in Tabella A del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 63 milioni di euro per l'anno 2004».

3.111

BASTIANONI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n 422

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo del revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.112

FAVARO, ASCIUTTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Nell'ambito delle risorse preordinate sul fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministero dell'Economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le modalità per la destinazione dell'importo aggiuntivo di tre milioni di euro, per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 80, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

3.113

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100 per cento per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993 n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.114

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-*bis*. È escluso dall'imposizione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti pubblicitari realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e nei due periodi d'imposta successivi.

6-*ter*. L'esenzione di cui al comma 1 si applica nella misura del 100% per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti locali ammesse alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

6-*quater*. L'attestazione dell'effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge n. 140 del 1997 e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.115

IOVENE, FRANCO Vittoria

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti non commerciali che svolgono, strumentalmente ai propri fini non lucrativi, una o più attività di impresa, sono esclusi dalla normativa sugli studi di settore di cui all'art. 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427».

3.116

MANUNZA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le costruzioni che insistono sul demanio marittimo, in località Marceddi, Comune di Terralba, Provincia di Oristano, Regione Sardegna, gli usuari sono tenuti a versare all'agenzia del demanio per gli anni pregressi una somma pari al canone minimo annuale, senza applicazione di interessi legali, rivalutazioni monetarie. Non sono, altresì, applicabili sanzioni amministrative, né le disposizioni contenute nell'articolo 8, decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400 così come convertito con la legge 4 di-

cembre 1993, n. 494. Tali disposizioni si applicano anche in presenza di provvedimenti amministrativi regionali e comunali.

3.117

CICCANTI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al Capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 12,comma 1, e nell'articolo 14, comma 1, è soppressa la parola: «insegne»;

b) nell'articolo 17, comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* la pubblicità reaiizata all'interno o nelle vetrine dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia relativa all'attività negli stessi esercitata, nonché le insegne di esercizio come definite dall'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 recante regolarnento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;n;

c) nell'articolo 17 il comma 1-*bis* è soppraso.

6-*ter*. Il canone per l'installazione dei mezi pubblicitari di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, se riferito alle insegne di esercizio come definite dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° novembre 1993, n. 507, non è dovuto.

6-*quater*. L'articolo 2-*bis* del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito nella legge 24 aprile 2002, n. 75, è soppresso.».

Coneguentemente all'aticolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare la segeunte modifica:*

Legge n. 468 del 1978: Riforme di alcune norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio - art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 - altri fondi di riserva - cap. 3003).

2004: - 70.000.

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dell'1,2 per cento.

3.118

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento 28 maggio 1999, n. 329, degli Invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al cento per cento dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 40 euro;

6-*ter*. A decorrere dal 1° gennaio 2005, nell'ambito dell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4 della legge 24 ottobre 2000, n 323, sarà fissata la misura dell'importo massimo della partecipazione alla spesa per cure termali di cui all'articolo 8, comma 15 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, qualora le previsioni di spesa definite nell'ambito dello stesso accordo rendano necessaria l'adozione di misure di contenimento della spesa predetta;

6-*quater* Al fine di consentire il pieno ed effettivo rilancio del settore termale, il Governo anche nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, assicura la compiuta attuazione delle disposizioni contenute nella legge 24 ottobre 2000, n. 323».

3.119

VANZO (V. TESTO 2)

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000.

3.119 (testo 2)
VANZO
Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 1, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 560, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dalla corresponsione da parte degli enti proprietari di tributi speciali catastali,".

Conseguentemente: Alla tabella A, Ministro dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;
2005: – 5.000:
2006: – 5.000.

3.120 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

Aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».*

3.120 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le

spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005».*

3.121 (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate come regolazione debitoria sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.*

3.121 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO, GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* L'onere relativo al pagamento della tassa o tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni alle scuole non rientra tra le spese varie d'ufficio di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

A partire dall'anno 2004 il MIUR è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 40 milioni di euro per anno.

A titolo di riconoscimento degli oneri relativi agli anni 1999-2000-2001 il Ministero dell'istruzione, università e ricerca è autorizzato ad assegnare agli Enti Locali territoriali la somma di 120 milioni di euro, nella misura di 60 milioni di euro per il 2004 e 60 milioni di euro per il 2005».

Conseguentemente alla Tabella A, Ministero dell'interno, *le somme stanziate sono ridotte di 40 milioni di euro per anno. Sempre alla Tabella A,* Ministero dell'economia e delle finanze, *le somme stanziate sono ridotte di 60 milioni di euro per gli anni 2004 e 2005.*

3.122
MANFREDI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente.

«6-*bis*. Al decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, nella Tabella B dopo la lettera *d)* è aggiunta la seguente:

d-bis) Consultazione e stampa di planimetrie e di elaborati planimetrici, per ogni unità immobiliare o elaborato fino a n. 4 pagine di formato A4, fino a n. 2 pagine di formato A3	€ 20,65	I professionisti abilitati possono chiedere l'operazione anche mediante semplice autocertificazione

---

3.123
DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI
Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non

risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.124

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comnma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territonali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.125

VITALI, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intesta-

tari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.126

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente: il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale; il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche. Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 30 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.127

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Nell'ambito della collaborazione, istituita dall'articolo 3, comma 58, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, gli uffici tributari del comune possono proporre all'Agenzia del Territorio competente:

a) il censimento ed il classamento di unità immobiliari non presenti nella banca dati catastale;

b) il classamento, oppure la revisione dello stesso, di singole unità immobiliari, interi fabbricati o ambiti territoriali omogenei, qualora non risulti aggiornato ossia non congruo rispetto a fabbricati similari o aventi medesime caratteristiche.

Decorsi 30 giorni senza che l'Agenzia del Territorio presenti osservazioni il censimento e il classamento diventano definitivi ed entro i successivi 3 0 giorni devono essere notificati agli intestatari e all'Agenzia del Territorio, affinché ne curi l'inserimento nella banca dati catastale entro 5 giorni dalla notifica».

3.128
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comnma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 83 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal corma 9 dell'articolo 5 della legge 23 febbraio 2001, n. 29, dopo la parola: "recupero" aggiungere le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.129
LAURO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 della legge Legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole recupero, aggiungere le seguenti: «il funzionamento, il personale».

3.130
GABURRO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«7. Al comma 83 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 così come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero", aggiungere le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.131
SCALERA
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. come modificato dall'articolo 5, comma 9, della legge 23 febbraio 2001, n. 29 dopo le parole: "recupero" sono inserite le seguenti: "il funzionamento, il personale"».

3.132
VIVIANI, BATTAFARANO
Dichiarato inammissibile

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, relativi ai sussidi tecnici e informatici di ausilio ai portatori di handicap, si intendono valide anche per i sordomuti».

3.133 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

DOPO IL COMMA 6, AGGIUNGERE IL SEGUENTE:

«6-*bis*. Il 5º comma del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.133 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 5, dell'articolo 7, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito con il seguente:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.134

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Il 3º comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicare nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa"».

3.135

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il 3º comma dell'articolo 7 del D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo: "Le disponibilità derivanti dalle entrate diverse da quelle indicate nel comma 2, che sono escluse dal riversamento nella Tesoreria statale, devono essere, ad eccezione di quelle derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti da contributi statali e regionali, prioritariamente utilizzate per i pagamenti degli enti di cui al comma 1. L'utilizzo delle disponibilità vincolate resta disciplinato secondo quanto stabilito dalla vigente normativa"».

3.136

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è modificato nel seguente modo:

"Ai fini del rispetto del criterio del prioritario utilizzo di cui al comma 3 sono comprese tra le liquidità derivanti da entrate proprie depositate presso il sistema bancario, anche quelle temporaneamente reimpiegate in operazioni finanziarie con l'esclusione di quelle concernenti le somme derivanti da prestiti obbligazionari e da mutui non assistiti e da accantonamenti per i fondi di previdenza capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente, previsti e disciplinati da particolari di-

sposizioni, e con l'esclusione altresì dei valori mobiliari provenienti da atti di liberalità di privati destinati a borse di studio"».

3.137

GRILLOTTI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1º gennaio 2003 le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

3.138

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«A decorrere dal 1º gennaio 2003 le siposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si estendono anche ai comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti».

3.139

VITALI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare l'ordinato finanziamento della spesa sanitaria corrente, e fino a quando non si raggiunga un accordo ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n 281 in sede di Conferenza unificata tra Stato, Regioni ed Enti Locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere alle Regioni a statuto ordinario anticipazioni annue in misura corrispondente al 98 per cento del fabbisogno dell'anno di competenza determinato per garantire le prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza sanitaria, fermi restando i conguagli conseguenti agli esiti del tavolo du monitoraggio previsti dall'accordo 8 agosto 2001. Nelle more delle deliberazioni del Cipe di determinazione delle quote di ciascuna Regione per l'anno di competenza, le anticipazioni sono corrisposte in misura pari al 100 per cento del fabbisogno dell'anno precedente».

3.140
IOVENE, FRANCO Vittoria
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis.* All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo le parole "nonché per attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all0articolo 81 comma 1, lettera *l)* del testo unico n. 917/86" sono aggiunte le seguenti parole: "ad eccezione dei rimborsi spese forfettari dei compensi per lavoro autonomo occasionale erogati dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per un importo annuo, per ciscun percipiente, non superiore a 5.000 euro".

Conseguentemente agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, si provvede mediante l'abrogazione dell'articolo 13 e del comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383».

3.141
NOVI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo n. 446/97, dopo le seguenti parole: "l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" bisogna aggiungere le seguenti: "escluse le liberalità"».

3.142
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«All'articolo11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis.* Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)* del decreto legislativo sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

e) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

f) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.859,91;

g) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.859,91 ma non euro 180.959.91;

h) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.959,91 ma non euro 181.059,91.»

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

Decreto legislativo n. 300 del 1999: riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie f1scali (Agenzie delle entrate) (6.1.2.8. – Agenzie delle entrate capp. 3890, 3891; 6.2.3.4 – Agenzie delle entrate – cap. 7775), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

Art. 70 comma 2: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzie del territorio) (6.1.2.10 – Agenzia del territorio – capp. 3911, 3912; 6.2.3.6 – Agenzie del territorio – cap. 7779), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

Art. 70, comma 2, punto *c)*: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle dogane) (6.1.2.11 – Agenzia delle dogane – capp. 3920, 3921; 6.2.3.7 – Agenzia delle dogane – cap. 77819), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 200.000;
2005: – 200.000;
2006: – 200.000.

All'articolo 45, comma 2, tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978: Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio, articolo 9-*ter:* Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2 – Altii fondi di riserva – cap. 3003), *apportare le seguenti varlazioni:*

2004: – 250.000;
2005: – 250.000;
2006: – 250.000.

3.143
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 recante disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta, al comma 4-*bis*.1 le parole: "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000"».

Conseguentemente

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

3.144
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

3.144a
GRILLOTTI, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«*6-bis* A decorrere dal 1° gennaio 2004 i canoni relativi alle concessioni di beni del demanio di cui all'articolo 105, comma 2 lettera *l)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 sono versati dai concessionari a favore dei Comuni nel cui territorio i beni si trovano».

3.145 (v. testo 2)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni

interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di getto in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è consederato quale componenete della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1194 alimentati di trasferimenti erarialipari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemenete a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro.

3.145 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di getto in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille in quanto lo stesso gettito dal 1994 è consederato quale componenete della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1194 alimentati di trasferimenti erarialipari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata a vigore della presente legge, il Ministero dell'interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati».

Conseguentemenete a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti dalla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro. Per il 2004 gli stanziamenti sono ridotti di ulteriori 20 milioni di euro.

3.146
GRILLOTTI, DEMASI
Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. - Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 224, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).

3.147
VITALI, CADDEO, BRUNALE
Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro cge, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000.

3.148

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfettaria in favore degli esercenti gli impianti di distribuzione di carburanti, si applicano per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2003 e per i due periodi successivi».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, della tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. Diminuire come segue gli importi previsti:

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.149

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e dei 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.150

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di euro 300 milioni di euro che, previa atribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (articolo 9, legge 468 del 1978).*

3.151

CENTARO

Respinto

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a seguito della presentazione della domanda di regolazione della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il pagamento di una o più delle rate successive, possono provvedere al versamento delle rate scadute e degli interessi legali maturati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

3.152

MORO, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, ai fini della valutazione della situazione economica dei soggetti destinatari di prestazioni agevolate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e successive modificazioni, deve essere applicato il criterio del potere d'acquisto dei redditi correlato al differente costo della vita nelle aree territoriali del Paese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono fissate le modalità per l'applicazione del comma 1.».

3.153

IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, PIATTI, BONFIETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per le persone iscritte alle liste previste dalla legge n. 68/99 e assunte presso cooperative sociali ai sensi dell'articolo 1 lettera *b)* della legge n. 381/91 non si applicano i requisiti di limite di reddito previsti per la cancellazione dalle liste garantendone altresì la maturazione dell'anzianità prevista».

3.154

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Dal 1º gennaio 2004 l'aggio per i raccoglitori del gioco del lotto è rideterminato nella misura prevista dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 1999, n. 471, rivalutato del 2 per cento.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti*:

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.155

VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: "a decorrere dal primo gennaio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal primo gennaio 2005";

b) al comma 2, le parole: "entro il 30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2004"».

3.156

VITALI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nel comma 3 e nel comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 56 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale, le parole: "triennio 2001-2003" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2001-2005"».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.157

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.158

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.159

VITALI, GUERZONI, PIZZINATO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.160

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente all'annualità di imposta 1999 e successive».

3.171

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni

strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.172

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. In deroga all'articolo 3, comma 1 della legge n. 27 luglio 2000, n. 212, agli effetti dell'applicazione del comma 3-*bis* introdotto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 139/98 alla legge n. 133/94 relativo al riconoscimento della ruralità ai fini fiscali delle costruzioni strumentali delle attività agricole, deve ritenersi comunque essenziale la coincidenza soggettiva fra possessore o utilizzatore del terreno e dei fabbricati ad esso funzionalmente asserviti».

3.173

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di rendita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.174

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le previsioni dell'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342 devono interpretarsi, agli effetti dell'articolo 1, secondo comma della legge 27 luglio 2000, n. 212, nel senso che i comuni conservano in ogni caso il potere di richiedere la differenza di imposta comunale sugli immobili, in sede di liquidazione relativa ai fabbricati sprovvisti di ren-

dita, per il periodo precedente la notifica della rendita catastale, anche con riferimento alle rendite messe in atto dal primo gennaio 2000».

3.175

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 15, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituito dai seguenti:

"*1*. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni possono, sentite le popolazioni interessate e con proprie leggi, modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni, istituire nuovi comuni mediante fusione di due o più comuni contigui, o trasformare in un nuovo comune la frazione appartenente a due o più amministrazioni comunali, secondo i criteri come di seguito specificati:

a) per la frazione di appartenenza a due amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al venti per cento del limite dei 10.000 abitanti;

b) per la frazione di appartenenza a tre amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al trenta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

c) per la frazione di appartenenza a quattro amministrazioni comunali, è consentita la riduzione fino al quaranta per cento del limite dei 10.000 abitanti;

d) per la frazione di appartenenza a cinque amministrazioni comunali, è consentita la riduzione del cinquanta per cento del limite dei 10.000 abitanti".

6-*ter* Non possono, in ogni caso, essere istituiti nuovi comuni la cui costituzione comporti, come conseguenza, che la popolazione di altri comuni scenda sotto il limite dei 10 000 abitanti».

3.176

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, in-

clusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.177

VITALI, GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.178

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.179

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

3.180

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, hanno facoltà di utilizzare le entrate derivanti dal plusvalore realizzato con l'alienazione di beni patrimoniali, inclusi i beni immobili, per il rimborso della quota di capitale delle rate di ammortamento dei mutui».

3.181

FRANCO Vittoria, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le lotterie, le tombole e le pesche di beneficenza organizzate ad esclusivo favore dei soci dalle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge n. 7 dicembre 2000, n. 383, si intendono effettuate in ambito familiare e privato, e rientrano, pertanto, tra le manifestazioni consentite ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430.».

3.182

FRANCO Vittoria, IOVENE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni recate dal regolamento per la semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per gli intrattenimenti e spettacoli dalle stesse organizzati e non rivolti ai soci».

3.183

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati».

3.184

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.*

3.185

VANZO, MORO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ferme restando le disposizioni vigenti per l'incentivazione della gestione associata dei servizi da parte dei comuni e fatti salvi le disposizioni e i trasferimenti erariali per le comunità montane, a decorrere dall'anno 2004, sono soppressi i trasferimenti erariali destinati alle unioni di comuni di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed ogni ulteriore contributo o incentivazione diretti alle unioni di comuni. Sono inoltre soppressi il punto 2 della lettera *a)* e la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed ogni altra disposizione, anche di natura regolamentare, in contrasto con il presente comma».

3.186

ALBERTI CASELLATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le erogazioni liberali a favore delle fondazioni universitarie di cui all'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 254, sono interamente deducibili dal reddito dichiarato».

3.187

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili previsto dal comma 1 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 non si applica con riferimento ai dividendi e agli utili di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro per anno.*

3.188 (v. testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "3I dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000.

3.188 (testo 2)

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, le parole "31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 300 del 1999: Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 - art. 70, comma 2,: Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate) (6.1.2.8 - Agenzia delle Entrate - capp. 3890-3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 2.000;
2005: – 2.000.

3.189

PICCIONI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, si applicano per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2004. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 16 maggio 2004.».

3.190

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 dell'articolo 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a valere sui valori di acquisto dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2004, è versata, con le modalità previste

dal capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 16 maggio 2004».

3.191 (v. testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.*

3.191 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* La riduzione dei trasferimenti agli enti locali prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 non si applica ai trasferimenti relativi all'anno 2004».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze*, gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.*

3.192

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dall'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

Anno 2004: – 115.000;

3.193

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente, le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, voce finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, *sono ridotte per anno di un pari importo.*

3.194

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.*

3.195

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.*

3.196

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La riduzione dei trasferimenti per gli enti locali relativa all'anno 2004 prevista dal comma 9 dell'articolo 24 della legge 8 dicembre 2001, n. 448 è soppressa».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 115 milioni di euro.*

3.197

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'anno 2004, sono riconfermate le risorse assegnate nel 2002 al Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali per le medesime finalità di cui all'articolo 26 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Sino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, le risorse disponibili a seguito della estinzione dei mutui gravanti sul predetto Fondo sono destinate per il 50 per cento al Fondo ordinario di parte corrente e per il 50 per cento ai Comuni sottodotati».

Conseguentemente le risorse destinate in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* finanziamento Agenzie fiscali, articolo 70 comma 2, *sono ridotte per anno di un pari importo.*

3.198
GRILLOTTI, DEMASI
Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo Ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i critei e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2004 (art. 9, legge n. 468 del 1978).*

3.199
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo "dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"».

Conseguentemente, gli stanziamenti previsti in Tabella A, Ministero dell'interno, *per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.200
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 41, secondo comma, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il periodo "dei mutui contrati successivamente al 31 dicembre 1996" è sostituito dal seguente: "dei mutui contratti, anche con la Cassa Depositi e prestiti, e dei prestiti obbligazionari già in ammortamento"»

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella Ministero dell'interno, *per il 2004 sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.201

VITALI, GASBARRI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate, sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri, quantificati in 975 milioni di euro annui per il triennio 2004-2006, per il finanziamento dei Livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2002, n. 189.

Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 6-*bis* si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 8 per cento.

3.202

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ad integrazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti, di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2001, le regioni, sentiti anche i comuni e le comunità montane, di intesa con le associazioni degli esercenti gli impianti di distribuzione dei carburanti, possono determinare le condizioni per assicurare, nei comuni sotto i 5.000 abitanti, la presenza del servizio di erogazione quale servizio fondamentale. Alla copertura dei maggiori costi del servizio si provvede mediante corrispondente riduzione

del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

3.203

BRIGNONE, BOLDI, VANZO, FRANCO Paolo

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Le disposizioni sulla semplificazione delle modalità di certificazione dei corrispettivi riguardanti le società e le associazioni sportive dilettantistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2002, n. 69, si applicano anche alle manifestazioni organizzate dalle associazioni bandistiche amatoriali e filodrammatiche, legalmente riconosciute senza fini di lucro».

3.204

CICCANTI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 2-*bis* della legge 24 aprile 2002, n. 75, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per le insegne di esercizio di superficie complessiva superiore ai cinque metri quadrati l'imposta o il canone sono dovuti solo per la superficie eccedente tale limite"».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, nella rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare la seguente modifica: Legge n. 468 del 1978: Riforma di alcun norme di contabilità generale dello stato in materia di bilancio, Articolo 9-ter*, Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. Altri fondi di riserva. Cap. 3003).

2004: – 25.000;
2005: – 30.000».

Conseguentemente, all'articolo 54, al comma 2, Tabella C ivi allegata, anni 2005 e 2006, ridurre tutti gli importi dello 0,4 per cento;

3.205

SCHIFANI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il termine previsto dall'articolo 43, comma 3, della legge 1º agosto 2002, n. 166 è prorogato al 31 dicembre 2004. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede nel limite massimo di spesa di 3 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 3.000;
2005: – 3.000;
2006: – 3.000.

3.206 (v. testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero deIl'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ridotti di 40 milioni di euro.

Per il 2004 le regolazioni debitorie sono ridotte di 20 milioni di euro».

3.206 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004, è istituito un fondo presso il Ministero dell'Interno per compensare le perdite di gettito da parte dei Comuni interessati dal decreto 6 giugno 2002, n. 159 del Ministero dell'economia e delle finanze, recante determinazione delle tariffe d'estimo e delimitazione delle zone censuarie, in attuazione dell'articolo 9, comma 11, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ai comuni interessati va riconosciuta una compensazione tale da consentire agli stessi di recuperare la perdita di gettito in rapporto all'applicazione dell'aliquota minima dell'ICI, pari al 4 per mille, in quanto lo stesso gettito dal 1994 è considerato quale componente della base finanziaria sulla quale agiscono anche i trasferimenti erariali, che sono stati dal 1994 alimentati di trasferimenti erariali pari al gettito ICI valutato nella misura del 4 per mille sulle rendite catastali, antecedenti la nuova definizione recata dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 159 del 2002.

Il fondo è determinato, a partire dal 2004, in 40 milioni di euro, di cui 20 milioni per i pagamenti relativi al 2003.

Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero deIl'Interno, sentito il Ministero dell'Economia e delle Finanze, d'intesa con la Conferenza Stato – Città, adotta un regolamento per l'equa assegnazione delle risorse ai circa 280 comuni interessati. Conseguentemente a partire dal 2004 gli stanziamenti previsti nella Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono ridotti di 60 milioni di euro».

3.207

PIROVANO, VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il comma 1 dell'articolo 5-*sexies* del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, si interpreta nel senso che i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono quelli con sedi operative ubicate nei comuni per i quali sono

state emanate ordinanze di interdizione al traffico di almeno una delle principali vie di accesso al territorio comunale».

3.208

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002 a parità di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato – Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dell'economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002 In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004.

3.209

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Aggiungere il seguente comma:

«6-*bis*. Presso il Ministero dell'interno è istituito, a partire dall'anno 2004, un fondo per la compensazione delle perdite di gettito dell'addizionale Irpef locale in conseguenza dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ad ogni ente locale, devono essere garantite a decorrere dal 2004, le stesse entrate da addizionale almeno nella misura di quanto riscosso nell'anno 2002 a parità

di aliquota. Ogni tre mesi la Conferenza Stato – Città verifica l'andamento del gettito Irpef e le sue ricadute sul gettito delle addizionali locali.

Entro il 30 novembre 2004, il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro dell'Economia e delle Finanze e di concerto con la Conferenza Stato Città, adotta un decreto di assegnazione del Fondo volto a garantire ad ogni ente locale quanto riscosso nel 2002. In caso di eccedenza di risorse, le risorse in eccesso vengono assegnate in proporzione.

Il Fondo è costituito da 50 milioni di euro a decorrere dal 2004».

Conseguentemente sono ridotti, a decorrere dall'anno 2004 di 50 milioni di euro per anno gli stanziamenti previsti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

Per recuperare le perdite di gettito verificatesi nel 2003 pari a 50 milioni di euro sono ridotti gli stanziamenti in Tabella A alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, di un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.210
FABBRI
Respinto

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. La detrazione fiscale prevista dall'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con riferimento esclusivamente agli interventi di bonifica dall'amianto, spetta nella misura del 45 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 450;
2005: – 4.240;
2006: – 3.000.

3.211
GRILLOTTI, TOFANI, SALERNO, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'articolo 5, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 2-*quinquies* dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002. n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002 n. 265».

3.212

CUTRUFO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«7. All'articolo 19 comma G della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "dal 1° gennaio 2003", sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 2004"».

3.213

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo sostituire le parole: "non inferiore a 435 milioni di euro, a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 200 milioni di euro, a decorrere dal 2004".

Conseguentemente:

Inoltre, alla tabella C), alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge 537 del 1993 «Costituzione Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (u.p.b. 25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – cap. 5507)

Il Fondo viene così incrementato:

2004: + 200.000;
2005: + 200.000;
2006: + 200.000.

3.214

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, PEDRIZZI, TOFANI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI, EUFEMI, SALERNO, BUCCIERO, NOCCO, MARINO

Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. La facoltà di cui al comma 8 dell'articolo 21 della Legge 27 dicembre 2002, n.289, è prorogata al 30 aprile 2004 e conseguentemente, al comma 9 del medesimo articolo, sostituire le parole: "non inferiore a

435 milioni di euro a decorrere dal 2003" con le parole: "non inferiore a 250 milioni di euro a decorrere dal 2004"».

Conseguentemente:

La dotazione finanziaria del fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è implementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.

Alla Tabella C, alla voce MIUR – articolo 5, comma 1, legge n. 537 del 1993 «Costituzione fondo difinanziamento Fondo ordinario delle università» (25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – Cap. 5507)».

Modificare gli importi come segue:

2004: + 200;
2005: + 200;
2006: + 200.

3.215
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato».

3.216
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma 5 è abrogato».

3.217 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b)* è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'Economia e delle Finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».*

3.217 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b)* è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.218 (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b)* è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 50 milioni di euro».*

3.218 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la previsione normativa di cui alla lettera *b)* è soppressa».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.219 (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera *d)* sopprimere le parole: »derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».*

3.219 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera *d)* sopprimere le parole: »derivanti esclusivamente da calamità naturali».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.220 (v. testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera *d)* sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 20 milioni di euro».*

3.220 (testo 2)

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al comma 7, lettera *d)* sopprimere le parole: "derivanti esclusivamente da calamità naturali"».

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.221

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di *referendum* non locali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.222

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, lettera *d)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la parola "amministrative" è sostituita con le parole: "di qualsiasi natura e di *referendum* non locali».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.223 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera *e):* "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.223 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera *e):* "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004 gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'essere.

3.224 (v. testo 2)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera *e):* "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.224 (testo 2)
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29, comma 7, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunta la seguente lettera *e):* "le spese connesse all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite o delegate nei limiti dei corrispondenti finanziamenti statali o regionali".

Conseguentemente alla Tabella A, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.225
GRILLOTTI, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 11 e 12 sono abrogati».

3.226
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Nell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 11 e 12 sono abrogati».

3.227 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 29 comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "di cui al comma 4, i predetti enti", sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con ridu-

zioni di trasferimenti, a qualsiasu titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodi precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'eonomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.227 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29, comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole da: "non possono procedere" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto. Nel caso di non rispetto del recupero il ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasi titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti. Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodo precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.228
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 29 comma 15, legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: "di cui al comma 4, i predetti enti", sostituire il testo sino alla fine del comma, con le seguenti parole: "sono tenuti a recuperare nel bilancio dell'anno successivo lo scarto finanziario rispetto all'obiettivo di disavanzo relativo all'anno di riferimento del patto.

Nel caso di non rispetto del recupero il Ministero dell'economia e delle finanze può procedere direttamente al recupero dello scarto con riduzioni di trasferimenti, a qualsiasu titolo dovuti, o di compartecipazioni ai tributi erariali, di pari importo agli scostamenti.

Nell'ipotesi di reiterati comportamenti di non rispetto degli obiettivi di contenimento del disavanzo, la sanzione di cui al periodi precedente possono essere aumentate sino al 10 per cento dello scarto finanziario.

Con regolamento da emanarsi, entro 60 giorni, dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'eonomia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo n. 281 del 1997, sono definiti criteri e modalità per l'applicazione dei rimborsi e delle sanzioni».

3.229

BRUNALE, VITALI, CADDEO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è conolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis *si provvede mediante le seguenti variazioni:*

a) all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;

b) *all'articolo 54, alla Tabella C, voce* Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 delle legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 – Presidenza del Consiglio dei Ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 231.000.

3.230

VITALI, GUERZONI, GASBARRI, BRUNALE

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

*Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma 6-*bis*, valutato in 951 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dalle seguenti disposizioni:*

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 69;

5) articolo 5, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

6) articolo 1, decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

7) articolo 13, decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

8) articolo 9, legge 23 marzo 1983, n. 77.

3.231

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a

151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2003 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calocolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1999, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.232

MORO, VANZO, FRANCO Paolo, PIROVANO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.233

GRILLOTTI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo

della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.234

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comunica della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotta di 743 milioni di euro; in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.235

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, parti a 151 milioni di euro, dericante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.236
MUZIO, MARINO, PAGLIARULO
Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, parti a 151 milioni di euro, dericante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è confermato anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998,, n. 448.

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (articolo 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.237
GRILLOTTI, DEMASI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo

della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 743 milioni di euro, in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.238

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in misura pari a quelli attribuiti per l'anno 2003 ai sensi dell'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al lordo della riduzione conseguente all'attribuzione a Province e Comuni della compartecipazione al gettito dell'IRPEF.

L'incremento delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente per l'anno 2004 in tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *gli stanziamenti sono ridotti di 178 milioni di euro; il fondo di riserva in Tabella C, rubrica* Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 743 milioni di euro, in Tabella A, rubrica* Ministero dell'interno, *lo stanziamento è ridotto di 30 milioni di euro.*

3.239

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31

della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione sul 2003, è conferito anche per il 2004 ed è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti.

Per l'anno 2004 l'incremento annuale delle risorse, pari a 180 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n. 449 è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, legge 23 dicembre 1998, n. 448».

Conseguentemente in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *il fondo di riserva (art. 9, legge 468 del 1978) è ridotto di 331 milioni di euro per l'anno 2004.*

3.240

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comnma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.241

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'art.31 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.242

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.243

CHIUSOLI, VITALI, GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Conseguentemente, a copertura dei nuovi e maggiori oneri previsti dal presente comma e valutati in complessivi 5 milioni di euro, all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000.

3.244

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 è confermato l'incremento del contributo destinato alle unioni di comuni per l'esercizio in forma congiunta dei servizi di polizia locale, destinati a finalità di investimento, di cui all'articolo 31, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n 289.».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 5 milioni di euro.*

3.245

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole: "Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo stato"».

3.246

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 31 comma 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 alla fine del comma aggiungere le seguenti parole "Il calcolo delle somme dovute dagli Enti Locali ai fini del recupero è compensato con le somme che gli Enti locali a qualunque titolo devono avere dallo Stato"».

3.247

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002,n. 289, è di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.248

BASTIANONI, GIARETTA, DETTORI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10;
2005: – 10.

3.249

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.250

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Il fondo di cui all'articolo 74 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e

2005. Le somme inutilizzate per l'anno 2003 e quelle eventualmente inutilizzate per gli anni 2004 e 2005 sono mantenute in bilancio e possono essere utilizzate nell'anno successivo.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma1, nella tabella B richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000.

3.251
TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 dopo le parole: "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole: "e alle associazioni senza scopo di lucro".

3.252
GUBERT
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-*bis.* All'articolo 80, comma 37, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco" si aggiungono le parole" e alle associazioni senza scopo di lucro".».

3.253
MICHELINI, ANDREOTTI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN, PEDRINI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* All'articolo 80, comma 37 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole "associazioni pro-loco", aggiungere le parole "e alle associazioni senza scopo di lucro"».

3.254

BETTAMIO, IERVOLINO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Il commissario *ad acta* di cui all'articolo 86,comma 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 affida il completamento della realizzazione delle opere di cui all'articolo 86, comma 2».

3.255

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, aggiungere in fondo le seguenti parole: "Le disposizioni di cui al periodo precedente si estendono altresì a tutte le associazioni popolari musicali."».

Conseguentemente alla tabella A di cui all'articolo 54, comma1, ridurre gli importi del Ministero dell'economia e delle finanze *fino al conseguimento della copertura dei maggiori importi recati dall'emendamento.*

3.256

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

«6-*bis*. All'articolo 2,comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) aggiungere dopo la lettera *t)*, le seguenti lettere:

"*tt)* insediamento isolato: un insediamento di non più di 500 abitanti per comune o insediamento con un adensità abitanti superiore a cinque abitanti per chilometro quadrato; un insediamento distante almeno 50 km dal più vicino centro urbano che conti almeno 250 abitanti per chilometro quadrato, o di difficile accesso stradale dai più vicini centri urbani per le avverse condizioni metereologiche durante una rilevante parte dell'anno;

ttt) insediamenti montani: un insediamento ricompresso all'interno di un comune montano, così come definito dall'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane)".

6-*ter*. All'articolo 3, del decreto legislativo n. 36/2993, aggiungere dopo il comma 2, il seguente comma:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano, altresì, alle discariche per rifiuti inerti, di titolarità publica, in cui vengano smaltiti esclusivamente i rifiuti inerti, così come definiti al precedente articolo 2, comma 1, lettera *e)*, ubicate nelle aree definite come insediamenti isolati e insediamenti montani al precedente articolo 2, comma 1 lettere *tt)* e *ttt*)».

3.257

NOVI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. All'articolo 109, comma 3 bis, del TUIR, dopo le parole "le spese e gli altrti componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altri attività, sono deducibili per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi" sono aggiunte le seguenti: "escluse le liberalità"; per i costi sostenuti sugli immobili utilizzati promiscuamente è deducibile un importo determinato secondo il criterio indicato nel periodo precedente"».

3.258

MORO, FRANCO Paolo, VANZO

Accantonato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore con 3000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.259

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro:».

Conseguentemente in tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.260

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti è concessso un contributo a carico del bilancio ddello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valer sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti.».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.».*

3.261

EUFEMI, IERVOLINO

Ritirato

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Gli impreditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell'anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea imposssibilità dell'imprenditore artigiano all'espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell'iscrizione all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.».

Conseguentemente all'articolo 54 al comma 2 tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2. 1. 2. 1. Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 319; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502,; 8.1.2.1. Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645)

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

3.262
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stati stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsiti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.*

3.263
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l' Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione triennale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, 60.000.000 di euro, 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su richiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui

al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi associativi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati».

Conseguentemente in tabella A, Ministero del lavoro, *gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006.*

3.264

FABRIS, DENTAMARO FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. A partire dall'anno 2004 il gettito dell'addizionale all'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.265

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizion di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione d'impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsiti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.266

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Conseguentemente alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.*

3.267

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro.».

Conseguentemente in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.268

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.269 (v. testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *nella voce regolazioni debitorie, sono ridotti di 30 milioni di euro.*

3.269 (testo 2)

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI, MARINO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Ai fini del riequilibrio del finanziamento dei contributi dovuti alle Unioni e fusioni di Comuni per gli anni pregressi, sono stanziati 30 milioni di euro».

Conseguentemente gli stanziamenti previsti in Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, sono ridotti di 30 milioni di euro.

3.270

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente in Tabella A rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.271

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. 1. Al fine di incentivare la programmazione, la costituzione, l'avviamento e lo sviluppo dei processi associativi volontari per la gestione associata di servizi e funzioni comunali, come le Unioni tra Comuni di minore dimensione demografica, è istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo per l'Associazionismo Intercomunale Volontario - di seguito denominato FAIV, dotato di una previsione annuale delle risorse e determinata, per gli anni 2004, 2005, 2006, rispettivamente in 55.000.000 di euro, di 60.000.000 di euro e di 65.000.000 di euro.

2. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, adotta con proprio decreto, i criteri per l'utilizzo del FAIV.

3. Ogni tre anni, su ruchiesta della Conferenza Stato - Città ed Autonomie locali, si può procedere alla revisione del decreto ministerilae di cui al comma 2, al fine di adeguarne i criteri di funzionamento e di finanziamento in base alle necessità di sviluppo dei processi assocaitivi di cui al comma 1.

4. Le Regioni concorrono con contributi propri ad incentivare le esperienze associative di cui al primo comma sentiti gli Enti locali interessati».

Conseguentemente in Tabella A, Ministero del lavoro, *gli stanziamenti sono ridotti di 55 milioni di euro per l'anno 2004, di 60 milioni di euro per l'anno 2005 e di 65 milioni di euro per l'anno 2006.*

3.272

GRILLOTTI, DEMASI

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attrubuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *è ridotto di 112 milioni di euro.*

3.273

GRILLOTTI, DEMASI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* A partire dall'anno 2004 il gettito addizionale comunale all'Irpef è versato direttamente all'ente locale.

Entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e d'intesa con la Conferenza Stato Città, determina modalità e criteri per la riscossione diretta».

3.274

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che faccaino capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i Comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonchè, per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti stipulati per l'esercizio della prorpria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue i seguenti importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.275

BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, GARRAFFA

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito d'imposta

pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze*, ridurre come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.276

GARRAFFA, BARATELLA, CADDEO, MACONI, CHIUSOLI, MARITATI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* A decorrere dal 2004, le giacenze di magazzino nel settore del commercio al dettaglio e all'ingrosso di calzature, abbigliamento ed accessori della moda ed ottica sono svalutate ai fini fiscali, il primo anno dopo l'acquisto di 1/3, ilsecondo anno di 2/3.».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre come segue i seguenti importi previsti:*

2004: – 20.000;
2005: – 20.000;
2006: – 20.000.

3.277

GIARETTA, BASTIANONI, TOIA, D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore librario situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che faccoano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonchè per gli anni 2004 e 2005, l'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, Ministero dell'economia e delle finanze, *ridurre gli importi:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.278 (v. testo 2)
BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO, GIARETTA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.278 (testo 2)
BASTIANONI, CASTELLANI, COVIELLO, GIARETTA
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Al fine di promuovere l'ammortamento dei mezzi strumentali e l'accesso alle nuove tecnologie connesse all'esercizio delle proprie funzioni è concesso in credito d'imposta agli agenti e rappresentanti di commercio. Con decreto del ministro delle attività produttive, e di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati

i beni strumentali ai quali si applicano le previsioni del presente comma. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, con le modalità e i criteri degli aiuti de minimis di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione. Il credito d'imposta non è rimborsabile e non limita il diritto di rimborso d'imposta spettante ad altro titolo».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.279

VITALE, BRUNALE, BATTAGLIA Giovanni

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo Nazionale Ordinario per gli Investimenti».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto legislativo n. 303 del 1999. Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri - cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 112.000.

3.280

CHIUSOLI, VITALE, CADDEO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis.* Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti l'esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 25.000.

3.281
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*quater*. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, secondo quanto stabilito dall'Accordo fra Governo, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano dell'8 agosto 2001, pubblicato nalle gazzetta ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, ed in via aggiuntiva rispetto alle risorse nello stesso concordate sono posti a carico del Bilancio dello Stato gli oneri per il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza sanitaria dei cittadini extracomunitari regolarizzati ai sensi della legge 30 luglio 2001 n. 189.

L'onere di cui al precedente comma è quantificato in 975 milioni di euro annui per gli anni 2004-2005-2006».

Conseguentemente le relative somme sono individuate riducendo per l'importo di 575 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.10.04 «Fondo di riserva per le spese liberatorie e d'ordine», per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.2 «Altri fondi di riserva» e per l'importo di 200 milioni di euro l'U.P.B. 4.1.5.9 «Fondo speciale» dello Stato di Previsione del Ministero dell'economia e delle finanze del disegno di legge del Bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale.

3.282
IOVENE, TOIA, MARTONE, BEDIN, BONFIETTI, PIATTI
Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le indennità percepite dai volontari impegnati all'estero dalle Organizzazioni non Governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 10.000;
2005: – 10.000;
2006: – 10.000.

3.283

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Accantonato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

Conseguentemente, il fondo di riserva previsto in Tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze è ridotto di 112 milioni di euro.

3.284

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Le somme che i comuni trasferiscono alle Unioni di Comuni per la gestione associata di servizi e funzioni non sono computate ai fini del calcolo di verifica del rispetto del Patto di stabilità».

Conseguentemente, alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004 gli stanziamenti sono ridotti di 5 milioni di euro.

3.285

MUZIO, MARINO, PAGLIARULO

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle Unioni di Comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro».

Conseguentemente, in Tabella A, rubrica Ministero dell'interno, *lo stanziamento 2004 è ridotto di 25 milioni di euro.*

3.286

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per tutelare e salvaguardare gli operatori del settore libraio situati nei centri storici e che non siano appartenenti a catene editoriali o che facciano capo ad organizzazioni di distribuzione editoriale, i comuni possono prevedere l'assegnazione di contributi per gli oneri di locazione dei locali commerciali. Ai medesimi soggetti è riconosciuto un ammortamento pari al 150 per cento degli oneri di locazione sostenuti nell'anno solare, nonché, per gli anni 2004 e 2005, I'esenzione dell'imposta di registro relativa ai contratti di locazione stipulati per l'esercizio della propria attività».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

3.287

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di favorire la tutela della salute dei non fumatori, i pubblici esercizi, definiti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di un anno, usufruiscono di un credito di imposta pari al 10 per cento dei costi sostenuti per la realizzazione di impianti per la ventilazione ed il ricambio d'aria».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.288 (v. testo 2)

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-*ter*. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

3.288 (testo 2)

ROLLANDIN, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Per i comuni montani con meno di 1.000 abitanti e per i centri abitati con meno di 800 abitanti ricadenti in comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni, la determinazione del reddito d'impresa per attività artigiane, commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 80.000 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

6-*ter*. Le imprese operanti nei comuni di cui al comma 1 che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature, possono avvalersi di un credito di imposta pari al 10 per cento del valore

dei nuovi investimenti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione delle Comunità europee».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A per l'anno 2004, gli stanziamenti delle varie rubriche sono proporzionalmente ridotti, escluse le regolazioni debitorie, fino a concorrenza dell'onere.

3.289

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, ANDREOTTI, PEDRINI, FRAU

Respinto

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. L'energia elettrica prodotta nei territori montani da piccoli generatori comunque azionati, quali aerogeneratori, piccoli gruppi elettrogeni, piccole centraline idro-elettriche, impianti fotovoltaici, con potenza elettrica non superiore a trenta kilowatt, o da gruppi elettrogeni funzionanti a gas metano biologico, è esentata dalla relativa imposta erariale sul consumo. È inoltre esente da qualsiasi imposta la produzione energetica derivante da biomasse prodotte nei medesimi ambiti».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A ridurre come segue l'accantonamento relativo alla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 15.000;
2005: – 15.000;
2006: – 15.000.

3.0.1

GIARETTA, BASTIANONI, DETTORI

Accantonato

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio)

1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, una quota pari al 36 per cento delle spese sostenute sino ad un importo massimo delle

stesse di 100.000 euro ed effettivamente rimaste a carico del contribuente, per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *a), b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere *b), c)* e *d)* dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o detenute e sulle loro pertinenze, nonché per tutti gli interventi di bonifica dall'amianto. Tra le spese sostenute sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46, per quanto riguarda gli impianti elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, per gli impianti a metano. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta per gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di *handicap* ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, nonché all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari. La stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi limiti, spetta altresì per l'acquisto dei mobili per l'arredamento, degli elettrodomestici e delle attrezzature necessarie per rendere abitabile le singole unità immobiliari. Gli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, ridotte nella misura del 50 per cento. La detrazione compete, altresì, per le spese sostenute per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione.

2. La detrazione stabilita al comma 1 è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, di età non inferiore a 75 e a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in una e tre quote annuali costanti di pari importo.

3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ivi comprese le procedure di controllo in funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni ed integrazioni, prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza dal diritto alla detrazione.

4. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

5. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 le detrazioni previste dai precedenti commi non utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i rimanenti periodi di imposta all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza, con quota parte delle maggiori entrate determinate dalla seguenti disposizioni:

c) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è abrogato;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 50 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere la lettera a).

3.0.2

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. I soggetti di cui all'articolo 3, del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito con modificazioni con la legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono tenuti, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a presentare all'ufficio del territorio competente, con le modalità di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701, denuncia di accatastamento relativa alle unità immobiliari di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139.

2. Gli uffici del territorio, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunicano al comune competente per territorio, le risultanze dell'accatastamento ed i dati dei soggetti dichiaranti.

3. Gli effetti fiscali, derivanti dalle variazioni nell'iscrizione in catasto delle unità immobiliari di cui al comma 1, si applicano dalla data di effettiva perdita dei requisiti di ruralità e comunque non anteriormente alle annualità ancora accertabili per ciascun tributo; per il recupero dell'imposta relativa ad annualità pregresse non si dà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi.

4. I soggetti di cui al comma 1, i cui immobili si trovino nelle condizioni di cui commi da 3 a 6, dell'articolo 9, della legge 30 dicembre 1993, n. 557 e successive modificazioni, debbono presentare idonea documentazione al comune competente comprovante il possesso dei requisiti per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali.

5. I comuni con proprio regolamento, da adottarsi entro i termini per l'approvazione del bilancio, stabiliscono le modalità di applicazione dell'adempimento di cui al comma precedente, prevedendo termini di presentazione della documentazione non inferiori ai 60 giorni dalla data di pubblicazione del regolamento medesimo e, in caso di inosservanza, una sanzione non superiore a Euro 500,00».

3.0.3

DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. Al fine di assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, fino ad un ammontare pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo italiano, di annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e di contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale, è istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Successivamente all'adozione da parte di almeno cinque membri dell'Unione europea di un'imposta equivalente a quella di cui alla presente legge, l'aliquota di cui al comma 1 corretta in maniera tale da essere pari all'aliquota media delle imposte sulle transazioni valutarie istituite dai paesi membri dell'Unione europea.

4. La modifica dell'aliquota di cui al comma 3 viene effettuata a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale sarà verificato che almeno quattro paesi membri dell'Unione europea hanno istituito un'imposta equivalente a quella di cui al comma 1.

5. Le ulteriori modifiche risultanti dalle variazioni delle aliquote verificatesi nei Paesi membri dell'Unione europea sono effettuate il 1° gennaio di ogni anno.

6. L'aliquota media di cui al comma 3 viene calcolata facendo la media aritmetica delle aliquote massime delle imposte equivalenti a quella di cui al presente articolo, in vigore nei paesi membri dell'Unione europea nel corso dell'anno precedente.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le aliquote di cui al presente articolo da applicare in Italia.

8. Il Governo è impegnato a promuovere un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di:

a) estendere ai paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposa di cui al presente articolo;

b) istituire un fondo internazionale, che veda la partecipazione di rappresentanti di Governi anche di paesi non OCSE, di organizzazioni di rappresentanza sociale e di organizzazioni non governative, per la raccolta e la distribuzione del gettito derivante dall'imposta ai fini di cui al comma 1.

9. Per le transazioni valutarie con stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie e pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 3 del presente articolo.

10. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 1, agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, alle misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati e alla lotta alla povertà su scala mondiale».

3.0.4 (v. testo 2)

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.4 (testo 2)

MARTONE, BOCO, RIPAMONTI, CORTIANA, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge 3 gennaio 1981, n. 7 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.5 (v. testo 2)

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4».

3.0.5 (testo 2)

MARTONE, IOVENE, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TONINI, TOIA, BEDIN, MANZIONE, RIGONI, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO, GIARETTA

Respinto

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 500.000;
2005: + 1.000.000;
2006: + 1.500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.6 (v. testo 2)

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 300.000;
2005: + 500.000;
2006: + 500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.

5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione;

d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.».

3.0.6 (testo 2)

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Respinto

Alla Tabella C, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei paesi in via di sviluppo, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: + 300.000;
2005: + 500.000;
2006: + 500.000.

*Conseguentemente, dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie)

1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine, la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.

2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:

a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;

b) transazioni intracomunitarie;

c) esportazione od importazione di beni e servizi;

d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;

e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.

3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali, al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.

4. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori, titoli o strumenti finanziari comunque denominati;

b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;

c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1 con le norme del diritto comunitario, nonché l'ammonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri Paesi per evitare la doppia imposizione».

3.0.7

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI, MARITATI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere i seguenti:*

«Art. 3-*bis*.

(Sgravi fiscali per imprese in crisi)

1. Ai fini del presente articolo si intendono per:

a) "aree sottoutilizzate" le aree di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n.289;

b) "fondo" o "fondi" i fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;

c) "imprese in crisi" le società di capitali il cui stato di crisi sia stato dichiarato con decreto a norma del comma 6;

d) "mercato regolamentato": i mercati di strumenti finanziari autorizzati dalla Consob ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);

e) "periodo di crisi" il periodo di tempo compreso tra la data di inizio e quella di fine dello stato di crisi, incluso l'eventuale rinnovo;

f) "periodo di esenzione" il periodo di tempo, al massimo coincidente con il periodo di crisi, durante il quale i Fondi possono usufruire dei benefici di cui alla presente legge;

g) "titoli" le quote, azioni ed obbligazioni convertibili di imprese in crisi;

h) "valore del patrimonio netto del fondo": il valore delle quote desunto dai prospetti di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 5 della legge 14 agosto 1993, n. 344, relativi alla fine dell'anno.

2. Il risultato di gestione dei Fondi, di cui al comma 3, che investano in titoli di imprese in crisi, è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende in crisi per l'intero periodo di crisi.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il risultato di gestione dei Fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del Fondo investita in titoli di imprese in crisi alla fine del periodo di esenzione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del Fondo all'inizio del periodo di esenzione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

4. All'inizio del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi di cui al comma 5;

b) al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la dichiarazione dello stato di crisi, qualora al momento della dichiarazione i titoli fossero già in proprietà del fondo;

negli altri casi è calcolato:

a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione dello stato di crisi;

b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione dello stato di crisi i titoli fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di esenzione, il valore del patrimonio netto del Fondo investito in titoli di imprese in crisi è calcolato:

a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine dello stato di crisi;

b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. Ai fini della presente legge, un'impresa può chiedere la dichiarazione dello stato di crisi, con le modalità di cui al comma 6, in presenza di una temporanea difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni e qualora vi siano comprovate possibilità di risanare l'impresa.

7. La domanda di dichiarazione di stato di crisi, approvata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione o di Gestione dell'impresa, è inviata al Ministro delle attività produttive corredata da una relazione giurata sottoscritta dal legale rappresentante della società da cui risultino:

a) l'andamento delle perdite;

b) la diminuzione del fatturato;

c) l'andamento delle scorte;

d) l'andamento della capacità produttiva rispetto alle vendite medie degli ultimi otto anni;

e) l'aumento dell'indebitamento e degli oneri da interessi.

8. La domanda di cui al comma 6 è corredata altresì da un piano di ristrutturazione che contenga almeno le seguenti informazioni:

a) piano economico finanziario relativo alla strategia di ristrutturazione dell'impresa per i successivi otto anni, anche in considerazione dell'evoluzione di mercato attesa;

b) descrizione delle possibili conseguenze economiche e sociali a livello regionale e/o nazionale, della scomparsa dell'impresa e dell'esecuzione del piano di ristrutturazione;

c) verbale della concertazione con i sindacati più rappresentativi a livello nazionale in merito alla ristrutturazione prevista.

9. Entro 30 giorni dalla domanda di cui al comma 6, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, provvede alla dichiarazione dello stato di crisi dell'impresa, definendo altresì la data di inizio e di fine del periodo di crisi.

10. La durata del periodo di crisi non può essere superiore ai quattro anni; la dichiarazione dello stato di crisi può essere rinnovata una sola volta, su richiesta dell'impresa, con le modalità di cui al comma 6.

11. Se il Fondo di cui al comma 2 dopo la fine dello stato di crisi senza dichiarazione d'insolvenza, intende cedere le partecipazioni detenute nell'impresa in crisi, tali partecipazioni sono offerte in prelazione, a parità di condizioni, ai soggetti iscritti nel libro soci alla data della dichiarazione dello stato di crisi, in proporzione ai titoli ceduti al Fondo.

12. L'offerta in prelazione di cui al comma 11 deve essere depositata presso l'Ufficio del Registro delle imprese. Per l'esercizio della prelazione il Fondo concede un termine non superiore a cinque giorni a decorrere dalla pubblicazione dell'offerta.

13. Il diritto di prelazione sulle azioni o quote della società in crisi può essere escluso con patto tra l'alienante la partecipazione ed il Fondo acquirente.

14. I Fondi di cui al comma 1 che intendano investire in titoli di imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, possono richiedere un contributo ad un Fondo speciale, istituito presso il Ministero delle attività produttive. Tale contributo copre, in misura non superiore al 50 per cento, il costo documentato delle attività di selezione di titoli e la valutazione dei piani di ristrutturazione e di sviluppo, nonché le necessarie analisi di mercato.

15. Il citato Fondo speciale presso il Ministero delle attività produttive, può altresì erogare contributi, su domanda, a imprese in crisi che abbiano sede legale nelle aree sottoutilizzate da non meno di 12 mesi antecedenti la dichiarazione dello stato di crisi, per il finanziamento delle seguenti attività:

a) certificazioni di bilancio;

b) ristrutturazioni di bilancio;

c) elaborazione del piano economico-finanziario;

d) consulenza per eventuali cessioni o ampliamenti tramite fusioni e acquisizioni;

e) consulenza tecnico-finanziaria per elaborare progetti di sviluppo dell'impresa volti a favorire l'accesso di Fondi in grado di offrire competenze complementari a quelle dell'imprenditore;

f) assistenza all'emissione di prestiti con contenuti azionari sotto forma di diritti di conversione e opzione.

16. Per le medesime finalità, il contributo di cui ai commi 14 e 15 può essere erogato a titolo di cofinanziamento di agevolazioni e programmi di finanziamento dell'Unione europea e di contributi previsti da leggi regionali.

17. Per il finanziamento delle norme di cui ai commi 14 e 15, il Fondo speciale istituito presso il Ministero delle attività produttive ha una dotazione iniziale pari a 5 milioni di euro.

18. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

7) articolo 13, decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3.0.7a

SALERNO, DEMASI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decrweto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1 e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a*)».

3.0.8

MARINI, CREMA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a)*"».

3.0.9

TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. Nell'articolo 11, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono inoltre ammesse in deduzione le spese per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato che, alla fine di ciascun periodo di imposta, realizza un incremento della base occupazionale rispetto a quella rilevata nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003".

2. L'incremento della base occupazionale di cui al comma 1 si realizza se, alla fine di ciascun periodo d'imposta, il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati su base annuale supera il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 ed il 30 settembre 2003. In tal caso la deduzione delle spese per il personale assunto compete in ragione dell'incremento realizzato.

3. Ai fini di quanto disposto nel comma precedente i lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro parziale si assumono in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Inoltre l'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate a collegate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 30 settembre 2003.

5. Nell'articolo 11, comma 4-*bis*.1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Ai fini del computo del numero di lavoratori dipendenti per i quali spetta la deduzione di cui al presente comma non si tiene conto del personale assunto di cui al comma 1, lettera *a)*"».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000;
2005: – 300.000;
2006: – 300.000.

3.0.10
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno dell'occupazione)

1. L'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera *b)*, numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2003, dei 40% del loro ammontare nel 2006;"».

3.0.11 (v. testo 2)
CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. L'articolo 4, comma 2, della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente: "Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".

2. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: 'fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.11 (testo 2)

CHIUSOLI, CADDEO, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, TURCI, PASQUINI, GUERZONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Diminuzione del carico fiscale sulle piccole e medie imprese)

1. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: "fino ad un massimo di cinque", con le seguenti: 'fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.12

FRANCO Paolo, MORO

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834, 91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909, 91 ma non euro 180.984,91".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.

Conseguentemente il Ministro dell'economia e delle finanze *può disporre con propri decreti, entro il 31 marzo 2004, l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sui tabacchi, prevista dal comma 1, dell'articolo 28 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.*

3.0.13

MARINI, CREMA

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno delle PMI)

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

3.0.14

TURCI, BONAVITA, CADDEO, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Misure a sostegno delle PMI)

1. Nell'articolo 11, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

"4-*bis*. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a)* ad *e)*, sono ammessi in deduzione, fino a concorrenza, i seguenti importi:

a) euro 10.000 se la base imponibile non supera euro 180.759,91;

b) euro 7.500 se la base imponibile supera euro 180.759,91 ma non euro 180.834,91;

c) euro 5.000 se la base imponibile supera euro 180.834,91 ma non euro 180.909,91;

d) euro 2.500 se la base imponibile supera euro 180.909,91 ma non euro 180.984,91.».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, *voce* – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle Entrate – capp. 3890, 3891) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 350.000;
2005: – 350.000;
2006: – 350.000.

3.0.15

TURCI, CADDEO, BONAVITA, GUERZONI, BRUNALE, PASQUINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Al comma 4-*bis*.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come modificato dall'articolo 5, comma 2, lettera

e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sostituire le parole: «fino ad un massimo di cinque», con le seguenti: «fino ad un massimo di nove».

Conseguentemente all'articolo 54 alla Tabella C, rubrica. Ministero dell'economia e delle finanze, *voce:* – decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 – articolo 70, comma 2, Finanziamento agenzie fiscali (Agenzia delle entrate) (6.1.2.8 Agenzia delle entrate – capp. 3890, 3891), *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 150.000;

2005: – 150.000;

2006: – 150.000.

3.0.16

MORO, FRANCO Paolo

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.

Conseguentemente, il Ministro delle finanze *può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.*

3.0.16 (testo 2)

MORO, FRANCO Paolo

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive)

1. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 4-*bis*.1 le parole "euro 2.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 4.000".

2. A compensazione totale del minore gettito IRAP, alle Regioni sono attribuiti maggiori trasferimenti erariali».

Conseguentemente, il Ministro delle finanze può disporre con proprio decreto da emanarsi entro il 31 marzo 2003 l'aumento delle aliquote delle accise sui tabacchi e sui prodotti superalcolici in misura tale da assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 90 milioni di euro.

3.0.17

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. La lettera *d)*, del comma 2, dell'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituita dalla seguente:

d) determinazione della tariffa, comprensiva dell'eventuale uso di aree comunali, con criteri di ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto ambientale in modo che il gettito risultante non ecceda di oltre il 100% quello conseguito in applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità nell'anno solare antecedente l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta con il canone».

3.0.18

BATTISTI, FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Alla lettera *g)* del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'occupazione abusiva può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile";

2. Alla lettera *e)* del comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini della procedura, il verbale di accertamento dell'installazione dei mezzi pubblicitari non autorizzati o delle affissioni abusive può essere redatto e sottoscritto, con gli effetti di cui all'articolo 2700 del codice civile, anche dai dipendenti dei soggetti affidatari della gestione delle attività, anche istruttorie, in base ad apposito provvedimento nominativo del funzionario responsabile"».

3.0.19

ANGIUS, TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE, PIZZINATO

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si

applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.».

Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante le maggiori entrate recate dalla seguente disposizione:

a) sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

1) articolo 26, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) articolo 26-*ter*, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

3) articolo 27, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre, 1973, n. 600;

4) articolo 5, decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

5) articolo 2, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239;

6) articolo 13, decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239.

3.0.20

TURCI, CADDEO, PASQUINI, BONAVITA, BRUNALE

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di trattamento di fine rapporto)

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-*bis*. Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002)".

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1º gennaio 2003.

3. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

"1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002;

1-*bis*. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

1-*ter*. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342".

4. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, le parole: "33,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "36,9 per cento".

5. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«b) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1º gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi;».

3.0.21
GUERZONI, CADDEO
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 29 della legge 13 maggio 1999, n. 133, il tasso di cui al comma 1 del medesimo articolo, tenuto conto dell'andamento dei tassi di riferimento applicati ai mutui di edilizia agevolata nell'ultimo quinquennio è fissato nella misura del 7 per cento comprensiva della commissione di rinegoziazione. In deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto ministeriale 24 marzo 2000, n. 110, il tasso di cui al presente comma è applicato senza effetti novativi, ai mutui in corso di ammortamento all'entrata in vigore della presente legge, a decorrere dalla semestralità in scadenza successivamente al 1° gennaio 2004.

2. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.».

3.0.22
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la

promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione e consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

3.0.23 (v. testo 2)

CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

3.0.23 (testo 2)
CHIUSOLI, MACONI, BARATELLA, GARRAFFA, GUERZONI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Detrazioni per oneri)

1. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, all'articolo 13-*bis*, comma 1, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) le erogazioni in denaro, e il costo specifico o, in mancanza, il valore stimato dei beni ceduti gratuitamente, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a 33.000 euro, a favore di soggetti proponenti iniziative ad alto contenuto di innovazione, articolate in forma progettuale in modo coerente e congruo, di particolare interesse scientifico e di rilevante potenzialità applicativa nell'industria o nei servizi, sostenute da ciascuna delle piccole o medie imprese costituite in consorzi o comunque in forma associata, potenziali utilizzatrici dell'innovazione"».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella 4, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2004: – 80.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

3.0.24
BASTIANONI, GIARETTA, TOIA, BAIO DOSSI, D'ANDREA, SOLIANI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Detraibilità di spese per frequenza di corso di istruzione secondaria e universitaria)

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è sostituita dalla seguente:

e) le spese per frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria, ivi compresi i corsi di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio

1999, n. 144, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro In ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.25
MORO, FRANCO Paolo
Ritirato

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di detrazioni per carichi di famiglia)

1. All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, alla lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole "che conviva" sono aggiunte le seguenti: "e abbia la residenza in Italia".

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, è autorizzato a fissare le modalità per gli accertamenti dell'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal presente articolo, che danno diritto alle detrazioni per figli a carico».

3.0.26 (v. testo 2)
BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)

1. In attesa della piena attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui

base imponibile è rinconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

a) imposta di registro;
b) imposta ipotecaria;
c) imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali. A decorrere dall'assunzione delle funzioni catastali da parte dei comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, tale riduzione opera fino al 75 per cento degli importi.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge».

3.0.26 (testo 2)
BATTISTI, DE PETRIS, ZANDA, GIARETTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Devoluzione ai comuni del gettito dei tributi sul reddito e sul patrimonio immobiliare)

1. In attesa della piena attuazione dei princìpi del federalismo fiscale, di cui all'articolo 119 della Costituzione, con riferimento ai tributi la cui base imponibile è rinconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare, a decorrere dall'anno 2004 è disposta la devoluzione ai comuni del gettito delle seguenti imposte:

a) imposta di registro;
b) imposta ipotecaria;
c) imposta catastale.

2. Il gettito delle imposte, ad eccezione della quota di cui al comma 3, è ripartito ai comuni in proporzione diretta all'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei dati rinvenibili presso l'Agenzia del territorio.

3. Una quota non superiore al 35 per cento del gettito delle imposte di cui al comma 1 è ripartita tra i comuni in proporzione diretta al numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

4. Il trasferimento ai comuni del gettito delle imposte di cui al comma 1 comporta la corrispondente riduzione dei trasferimenti statali.

5. All'attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entra in vigore della presente legge».

3.0.27 (v. testo 2)

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Strato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali e, a decorrere dall'assunzione ed esercizio delle funzioni catastali da parte dei Comuni, in proprio o attraverso forme associative intercomunali, con una riduzione pari al 75 per cento dei medesimi importi».

3.0.27 (testo 2)
FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI, RIPAMONTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Strato-città ed autonomie locali, un regolamento per la devoluzione ai Comuni del gettito dei seguenti tributi la cui base imponibile è riconducibile al reddito o al patrimonio immobiliare:

imposta di registro
imposta ipotecaria
imposta catastale

2. Il gettito viene ripartito in proporzione diretta dell'ammontare della base imponibile calcolata secondo i criteri dell'imposta comunale sugli immobili, sulla base dei più recenti dati disponibili presso l'Agenzia del Territorio, ad eccezione di una quota, non superiore al 35 per cento del gettito che viene ripartita tra i Comuni in proporzione diretta del numero di unità immobiliari iscritte in catasto.

3. Il minore gettito conseguente sarà compensato con pari riduzione dei trasferimenti statali».

3.0.28
PIATTI, MURINEDDU, FLAMMIA, BASSO, VICINI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 9, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, così come modificato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"*a)* il fabbricato deve essere utilizzato:

1) dal soggetto titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno anche se trattasi di utilizzazione ad uso abitativo diverso dall'abitazione principale;

2) dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno cui l'immobile è asservito;

3) dai familiari conviventi a loro carico risultanti dalle certificazioni anagrafiche;

4) da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali;

5) da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura;

6) da uno dei soci della società semplice che conduce il fondo.".

b) al comma 3 la lettera b) è soppressa;

c) al comma 3 lettera d), le parole «il volume di affari derivante» sono sostituite dalle seguenti: «il volume delle cessioni derivante»;

d) al comma 3 dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"*e*-bis) per l'accatastamento delle nuove costruzioni prive dei requisiti di ruralità di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, ovvero delle costruzioni già censite al catasto terreni per le quali non sussistono i suddetti requisiti, si applicano le disposizioni per la conservazione del catasto edilizio urbano. Le stesse disposizioni si applicano anche ai fabbricati destinati ad uso diverso da quello abitativo, che non presentano i requisiti di ruralità di cui al successivo comma 3-*bis.* In attesa dell'istituzione delle microzone di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, i fabbricati di abitazione che hanno perso il requisito della ruralità sono censiti nella categoria A/4 se costruiti prima del 1945 ed A/3 per quelli costruiti dopo tale data.".

e) il comma 3-*bis,* è sostituito dal seguente:

«3-*bis.* Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola e destinate:

a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli;

c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione;

d) al ricovero degli animali;

e) all'agriturismo;

f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti nel rispetto della normativa in materia di collocamento;

g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zone di montagna;

h) ad uso ufficio dell'azienda agricola;

i) alla manipolazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli anche se conferiti dai soci a cooperative o società.".

I) dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*ter*. Le costruzioni rurali di cui al comma 3-bis sono censite nella categoria catastale 'D/10 – Fabbricati per funzioni produttive connesse all'attività agricola', senza attribuzione di rendita, a condizione che le caratteristiche di destinazione e tipologiche siano tali da non consentire, senza radicali trasformazioni, una destinazione diversa da quella per la quale sono state originariamente costruite. Per l'accatastamento dei fabbricati strumentali, in quanto pertinenze del terreno sul quale insistono, si applicano le disposizioni per la conservazione dei catasto dei terreni.".

2. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139, i commi 2, 4 e 5 sono soppressi.

3. All'articolo 9, comma 6, primo periodo, del decreto-legge del 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, le parole "purché risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c), d)* ed *e)*" sono sostituite dalle seguenti: «purchè risultino soddisfatte le condizioni previste dal comma 3, lettere *a), c)* ed *e)*".

4. All'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 7 ed 8 sono soppressi;

b) il comma 9 e sostituito dal seguente:

"9. Per le variazioni nell'iscrizione catastale dei fabbricati già rurali che non presentano più i requisiti di ruralità, di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 non si fa luogo alla riscossione del contributo di cui all'articolo 11 della legge 28 gennaio 1977 n. 10, né al recupero di eventuali tributi attinenti al fabbricato ovvero al reddito da esso prodotto per i periodi di imposta anteriori al 1° gennaio 2003 per le imposte dirette e al 1° gennaio 2004 per le altre imposte e tasse e per l'imposta comunale sugli immobili, purchè detti immobili vengano dichiarati al catasto entro il 31 dicembre 2004 con le modalità previste dalle norme di attuazione dell'articolo 2, comma 1-*quinquies* e 1-*septies* del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Non si fa luogo al rimborso delle somme riferite a tributi e contributi già versati."».

Conseguentemente alla tab. A, Ministero dell'economia e finanze, *ridurre dei seguenti importi:*

2004: – 8.000;

2005: – 8.000;

2006: – 8.000.

3.0.29
CICCANTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'Imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1º gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zolle conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.30
FRANCO Paolo, MORO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i fabbricati riconosciuti rurali ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito in

legge 26 febbraio 1994, n.. 133, appartenenti a cooperative agricole e loro consorzi, strumentali ad attività agricole, si intendono non assoggettati all'imposta comunale sugli immobili».

3.0.31

PICCIONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente;*

«Art. 3-*bis*.

(Esenzione dei fabbricati ubicati nelle aree montane e rurali dall'imposta comunale sugli immobili)

1. Al fine di favorire il mantenimento e la conservazione dei fabbricati rurali di tipo tradizionale, i comuni individuati ai sensi della legge 31 gennaio 1994, n. 97, a decorrere dal 1º gennaio 2004, possono disporre l'esenzione dalla imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per i fabbricati rurali ubícati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole.

2. L'esenzione di cui al comma 1 può essere altresì disposta dai comuni per i fabbricati, ubicati su fondo agricolo, anche se non più destinati ad attività professionali agricole, siti nelle zone conformi alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1260/l999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, come indicate dalla Decisione della Commissione 2000/530/CE del 27 luglio 2000.

3. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è deliberata dal comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo.

4. Per l'anno 2004 la deliberazione di cui al comma 3 è adottata entro il 31 marzo 2004.

5. L'esenzione di cui ai commi 1 e 2 è fruibile a condizione che i fabbricati mantengano la destinazione rurale».

3.0.32
CICCANTI
Accantonato

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d),* legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi syanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003, n. 23 del 2003 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è proprogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *f),* legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.33
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. I versamenti effettuati con il modello F24 entro il 15 novembre 2002, utilizzando in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000, ed accettati dagli istituti di credito, sono validi e non danno luogo a recupero di imposte nè ad applicazione di sanzioni e di interessi».

3.0.34

FALOMI, GASBARRI, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. All'articolo 62 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 sono aggiunti i seguenti commi:

"5. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o di irrogazioni delle sanzioni, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

6. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti".

2. All'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, sono aggiunti i seguenti commi:

"4. Le controversie concernenti gli avvisi di liquidazione del canone o accertamento dell'indennità, i ruoli, le cartelle di pagamento e le ingiunzioni per la loro riscossione coattiva, sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie, secondo le disposizione del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

5. Gli atti relativi alle controversie già attivate presso la magistratura ordinaria sono inviati d'ufficio alle commissioni di cui al comma precedente, secondo il territorio di competenza, dandone comunicazione alle parti"».

3.0.35

DE PETRIS, FALOMI, GASBARRI, ZANDA, BATTISTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. L'ultimo periodo del comma 3, dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è abrogato».

3.0.36

GUERZONI, VITALI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. È abrogato il comma 1, lettera *a),* dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Motivazione: «Si abroga la sospensione degli aumenti dell'addizionali comunali e regionali all'Irpef».

3.0.37

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Credito d'imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui ala disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle attività produttive. Il medesimo Ministro rende noto la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo

con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale.* A decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle attività produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.38
BASTIANONI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1º gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale. A* decorrere dalla

stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i benefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.39
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

Art. 3-*bis*.

(Credito di imposta per la messa in sicurezza di tabaccai e distributori di carbolubrificanti)

1. Al fine di prevenire il compimento di atti illeciti, a partire dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2004 è concesso un credito d'imposta ai tabaccai ed ai gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti, che acquistano beni strumentali destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti da parte di terzi, da individuare con decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il credito d'imposta è determinato in misura pari al 20 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore a 50 mila euro nel triennio con le modalità e i criteri degli aiuti *de minimis* di cui alla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle imprese. Il credito può essere fatto valere ai fini dell'IVA, dell'IRPEF e dell'IRPEG anche in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. La dichiarazione per l'accesso ai benefici previsti dal presente articolo è presentata agli uffici delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo lo schema approvato ed entro i termini stabiliti dal Ministro delle Attività Produttive. Il medesimo Ministro rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi di cui al presente articolo con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale. A* decorrere dalla stessa data non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere i be-

nefici di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie il Ministro delle Attività Produttive può, con proprio decreto, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze, *diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.40
BASTIANONI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

Art. 3-*bis*.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Minisko delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.»,

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti.*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.41

ROLLANDIN, THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, ANDREOTTI, KOFLER, PETERLINI, BETTA, PEDRINI, FRAU

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e distributori di carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi compreso carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del servizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, nella Tabella A richiamata, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.42

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Norme per la sicurezza di tabaccai e degli esercizi di distribuzione carburanti)

1. Al fine di diminuire i rischi derivanti dal possesso di rilevanti somme di denaro contante, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito ed associazioni nazionali dei tabaccai sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, i pagamenti mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico.

2. In relazione alla convenzione di cui al comma 1, agli istituti di credito è riconosciuto un credito d'imposta pari al costo del servizio bancario agevolato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione delle presenti norme.

3. Al medesimo fine di cui al comma 1, con apposita convenzione stipulata tra istituti di credito, associazioni nazionali dei gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti e società petrolifere, sono definite le condizioni agevolate per favorire, da parte dell'utenza, il pagamento del servizio di rifornimento mediante carta di credito, bancomat o altro mezzo di pagamento elettronico, ivi comprese carte di pagamento carburante emesse da società petrolifere o da società autostradali.

4. La misura di cui al comma 3 costituisce integrazione al Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti approvato con decreto ministeriale del Ministro delle attività produttive 31 ottobre 2001. Alla copertura del costo del ser-

vizio bancario si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la ristrutturazione della rete di distribuzione carburanti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 1, nella tabella A richiamata, rubrica, Ministero dell'economia e delle finanze. *Diminuire come segue gli importi previsti:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.43

BASTIANONI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Interventi in favore del turismo)

1 . Alla tabella A/II allegata al D.P.R. 26-10-1972 n. 633 è aggiunto il seguente numero:

"41-*quinquies)* prestazione di servizi resi nell'ambito del settore del turismo, ivi compresa la ristorazione e la gestione di stabilimenti balneari".

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

3.0.44
NOCCO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

I versamenti effettuati con il modello F24 entro il 15 novembre 2002, utilizzando in compensazione il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000 n.388, ed accettati dagli istituti di credito, sono validi e non danno luogo a recupero di imposte né ad applicazione di sanzioni e di interessi».

3.0.45
NOCCO
Accantonato

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

Per i soggetti di cui all'articolo 62, comma 1, lettera *d)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289 che, entro il termine di cui all'articolo 8, comma 1-*ter*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, hanno ricevuto comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate del diniego del contributo di cui al comma 1 del predetto articolo 8 per esaurimento dei fondi stanziati, e che, per effetto della deliberazione 25 luglio 2003 n. 23/03 del Comitato interministeriale di programmazione economica, hanno successivamente ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate comunicazione della concessione del contributo medesimo, il termine per l'avvio della realizzazione dell'investimento, di cui all'articolo 8, comma 1-*bis*, legge 23 dicembre 2000, n. 388, è prorogato di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e quello per l'utilizzo del contributo, di cui all'art. 62, comma 1, lettera *f)*, legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato al terzo anno successivo a quello nel quale è stata presentata l'istanza. I limiti di utilizzazione minimi e massimi previsti dalla medesima lettera *f)* per l'anno di presentazione dell'istanza e per l'anno successivo sono differiti di un anno. Resta fermo l'ammontare del credito d'imposta concesso anche se la ripartizione territoriale dell'investimento ha luogo in una diversa area agevolata della stessa regione».

3.0.46
PERUZZOTTI, VANZO
Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istitutita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari a € 1,00 per passeggero imbarcato e € 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti.

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri::

a. 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recento aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

3.0.47
IOANNUCCI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione dell'imposta addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui

territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sopportate dai comuni per iniziative volte:

a) a fare fronte ai costi aggiuntivi relativi all'organizzazione di servizi di competenza comunale;

b) a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonchè la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è conseguita prioritariamente nelle forme associative di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. L'entità dell'imposta è determinata in 5 euro per ciascun passeggero imbarcato e in 0,01 euro per ciascun chilogrammo di merce imbarcata. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati annualmente i suddetti importi, tenendo conto del tasso programmato di inflazione.

4. L'imposta è prelevata tramite il vettore aereo che se ne rivale nei confronti del passeggero e del mittente della merce.

5. L'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) riceve l'imposta addizionale dal gestore aeroportuale ogni tre mesi e la distribuisce a ogni singolo comune interessato, nelle quote spettanti e secondo le modalità previste nel presente articolo.

6. Per l'accertamento, la riscossione e il versamento dell'imposta si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085.

7. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero e 0,01 euro per chilogrammo di merce imbarcata è attribuito ai comuni con infrastrutture aeroportuali dedicate all'aviazione civile secondo la seguente ripartizione:

a) 20 per cento in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o *charter,* attribuito in funzione della media della percentuale di superficie totale del comune e della percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

b) 36 per cento in favore dei comuni contigui alla recinzione aeroportuale secondo la media delle seguenti percentuali:

1) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

2) percentuale della superficie totale del comune;

3) percentuale del numero totale degli abitanti del comune;

c) 40 per cento a favore del fondo nazionale di riequilibrio di cui all'articolo 4, in favore di:

1) comuni con aree inglobate nel sedime aeroportuale;

2) comuni contigui al recinto aeroportuale;

3) comuni confinanti a comuni le cui aree coincidono con le "testate pista";

d) 4 per cento a favore dei comuni nel cui territorio insiste l'aerostazione e che hanno istituito una forma associativa fra loro ai fini dell'organizzazione e gestione dei servizi forniti all'aeroporto. Negli aeroporti in cui non esistono tali forme associative tale quota è riservata al fondo nazionale di riequilibrio.

8. Al fine di migliorare la qualità dell'insegnamento cui è strettamente legata la sicurezza del volo, il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 2 euro per passeggero è attribuito, in misura eguale per ciascun comune, ai comuni con:

a) sedi di infrastrutture aeroportuali destinate anche all'aviazione generale e sportiva;

b) sedi di scuole di volo sportivo di qualunque natura;

c) sedi di aeroclub.

9. Il gettito derivante dall'applicazione dell'imposta nella misura di 1,50 euro per passeggero è attribuito ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, nella misura di un terzo ciascuno per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b)*.

10. La quota di gettito derivante dall'applicazione dell'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, nella misura prevista dal comma 7, lettera c), è versata in un apposito fondo nazionale di riequilibrio istituito presso l'ENAC, che ripartisce le risorse del fondo, in misura uguale per ciascun comune interessato dalla presenza delle strutture aeroportuali dell'aviazione civile di linea».

3.0.48

ASCIUTTI, VALDITARA, FAVARO, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, COMPAGNA, DELOGU

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, inserire il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pornografico nella misura del 10 per cento del prezzo,

canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pornografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dall'applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Un importo corrispondente all'80 per cento del gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Un importo corrispondente al restante 20 per cento è destinato al finanziamento del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'alta formazione artistica e musicale, per il biennio 2002-2003».

3.0.49

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pomografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pomografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti ses-

suali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art.17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»

3.0.50

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, FAVARO, COMPAGNA, MONCADA, DELOGU, BALBONI, ZAPPACOSTA, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una imposta sulla vendita, distribuzione e rappresentazione di materiale pornografico)

1. È istituita una imposta sulla vendita, distribuzione, rappresentazione di materiale pomografico nella misura del 10% del prezzo, canone o altro corrispettivo economico di offerta al pubblico, al netto dell'IVA.

2. Ai fini del presente articolo si considera materiale pomografico ogni opera letteraria, figurativa, cinematografica, audiovisiva, teatrale, telematica, anche riprodotta su supporto informatico, nonché riviste, giornali, periodici e i relativi supporti integrativi e cataloghi, e altri prodotti che comportino la trattazione o la rappresentazione di organi o atti sessuali a specifico scopo erotico. Sono escluse dalla applicazione di questo articolo le opere edite o comunque diffuse da almeno 50 anni.

3. Obbligato al pagamento dell'imposta è colui che immette nel consumo il suddetto materiale.

4. La violazione di quanto disposto dal comma 3 comporta, oltre al pagamento dell'imposta non assolta, l'applicazione della sanzione pecuniaria nella misura del doppio dell'imposta stessa.

5. Le modalità di applicazione del presente articolo sono definite con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro

novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

6. Il gettito derivante dal prelievo di cui al presente articolo è destinato ad incrementare il fondo per progetti di ricerca di cui all'articolo 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

3.0.51

NANIA, VALDITARA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI, EUFEMI, SALERNO

Accantonato

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 40 milioni di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922)

Modificare gli importi come segue:

2004: – 40.000;

2005: – 40.000;

2006: – 40.000.

3.0.52

VALDITARA, ASCIUTTI, GABURRO, BRIGNONE, BEVILACQUA, MONCADA, COMPAGNA, FAVARO, DELOGU, ZAPPACOSTA, BALBONI, DEMASI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Superalcolici)

Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto da adottare entro il 28 febbraio 2004 procede all'aumento dell'aliquota dell'accisa sull'alcole etilico, di cui all'articolo 32 del Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi approvato con decreto legislativo 504/95, al fine di conseguire maggiori entrate su base annua non inferiori a 50.000.000 di euro».

Conseguentemente alla Tabella C, Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca scientifica, alla voce: Decreto Legislativo 204/98 (25.2.3.1 – Ricerca scientifica – cap. 8922), *modificare gli importi come segue:*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

3.0.53

MINARDO

Accantonato

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cartolarizzazione dei crediti e regolarizzazzione contributiva in agricoltura)

1. Le disposizioni in materia di cessione e di cartolarizzazione dei crediti vantati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS, previste dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n 448, come modificato all'articolo 1 del decreto 6 settembre 1999, n. 308, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre 1999, n 402 non si applicano ai crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per gli interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, come definite dall'articolo 1, commi 217 e se-

guenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole.

2. I concessionari della riscossione esattoriale sospendono, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la notifica delle cartelle –di pagamento relative ai crediti vantati dall'lNPS nei confronti delle aziende agricole. Dalla medesima data di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'impugnazione e per il pagamento delle cartelle già notificate alle aziende agricole.

3. All'articolo 76 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal decreto-legge 24 maggio 1999, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1999, n 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole: "fino a tutto il 1997" sono sostituite dalle seguenti: "fino a tutto il 30 giugno 2001";

b) al comma 1, primo periodo, le parole: "31 ottobre 1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 maggio 2002";

c) al comma 1, primo periodo, sono soppresse le seguenti parole: "la seconda da versare entro il 15 dicembre 1999";

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "in tal caso le somme già versate sono imputate interamente al capitale. Alla presente regolarizzazione si applica l'articolo 18, comma 17, della legge 23 dicembre 1994, n. 724"».

3.0.54

NOCCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

L'articolo 11, comma 1, lettera *b)*, n. 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dai seguente:

"1) i costi relativi al personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14) del codice civile, se non nella misura del 20% del loro ammontare nel 2004, del 30% del loro ammontare nel 2005, del 40% del loro ammontare nel 2006».

Conseguentemente alla Tabella B, Ministero dell'Economia e delle Finanze*, apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 3.000.000.000;
2005: – 4,800.000.000;
2006: – 6,600.000.000.

3.0.55

IZZO, AGOGLIATI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 3***, è inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

Per effetto dell'articolo 31, comma 22, della legge n. 289/2002, le ordinanze-ingiunzione, emesse, ai sensi dell'articolo 18 legge n. 689/1981, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 289/2002, ed opposte degli enti locali o dagli amministratori degli stessi, per garantire l'erogazione di servizi pubblici essenziali, concernenti violazioni degli articoli 27, comma 2, 11, 13, 18, 19 legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modificazioni, nonchè dell'articolo 8 DPCM 27 dicembre 1988, si intendono revocate ed inefficaci, con l'estinzione dei relativi giudizi. Qualora questi siano stati già definiti, cessano le procedure, anche esecutive, di riscossione delle sanzioni erogate».

3.0.56

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, e inserito il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2004, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato l annesso alla legge 388 del 2000.

2. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 è soppresso».

3.0.57

BALBONI, BATTAGLIA Antonio, BEVILACQUA, BOBBIO Luigi, BONGIORNO, BUCCIERO, CARUSO Antonino, COLLINO, CONSOLO, COZZOLINO, CURTO, DANIELI Paolo, DE CORATO, DELOGU, DEMASI, FLORINO, GRILLOTTI, KAPPLER, MAGNALBÒ, MASSUCCO, MEDURI, MENARDI, MORSELLI, MUGNAI, MULAS, NANIA, PACE, PALOMBO, PEDRIZZI, PELLICINI, PONTONE, RAGNO, SALERNO, SEMERARO, SERVELLO, TATÒ, TOFANI, ULIVI, VALDITARA, ZAPPACOSTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di un Fondo Nazionale di solidarietà)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 sui premi derivanti a ciascun singolo vincitore dai giochi di abilità e dai concorsi pronostici di cui al decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, ratificato dalla legge 22 aprile 1953, n. 342, nonché da manifestazioni a premio e di sorte, di cui alla legge 20 luglio 1982, n. 464, si applica un'imposta del 10%.

2. I proventi derivanti dalla disposizione di cui al comma 1 sono destinati alla costituzione di un Fondo di solidarietà nazionale per il finanziamento di interventi a sostegno della famiglia, degli anziani, degli invalidi civili e del lavoro e dei pensionati di guerra».

3.0.58

PEDRIZZI, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Cancellazioni di pignoramenti e ipoteche)

1. Chiunque richiede un pignoramento o un'ipoteca giudiziaria provvede alla cancellazione della medesima entro sessanta giorni dall'estinzione del debito oltre alla sua transazione dietro il pagamento di una tassa pari allo 0,50% a favore dell'erario.

2. I termini di prescrizione di un debito decorrono dal momento della notifica dell'escussione del debitore e non da quelli del riparto. Il debitore può chiedere certificazione alle autorità competenti».

3.0.59

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di un'imposta sulla vendita delle vernici spray)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2004, nei prodotti contenenti vernici e che vengono applicati attraverso il sistema spray, è istituita una sovrimposta pari a 2 euro per ciascuna confezione di contenuto non superiore a ml 200 e di 3 euro per ciascuna confezione di contenuto superiore a 200 ml. Il gettito da esse derivante viene destinato corrispondentemente alla TAB C, voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – legge n. 388 del 2000 – articolo 1 comma 1; Interventi per alloggi e residenze per studenti universitari (25.2.3.3 – Edilizia Universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica – cap. 8967)».

3.0.60

VALDITARA, BEVILACQUA, DELOGU, ASCIUTTI, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Istituzione di una tassa sui videopoker)

1. A decorrere dall'anno 2003, è istituita una imposta di1.000 euro all'anno per l'esercizio nei locali pubblici di apparecchi videopoker e assimilabili, il cui gettito è destinato:

a) per il 12% ad incremento del fondo per gli investimenti istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448, u.p.b.2. 1.2.1. – cap. 2300 – ricerca scientifica;

b) per il 20% al fondo agevolazioni per il finanziamento ordinario delle università statali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'università e ricerca, ai sensi dell'art. 5, comma 1, legge 14 dicembre 1993. n.537 – u.p.b. 25.1.2.5. – Finanziamento ordinario delle università statali – cap. 5507;

c) per il 2% per investimenti per il diritto allo studio di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 11 febbraio 1992. n. 147 – Tab. C voce Ministero Istruzione, università e ricerca – u.p.b.25.4.1.5.7. – diritto allo studio – cap. 5517;

d) ad incrementare per ciascuno degli anni 2004 e 2005 il limite complessivo di 30 milioni di euro previsto nel comma 7, dell'articolo 2

della legge 31 dicembre 2002 n. 289 rispettivamente di 150 milioni di euro e di 200 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2006 il predetto limite è fissato a 250 milioni di euro;

e) per il 20% per la valorizzazione professionale del personale docente della scuola;

f) per il 2% per il rinnovo contrattuale dei dirigenti scolastici;

g) per il 3% per la valorizzazione professionale del personale non docente della scuola.

Con apposito decreto il Ministro dell'economia e delle finanze determinerà ulteriormente gli apparecchi rientranti nelle due categorie indicate, definendo altresì i requisiti di detti apparecchi e i presupposti per il loro esercizio».

3.0.61

VALDITARA, DEMASI

Ritirato

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, anche se imputati al capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003, possono essere assoggettati, in tutto o in parte. Ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta regionali sulle attività produttive, nella misura dell'8 per cento.

2. Per i saldi attivi di rivalutazione costituiti ai sensi delle leggi 29 dicembre 1990, n. 408, 30 dicembre 1991, n. 413 e 21 novembre 2000, n. 342, compreso quelli costituiti ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 342 del 2000, l'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta al 3 per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui al comma 1 e i saldi attivi di cui al comma 2, assoggettati all'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa ovvero della società o dell'ente e in caso di distribuzione dei citati saldi attivi non spetta il credito d'imposta previsto dall'articolo 4, comma 5, della legge 29 dicembre 1990 n. 408 dall'articolo 26, comma 5, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e dall'articolo 13, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 342.

4. L'imposta sostitutiva è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio indicato nel comma 1 ed è versata in tre rate, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi di tale esercizio e dei due successivi, rispettivamente, nella misura del 40 per cento la prima, del 30 per cento la seconda e del 30 per cento la terza. Sull'im-

porto delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento, da versare contestualmente a ciascuna rata.

5. L'imposta sostitutiva è indeducibile e può essere imputata, in tutto o in parte, alle riserve iscritte in bilancio o rendiconto. Se l'imposta sostitutiva è imputata al capitale sociale o fondo di dotazione, la corrispondente riduzione è operata, anche in deroga all'articolo 2365 del codice civile, con le modalità di cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.

6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le riunioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

7. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 58, i maggiori valori iscritti in bilancio, per effetto dell'imputazione dei disavanzi derivanti da operazioni di fusione o scissione e relativi all'annullamento delle azioni acquistate nei mercati regolamentati o a seguito di offerte pubbliche di acquisto, si considerano fiscalmente riconosciuti a condizione che venga corrisposta una somma pari all'1 per cento. Tale somma è liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2003 ovvero, per le operazioni deliberate successivamente a tale data e alle quali è applicabile il predetto articolo 6, nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel quale le operazioni stesse sono perfezionata. Si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 e, per i versamenti, quelle del comma 4.

8. Il gettito derivante dalle disposizioni contenute nei commi precedenti è destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario delle università statali (u.p.b. 25.1.2.5 – finanziamento ordinario università statali – cap. 5507)».

3.0.62

ASCIUTTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

(Erogazioni liberali in favore di programmi culturali)

1. All'articolo 38 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *l*-ter, è aggiunta la seguente:

I-quater) le erogazioni liberali in denaro a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di

fondazioni e di associazioni legalmente riconosciute, per lo svolgimento dei loro compiti istituzionali correlati alla realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo e per la realizzazione degli stessi. Il Ministro per i beni e le attività culturali individua con proprio decreto periodicamente, sulla base di criteri che saranno definiti sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le categorie di soggetti che possono beneficiare delle predette erogazioni liberali, vigila sull'impiego delle erogazioni e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento al sistema informativo dell'Agenzia delle entrate del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare delle erogazioni liberali da essi effettuate. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini concordati convenzionalmente tra l'erogante e il beneficiario, salvo proroga che può essere concessa una sola volta dal Ministero per i beni e le attività culturali, per causa non imputabile al beneficiario stesso ovvero utilizzate non in conformità alla destinazione, annuiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato e sono destinate ad un fondo da utilizzare per le attività culturali previste per l'anno successivo. Sono considerate erogazioni liberali anche quelle in cui il beneficiario formula pubblico ringraziamento al soggetto erogante, purché non vi siano prestazioni corrispettive da parte del beneficiario. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con decreto di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali gli obblighi di informazione da parte dei soggetti erogatori e dei soggetti beneficiari. Il soggetto erogante versa in sede di presentazione del modello unico, a titolo d'imposta sostitutiva, l'1 per cento su ciascuna somma erogata ai sensi della presente lettera;

b) al comma 3, dopo le parole: "ai fini di quanto previsto dal comma 1" sono inserite le seguenti: "e, a decorrere dal 2004, dal comma 1-*bis*».

3.0.63

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 3***, aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

1. È abrogato il comma 1 lettera *a)*, dell'articolo 3 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002».

3.0.64
TAROLLI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

L'articolo 5-*ter* della legge 21 febbraio 2003, n. 27, di conversione del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, è abrogato. I termini per la definizione agevolata prevista dagli articoli 8, comma 2 e articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli importi dovuti a titolo di imposta unica, quote di prelievo e minimi garantiti, sono prorogati fino al 16 marzo 2004. Per effetto della presentazione dell'istanza di definizione agevolata, decadono tutti gli atti impositivi o di irrogazione di sanzioni, già emessi, limitatamente ai periodi inclusi nelle istanze di cui al presente comma, e si estinguono i provvedimenti che comunque determinano la decadenza del rapporto concessorio.

Sono fatti salvi gli effetti delle dichiarazioni integrative già presentate per la definizione agevolata prevista dagli articoli 8, comma 2 e dall'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Agli oneri derivanti dal presente comma, ammontano a 45 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede a valere sulle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto».

3.0.65
DANZI
Respinto

*Dopo l'***articolo 3,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 3-*bis*.

Per le opere eseguite da terzi in forza di titolo abilitativo edilizio ed ultimate entro il 31 marzo 2003, o, se anteriori al 1967, anche in caso di assenza di titolo abilitativo edilizio, su aree di proprietà dello Stato o facenti parte del demanio statale, su richiesta del terzo costruttore o suoi aventi causa, lo Stato proprietario, per il tramite dell'Agenzia del Demanio, cede a titolo oneroso ai richiedenti la proprietà dell'area appartenente al patrimonio disponibile dello Stato su cui insiste l'opera ovvero garantisce onerosamente il diritto al mantenimento dell'opera sul suolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato.

È data facoltà ai terzi richiedenti di esercitare il diritto d'acquisto anche sulle aree scoperte che:

a) siano strettamente necessarie alla fruizione dell'opera;

b) che pur essendo ultronee rispetto alla finalità di cui alla precedente lettera *a)*, risultino di fatto al servizio dell'opera e, ove non cedute al terzo richiedente, costituiscano relitti inedificabili secondo la normativa di legge e regolamentare applicabile al momento della presentazione della richiesta di acquisto. La richiesta deve essere presentata, entro il 31 marzo 2004, alla Filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dall'attestazione del pagamento all'erario della somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione pregressa delle aree oggetto della richiesta, determinata applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1° agosto 2003 n. 212, nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. A tale domanda deve essere allegata, in copia:

1) idonea documentazione che attesti la qualità di costruttore, o di suoi aventi causa, del richiedente;

2) il frazionamento catastale;

3) per le opere successive al 1967, il titolo abilitativo edilizio;

4) autodichiarazione, a norma del D.P.R. del 28.12.2000 n. 445, attestante l'ultimazione dei lavori alla data del 31 marzo 2003.

Alla procedura di cessione delle aree o di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera si applicano i commi 16, 17, 18 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta a perfezionare la procedura di vendita – e 20 – limitatamente al termine ultimo entro cui la competente filiale dell'Agenzia del Demanio è tenuta al rilascio del provvedimento di riconoscimento dell'articolo 32.

Il prezzo di acquisto delle aree appartenenti al patrimonio disponibile è determinato applicando i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito in legge 1° agosto 2003, n. 212.

La presentazione della richiesta sospende gli eventuali processi nei quali tra l'Amministrazione finanziaria del Demanio, il costruttore dell'opera o i suoi aventi causa, si rivendichi la proprietà o altro diritto reale sull'opera o sulle aree richieste, nonchè si controverta circa il pagamento di somme a titolo di indennità per l'occupazione pregressa. Con il perfezionamento della procedura di vendita o l'emanazione del provvedimento di riconoscimento del diritto al mantenimento dell'opera, si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del Demanio».

Art. 4.

4.1

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA, DETTORI

Respinto

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «4 per cento» *con le seguenti:* «5 per cento».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 71.000;
2005: – 71.000;
2006: – 71.000.

4.2

SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO, DETTORI

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «quattro per cento» *con le altre:* «otto per cento».

Conseguentemente, a decorrere dal 1º gennaio 2004, la tassa sui super alcolici è aumentata del 93,50 per cento a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

4.3

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 1, dopo la parola: «ateneo» *aggiungere:* «statale».

4.4

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Accolto

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente dei rettori delle università italiane» *con le seguenti:* «Conferenza dei rettori delle università italiane».

4.5

D'ANDREA, COVIELLO, DI SIENA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine: «, garantendo l'equilibrata distribuzione delle opportunità formative e tenendo conto delle necessità relative ai corsi di laurea di nuova istituzione ed all'articolazione su più sedi dell'attività didattica».

4.6

CAVALLARO, MAGISTRELLI

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Nell'effettuare la ripartizione, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica tiene altresì conto della capacità di innovazione dimostrata dagli Atenei mediante strumenti di certificazione della qualità, della qualità scientifica e didattica degli insegnamenti secondo valutazione del Nucleo di Valutazione del sistema universitario nazionale, della collocazione territoriale degli atenei in riferimento alle aree interne montane e del Mezzogiorno e della loro attitudine a concorrere allo sviluppo dei territori in cui operano, della delocalizzazione territoriale di facoltà ed istituti di ricerca».

4.7

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il quadriennio 2004-2007.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 2, Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8641, 8642, 8643, 8645):

2004: – 30.000;
2005: – 30.000;
2006: – 30.000.

4.8

CUTRUFO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere seguente:

«1-*bis*. I ricercatori universitari e le figure equiparate che siano in possesso di un'anzianità giuridica pari ad almeno 16 anni e siano stati titolari di affidamenti o supplenze presso corsi di laurea, di diploma o di specializzazione per almeno 3 anni, sono inquadrati, anche in sovrannumero, nel ruolo di professore associato di seconda fascia, previa verifica scientifica effettuata dalle rispettive facoltà. Coloro i quali non abbiano maturato i tre anni di insegnamento devono sostenere anche una prova didattica».

I relativi oneri finanziari sono posti a carico delle università nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

4.9

BOREA

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Le università sono autorizzate a bandire entro il 31 dicembre 2004, con le medesime modalità di cui all'articolo 1, comma 10, legge 14 gennaio 1999, n. 4 e con oneri a carico dei propri bilanci, concorsi per posti di ricercatore universitario riservati a personale delle stesse Università, in servizio al 31 dicembre 2003 con rapporti di lavoro a tempo indeterminato in categorie per il cui accesso dall'esterno sia richiesto il possesso del diploma di laurea, che svolga la propria attività a favore del Servizio sanitario nazionale in regime di convenzione e in posizione equiparabile alla dirigenza medica, che sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e che abbia svolto alla predetta data almeno tre anni di attività di ricerca».

4.10

EUFEMI

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Al fine di consentire:

a) alle Università il completamento degli interventi per il potenziamento delle strutture edilizie;

b) ai Collegi universitari legalmente riconosciuti il completamento degli interventi per la costruzione o la ristrutturazione di residenze universitarie individuate ai sensi del decreto del MIUR di cui all'articolo 7 del decreto n. 116 del 9 maggio 2001 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di venti milioni di euro annui con decorrenza dall'anno 2003, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di consentire alle università e ai collegi universitari legalmente riconosciuti la contrazione di mutui con la Cassa Depositi e Prestiti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei fondi per l'edilizia universitaria previsti per lo stesso Ministero dalla Tabella F della legge finanziaria, in attuazione dell'articolo 7, comma 8, della legge 22 dicembre 1986, n. 910».

4.11
Respinto
SODANO Tommaso, MALABARBA

Al comma 2, sostituire le parole: «cinque per cento» *con le altre:* «10 per cento».

Conseguentemente, all'articolo 54, Tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri, al netto delle regolazioni debitorie, nella seguente misura:

2004: – 99 per cento;
2005: – 95 per cento;
2006: – 95 per cento.

4.12
D'ANDREA, SOLIANI, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI
Respinto

Al comma 2, all'ultimo periodo sostituire la parola: «sentiti» *con:* «di concerto».

4.13 (v. testo 2)
EUFEMI, IERVOLINO, DANZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«A tali fini gli enti pubblici di ricerca stipulano accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e private, ivi comprese le Piccole e Medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese; i suddetti accordi quadro possono prevedere il ricorso alla assunzione di personale e alla stipula di contratti a tempo determinato e all'interscambio di conoscenze per favorire la realizzazione di tali programmi e attività».

4.13 (testo 2)
EUFEMI, IERVOLINO, DANZI
Accolto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. Gli enti pubblici di ricerca possono stipulare accordi di programma, impegnando anche risorse proprie, con imprese pubbliche e pri-

vate, ivi comprese le piccole e medie imprese, per sviluppare ricerche nei settori ad alta tecnologia e su temi di interesse strategico per le industrie del Paese».

4.14

EUFEMI

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«È autorizzato lo stanziamento di euro 10.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004-2005 e 2006 a favore dell'lstituto superiore di sanità per proseguire l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

Conseguentemente: all'articolo 54, comma 2 Tabella C Ministero per i beni e le attività culturali - Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (2.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo capp. 1381, 1382; 7.1.2.2 Fondo unico per lo spettacolo - capp. 3191, 3192, 3193, 3194, 3195; 7.2.3.2 - Fondo unico per lo spettacolo capp. 8501, 8502; 8.1.2.1 Fondo Unico per lo spettacolo - capp. 3460; 8.2.3.2 - Fondo Unico per lo spettacolo capp 8641, 8642, 8643, 8645).

2004: – 10 milioni di euro;
2005: – 10 milioni di euro;
2006: – 10 milioni di euro.

4.15

SOLIANI, D'ANDREA, MONTICONE, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, TESSITORE, BETTA, MODICA, PAGANO, MANIERI, CORTIANA, TOGNI

Respinto

Al comma 5, sostituire le parole da: «limitatamente» *a:* «competenze arretrate» *con le seguenti:* «entro il limite di 1.500 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

4.16
CAVALLARO, MAGISTRELLI
Dichiarato inammissibile

Al comma 5, sostituire la parola: «limitatamente» *con la seguente:* «compreso».

4.17 (v. testo 2)
CAVALLARO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

5-*ter.* Per le finalità di cui al comma 5-*bis* è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI. Per le finalità di cui al comma 5-*bis* la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze, *ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

4.17 (testo 2)
CAVALLARO
Respinto

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis.* Alle Università Politecniche e ad indirizzo scientifico tecnologico che costituiscano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge una fondazione, con l'apporto di soggetti privati, istituzioni pubbliche e ricercatori italiani e stranieri, al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del paese e l'alta formazione tecnologica, è concesso un contributo annuale ordinario di funzionamento ed un contributo annuale per lo sviluppo dell'attività scientifica e di ricerca.

5-*ter*. Per le finalità di cui al comma 5-*bis* è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un fondo speciale con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2005 al 2014. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede a definire le modalità ed i criteri di concessione del contributo con proprio decreto, sentito il parere della CRUI. Per le finalità di cui al comma 5-*bis* la Cassa depositi e prestiti è autorizzata all'emissione di obbligazioni ed alla contrazione di prestiti con le Università, gli Enti per il diritto allo studio Universitario e le fondazioni di cui al presente articolo per cento milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze, *ivi richiamata, apportare le seguenti modificazioni:*

2004: – 50.000;
2005: – 80.000;
2006: – 80.000.

4.18

MODICA, ACCIARINI, FRANCO Vittoria, PAGANO, TESSITORE, D'ANDREA, MARINO, SOLIANI, CADDEO, MONTICONE, CORTIANA, MANIERI, BETTA, PAGLIARULO, TOGNI, SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai fini del finanziamento ordinario di funzionamento a valere sull'apposito stanziamento dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il "Consortium GARR", soggetto giuridico responsabile della gestione e dello sviluppo della rete di telecomunicazioni a larga banda che garantisce la connettività nazionale e internazionale alla comunità scientifica italiana, promosso dalla Fondazione CRUI per le università italiane, dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), dall'Ente nazionale per le energie alternative (ENEA) e dall'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN), è assimilato ai consorzi universitari di cui all'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica

11 luglio 1980, n. 382, come modificato dall'articolo 12 della legge 9 dicembre 1985, n. 705».

4.0.1

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Fondo per il finanziamento della ricerca svolta dai Politecnici)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica favorendo così lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a favore dei Politecnici.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante l'utilizzo di quota parte delle maggiori entrate nette derivanti dal presente decreto-legge».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 50.000.

b) voce Ministero della difesa:

2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

4.0.2 (v. testo 2)
CENTARO

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 30 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 30 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.2 (testo 2)
CENTARO, NOCCO
Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio

1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro nell'anno 2004, 13 milioni di euro nell'anno 2005 e 13 milioni di euro nell'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.3 (v. testo 2)

CENTARO

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 10 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni ac-

cademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.3 (testo 2)

CENTARO, NOCCO

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro nell'anno 2004, 10 milioni di euro nell'anno 2005 e 10 milioni di euro nell'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.4
CENTARO
Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Ad integrazione dei contributi alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti ai sensi della legge 29 luglio 1991, n.243, lo Stato assegna alle predette università ed istituti un contributo integrativo annuo di 5 milioni di euro per il triennio 2004-2006.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle università e agli istituti superiori non statali legalmente riconosciuti i quali, nei tre anni accademici precedenti quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, si siano conformati ai seguenti criteri:

a) aver applicato importi e contributi delle tasse universitarie non superiori alla media delle università statali;

b) aver esentato da tasse e contributi universitari gli studenti con *handicap* o aventi i requisiti previsti dalle vigenti norme sul diritto allo studio;

c) aver presentato un rapporto studenti-docenti di ruolo pari o inferiore a 50.

3. All'onere di cui al comma 1, valutato in 5 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,

dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'Economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le opportune variazioni di bilancio».

4.0.5

Respinto

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Fondo per lo sviluppo della ricerca pubblica di base)

1. È istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, un apposito Fondo con dotazione di 150 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2004-2006, a favore delle Università statali e dei Politecnici Universitari, finalizzato allo sviluppo della ricerca pubblica di base, ad esclusione di quella effettuata mediante sperimentazione animale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.

3. Il decreto di cui al comma 2 è trasmesso alle Camere per l'acquisizione del parere da parte delle competenti commissioni parlamentari da rendere entro 60 giorni dall'assegnazione alle commissioni medesime».

Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

a) voce Ministero dell'economia e delle finanze:

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000;

b) voce Ministero degli affari esteri:

2004: – 100.000;
2005: – 100.000;
2006: – 100.000.

4.0.6

ASCIUTTI, FAVARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Trasferimento di beni in favore di università o fondazioni di ricerca)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di università o fondazioni di ricerca non dà luogo, ai fini delle imposte su redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, in capo al cedente a titolo gratuito, non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'ente cessionario, nè è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».

Conseguentemente, alla Tabella B, «Ministero dell'economia e delle finanze», *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

4.0.7

NOCCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Trasferimento di beni in favore di università o fondazioni di ricerca)

1. Il trasferimento a titolo gratuito di beni a favore di università o fondazioni di ricerca non dà luogo, ai fini delle imposte sui redditi, a realizzo o distribuzione di plusvalenze, ricavi e minusvalenze, compreso il valore di avviamento, in capo al cedente a titolo gratuito, non costituisce presupposto per la tassazione nei confronti dell'ente cessionario, né è soggetto ad alcuna imposta sui trasferimenti, a condizione che l'ente dichiari nell'atto che intende utilizzare direttamente i beni per lo svolgimento della propria attività».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

4.0.8
NOCCO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Contribuzioni private ad attività di ricerca)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle Università nonché di fondazioni di ricerca, per specifici programmi di ricerca, se autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del CEPR, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nel presente articolo e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

3. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

4. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono alla apposita voce di entrata del bilancio dello Stato, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per il finanziamento di attività di ricerca.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 10 milioni di euro;
2005: – 10 milioni di euro;
2006: – 10 milioni di euro.

4.0.9

ASCIUTTI, FAVARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Contribuzioni private ad attività di ricerca)

1. Le erogazioni liberali in denaro a favore delle Università nonché di fondazioni di ricerca, per specifici programmi di ricerca, se autorizzate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica previo parere del CEPR, sono deducibili ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica stabilisce i tempi necessari affinché le erogazioni liberali fatte a favore delle istituzioni e delle fondazioni siano utilizzate per gli scopi indicati nel presente articolo e controlla l'impiego delle erogazioni stesse.

3. Detti termini possono, per causa non imputabile al donatario, essere prorogati una sola volta.

4. Le erogazioni liberali non integralmente utilizzate nei termini assegnati affluiscono alla apposita voce di entrata del bilancio dello Stato, e sono destinate ad un fondo da utilizzare per il finanziamento di attività di ricerca.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica comunica, entro il 31 marzo di ciascun anno, al centro informativo del Ministero dell'economia e delle finanze l'elenco nominativo dei soggetti erogatori, nonché l'ammontare delle erogazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'anno precedente».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 10 milioni di euro;

2005: – 10 milioni di euro;

2006: – 10 milioni di euro.

4.0.10

ASCIUTTI, FAVARO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 10 milioni di euro;

2005: – 10 milioni di euro;

2006: – 10 milioni di euro.

4.0.11

NOCCO

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Piccole erogazioni liberali)

1. Danno diritto alla detrazione di cui all'articolo 13-*bis* del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le erogazioni liberali in denaro, se non deducibili dal reddito complessivo o nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo, per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di università o istituzioni pubbliche che svolgono attività di ricerca.

2. Le erogazioni non utilizzate per tali finalità dal percipiente entro il termine di due anni dalla data del ricevimento affluiscono, nella loro totalità, all'entrata dello Stato.

3. Le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2500 euro, a favore delle fondazioni e associazioni aventi per scopo esclusivo la promozione della attività di ricerca, riconosciute a tali fini dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, fruiscono di una corrispondente detrazione ai fini delle imposte sui redditi. La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni e contributi sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e secondo ulteriori modalità idonee a consentire all'Amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 10 milioni di euro;

2005: – 10 milioni di euro;

2006: – 10 milioni di euro.

4.0.12
ASCIUTTI, FAVARO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riduzione del 50 per cento dell'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia)

1. Al fine di aumentare le risorse destinate al finanziamento di progetti di ricerca si riduce del 50 per cento l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia».

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

4.0.13
NOCCO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Riduzione del 50 per cento dell'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia)

1. Al fine di aumentare le risorse destinate ai finanziamento di progetti di ricerca si riduce del 50 per cento l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia.

Conseguentemente, alla Tabella B, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti modifiche:*

2004: – 5 milioni di euro;
2005: – 5 milioni di euro;
2006: – 5 milioni di euro.

4.0.14

BORDON, BUDIN, CADDEO, GIARETTA

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Sostegno alla ricerca nel settore della luce di sincrotrone)

1. Per lo sviluppo della ricerca nel settore della luce di sincrotrone dei laboratori di Trieste e Grenoble è autorizzato un finanziamento complessivo di 38.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004.

2. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La restante quota è assegnata direttamente alla Società Sincrotrone Trieste spa, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370"».

Conseguentemente, all'articolo 54, comma 1, Tabella A ivi richiamata, sono uniformemente ridotti, fino a concorrenza degli importi, gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche, al netto delle regolazioni debitorie.

4.0.15

NOCCO

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Modifica della norma che definisce la destinazione delle risorse derivanti dall'8 per mille dell'IRPEF)

1. All'articolo 2 del D.P.R. 10 marzo 1998, n. 76, integrato dal D.P.R. 23 settembre 2002, n. 250, dopo le parole: "... conservazione di beni culturali", inserire le seguenti: ", progetti di ricerca di alto valore scientifico nel campo del miglioramento della qualità della vita. A quest'ultima finalità va destinato almeno il 50 per cento delle risorse disponibili"».

4.0.16 (v. testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 20003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data del 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni di euro per il 2006».

4.0.16 (testo 2)
GRILLOTTI, DEMASI
Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Istituto mediterraneo di ematologia)

1. Al Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, è da identificarsi nella Fondazione istituto mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito con modificazione dalla legge 20 giugno 20003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione, determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data del 31 dicembre 2003».

4.0.17
VALLONE, GIARETTA
Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Norme in materia di banche dati territoriali)

1. Ai fini dello sviluppo del federalismo fiscale e amministrativo e dei nuovi servizi ai cittadini e alle imprese, le amministrazioni centrali devono, su richiesta delle organizzazioni rappresentative degli enti locali – ANCI, UPI e UNCEM –, fornire i dati contenuti nei loro archivi, relativi ai cittadini e imprese e al territorio, alle organizzazioni suddette e a specifici enti locali indicati nella richiesta.

2. La fornitura deve essere consentita anche attraverso collegamento telematico diretto tra i sistemi informativi delle amministrazioni centrali e i sistemi informativi delle organizzazioni di cui al comma 1, e quelli degli enti locali.

3. I dati devono essere utilizzati ai fini istituzionali degli enti locali e delle loro organizzazioni per la conoscenza dei cittadini e imprese e del territorio di cui all'ente locale ha competenza e per migliorare e promuovere nuovi servizi che l'ente deve fornire, nella logica di rappresentare tutta la pubblica amministrazione, ai cittadini e alle imprese.

4. La fornitura o il collegamento deve avvenire senza oneri e deve essere attivata entro due mesi dalla richiesta.

5. Le modalità attuative sono disposte con decreto del ministro competente, a cui è stata presentata la richiesta, di concerto con ANCI, UPI e UNCEM».

4.0.18
IZZO
Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Rinnovo dei contratti di fornitura di beni e servizi stipulati dalle amministrazioni pubbliche)

1. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche stipulati previo esperimento di procedure di selezione o di gara ad evidenza pubblica, in scadenza nel biennio 2004-2005, pos-

sono essere rinnovati, per una sola volta e per un periodo non superiore a due anni, a condizione che il fornitore assicuri una riduzione del corrispettivo di almeno il 3 per cento, fermo restando il rimanente contenuto del contratto».

4.0.19 (v. testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da indentificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2002, 2003, 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, rispettivamente, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003 e per la somma di 15 milioni di euro per l'esercizio 2005 e 15 milioni per il 2006».

4.0.19 (testo 2)

NANIA, GRILLOTTI, BATTAGLIA Antonio, TOFANI, PEDRIZZI

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

1. Il Centro di alta specializzazione per il trattamento e lo studio della talassemia, con connessa Scuola di specializzazione, previsto dall'articolo 48 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, è da indentificarsi nella Fondazione Istituto Mediterraneo di Ematologia (IME), previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 23 aprile 2003 n. 89, convertito con modificazioni nella legge 20 giugno 2003, n. 141.

2. Le autorizzazioni di spesa per l'attivazione del suddetto Centro di alta specializzazione determinate nel limite massimo di 24 milioni di euro per gli anni 2003 e 2004, sono assegnate alla Fondazione IME, per l'anno 2004, per la quota dello stanziamento non utilizzato alla data 31 dicembre 2003».

4.0.20 (v. testo 2)
NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

*Dopo l'***articolo 4,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 488.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

4.0.20 (testo 2) (v. testo 3)
NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dall'articolo 31 della

legge 27 dicembre 2002, n. 289. L'incremento delle risorse, derivate dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004, alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

2. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

3. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

4. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

5. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

6. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, quota limiti di impegno».

4.0.20 (testo 3)

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Respinto

*Dopo l'***articolo 4,** *inserire il seguente:*

«Art. 4-*bis*.

(Disposizioni finanziarie per gli enti locali)

1. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro.

2. Per l'anno 2004, ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, è concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti.

3. Per l'anno 2004, il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali, è incrementato di 25 milioni di euro.

4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 4 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

5. All'onere derivante dal comma 3 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di cui alla Tabella B, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze».

Art. 5.

5.19 (v. testo 2)
SODANO Tommaso, MALABARBA

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'assunzione del personale ex articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale a vario titolo utilizzato nelle scuole attraverso contratti di affidamento servizio ausiliari, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 dell'A.S. 2512 a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

5.19 (testo 2)
SODANO Tommaso, MALABARBA, MARINO
Respinto

Sostituire il comma 6, con il seguente:

«6. Per consentire alle istituzioni scolastiche l'assunzione del personale ex articolo 78, comma 31 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il personale a vario titolo utilizzato nelle scuole attraverso contratti di affidamento servizio ausiliari, è autorizzata la spesa di 800 milioni di euro per l'anno 2004.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 5 dell'A.S. 2512 a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente.

5.20
PAGLIARULO, MARINO, MUZIO
Respinto

Al comma 9, dell'articolo 11, sopprimere l'ultimo periodo.

Conseguentemente, all'onere derivante dalla presente norma si provvede sopprimendo l'articolo 5 della presente legge.

5.1

De Zulueta, Martone, Bonfietti, Piatti, Tonini, Toia, Bedin, Iovene, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.2

Modica, Acciarini, Franco Vittoria, Pagano, Tessitore, D'Andrea, Marino, Soliani, Caddeo, Monticone, Cortiana, Manieri, Betta, Pagliarulo, Togni, Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.3

Sodano Tommaso, Malabarba

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.4

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, Donati, Martone, Turroni, Zancan

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.5

De Zulueta, Martone, Bonfietti, Piatti, Toia, Bedin, Iovene, Boco, Zancan, Donati, Cavallaro, Turroni, Cortiana, Di Siena, Malabarba, Sodano Tommaso

Respinto

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. *1.* Per l'anno 2004 è istituito un fondo di riserva di 600 milioni di euro, per provvedere ad eventuali esigenze di commesse con la proroga delle missioni internazionali di pace autorizzate entro il 30 set-

tembre 2003 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nell'ambito di operazioni di *Peace keeping*».

5.6 (v. testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. *1.* Il contributo relativo al fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato fino alla concorrenza dello 0,27 del Pil per il 2004».

5.6 (testo 2)

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Sostituire l'articolo 5, con il seguente:

«Art. 5. *1.* Il contributo relativo al fondo per la Cooperazione allo sviluppo è aumentato per il 2004 fino alla concorrenza dello 0,27 per cento del Pil per lo stesso anno e comunque non oltre 1.200 milioni di euro».

5.18

SODANO Tommaso, MALABARBA

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da «di specializzazione» *fino alla fine del periodo con le seguenti:* «di riconversione finalizzati al conseguimento del titolo di abilitazione, nonché corsi di specializzazione per le attività di sostegno a livello provinciale o interprovinciale, distinati ai docenti appartenenti a classi di concorso che presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali».

Conseguentemente all'articolo 5 A.S. 2512, sostituire le parole «1.200 milioni di» con l'altra: «6», a concorrenza dell'onere di cui al comma precedente, per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

5.7

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, le parole: «1.200 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. Per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti, un Fondo speciale di 700 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il co-finanziamento di opere pubbliche inerenti il miglioramento della viabilità rurale esistente. Le quote di co-finanziamento saranno determinate con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali sulle basi dell'importo complessivo dei proggetti ammessi».

5.8

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, le parole «1.200 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «500 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Presiti, un Fondo speciale di 700 milioni di euro, destinato ai comuni con polpolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il co-finanziamento di opere pubbliche inerenti la realizzazione di percorsi destinati alla viabilità ciclabile urbana ed extraurbana».

5.10

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2, Tabella C modificare la voce «Legge n. 147 del 1992: Modifiche e integrazioni alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante norme sul diritto agli studi universitari» *nel modo seguente:*

2004: + 50.000;
2005: + 50.000;
2006: + 50.000.

Conseguentemente ridurre, per l'anno 2004 l'importo previsto all'articolo 5 (fondo missioni internazionali) e rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 gli importi relativi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.

5.12

RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis.* Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad inviare al Parlamento copia delle deliberazioni relative all'utilizzo del Fondo di cui al comma 1 e di esse viene data formale comunicazione alle competenti Commissioni parlamentari.».

5.11

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

Al comma 2 Tabella C modificare la voce «Legge n. 338 del 2000: disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" *nel seguente modo:*

2004: + 30.000;

2005: + 30.000;

2006: + 30.000.

Conseguentemente ridurre, per l'anno 2004 l'importo previsto all'articolo 5 (fondo missioni internazionali) e rispettivamente per gli anni 2005 e 2006 gli importi relativi alla voce Ministero dell'economia e delle finanze della Tabella A di cui al comma 1 dell'articolo 54.

5.9
MARINO, MUZIO, PAGLIARULO
Respinto

Al comma 2, le parole: «1.200 milioni di euro» *sono sostituite dalle parole:* «800 milioni di euro».

Conseguentemente, all'articolo 48, dopo il comma 9 è inserito il seguente:

«10. Per l'anno 2004 è istituito, presso la Cassa Depositi e Prestiti un Fondo speciale di 400 milioni di euro, destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per il finanziamento delle spese sostenute per la redazione della progettazione preliminare di opere pubbliche inerenti il miglioramento della viabilità rurale esistente».

5.13
EUFEMI, IERVOLINO
Respinto

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)».

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006, destinato all'incremento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi svolte dal Corpo delle Capitanerie di Prto - Guardia Costiera».

Conseguentemente all'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

5.14
CICCANTI, LAURO
Dichiarato inammissibile

Sostituire la rubrica con la seguente:

«(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)».

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«2. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascuno degli anni 2005 e 2006 destinato all'incre-

mento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi, svolte dal corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera».

5.15

BEDIN, TOIA, BAIO DOSSI, DATO

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le indennità percepite dai volontari impiegati all'estero dalle organizzazioni non governative non sono soggette all'imposta sul reddito delle persone fisiche e all'imposta regionale sulle attività produttive.

1-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-*bis* si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo Speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

5.16

VITALI, CHIUSOLI, GASBARRI

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Sono ricompresi nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte da Organismi non militari, non autorizzati allo scopo».

5.17

GIARETTA

Respinto

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Sono ricomprese nelle missioni internazionali di pace anche quelle svolte da Organismi non militari, autorizzati allo scopo».

5.0.1

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI, FORCIERI, BATTAGLIA Giovanni

Respinto

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Misure straordinarie per sostenere il reclutamento di volontari nelle forze armate)

«1. Alle imprese che assumono con contratto di formazione e lavoro i giovani che anbbiano terminato senza demerito la ferma prefissata contratta nelle Forze Armate, sono concessi i benefici previsti dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299 convertito con legge 19 luglio 1994, n. 451. Tali benefici sono prorogati di ulteriori 2 anni a favore delle imprese che provvedono alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro a tempo indeterminato.

2. Attraverso la vendita diretta agli utenti di parte consistente dell'attuale patrimonio alloggiativo in uso al Ministero della difesa, il cui ricavato è interamente utilizzato nella costruzione o nel reperimento di nuovi alloggi nonché per la ristrutturazione di caserme dove prestano servizio prevalentemente volontari in servizio permanente, si avvia un piano straordinario per alloggi residenziali da assegnare al personale, in misura non inferiore al 60 per cento ai volontari in servizio permanente, con carattere di continuità e con la possibilità di acquisirne nel tempo la proprietà attraverso il pagamento del loro costo di costruzione rivalutato nel tempo».

Conseguentemente alle disposizioni del comma 1, valutate in complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004, all'articolo 54, Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 5.000;

2005: – 5.000;

2006: – 5.000.

5.0.2

BATTISTI, DE PETRIS

Respinto

*Dopo l'***articolo***, inserire il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione)

1. All'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 5, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: "le Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, i comuni di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267"; indi, al secondo periodo, dopo le parole: "accertato dalle regioni e dalle provincie autonome" aggiungere le seguenti: "dalle Città metropolitane o, qualora non ancora istituite, dai comuni di cui all'articolo 22, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

b) al comma 6, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e le Città metropolitane";

c) al comma 7, dopo le parole: "di Trento e di Bolzano" aggiungere le seguenti: "e le Città metropolitane"».

5.0.3.

FALOMI, MONTINO, DE ZULUETA, SALVI, GASBARRI, BRUTTI Massimo, DE PETRIS, ZANDA, BATTISTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 5***, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Interventi infrastrutturali nel settore del trasporto pubblico locale)

1. È concesso al comune di Roma un contributo annuo di 5 milioni di euro finalizzato al potenziamento del trasporto pubblico locale.

Conseguentemente alla tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze ridurre per gli anni 2004-2005 e 2006 gli importi della stessa entità».

5.0.4
CICCANTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 5,** *è aggiunto il seguente:*

«Art. 5-*bis*.

(Fondi missioni internazionali e sicurezza dei trasporti marittimi)

1. È istituito un apposito Fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dotato di 10 milioni di euro per l'anno 2004 e per ciascun o degli anni 2005, 2006, destinato all'incremento delle attività concernenti la security nel campo dei trasporti marittimi svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

All'onere di copertura del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo del Fondo Speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e finanze utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le opportune variazioni».

Art. 6.

6.1
IL RELATORE
Accantonato

I commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari sono autorizzate le seguenti spese:

100 milioni di euro per l'anno 2004 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per quelli contratti dall'ex Ministero delle finanze per le attività svolte fino al 31 dicembre 2000;

171 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 per quelli contratti dal Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza - per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003.

2. Gli importi di cui al comma 1 sono iscritti in specifici fondi, rispettivamente, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti dei rispettivi Ministeri, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali di bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *sono apportate le seguenti variazioni:*

2004: – 100.000;
2005: – 150.000;
2006: – 150.000

6.2
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

Al comma 1, dopo le parole: «2006», *sono aggiunte le seguenti:* «La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

6.3

EUFEMI, IERVOLINO

Accantonato

Al comma 1, dopo la parola: «2006», *sono aggiunte le seguenti:* «La medesima disposizione si applica nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a favore del quale è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'estinzione dei debiti accumulati al 31 dicembre 2003, dal Dipartimento per i trasporti terrestri».

COMPENSAZIONI EMENDAMENTI SENATORE EUFEMI

Compensazione n. 1

All'articolo 54, comma 2, tabella C, ridurre le voci inserite del 10 per cento.

6.4

MORO, VANZO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fema restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

«2-*ter*. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia – Centro di responsabilità amministrazione penitenziaria – per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministero della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle componenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

6.5

MORO

Dichiarato inammissibile

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-*bis*. Fema restando la disposizione di cui all'articolo 23, comma 5, della legge dicembre 2002, n. 289, al fine di provvedere alla estinzione dei debiti pregressi contratti dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, nei confronti di enti, società, persone fisiche, istituzioni ed organismi vari per le attività svolte fino al 31 dicembre 2003, è autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006.

2-*ter*. Gli importi di cui al comma precedente sono iscritti in specifico fondo nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi, per essere assegnati nel corso della gestione alle unità previsionali di base interessate, con decreti del Ministero della giustizia, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonchè alle componenti Commissioni parlamentari ed alla Corte dei conti».

6.6/1

RIPAMONTI, CORTIANA, TURRONI, BOCO, CARELLA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, ZANCAN

Accantonato

All'emendamento 6.6 del Governo, sostituire le parole: «e per gli effetti del comma 1», *fino a:* «Santa Sede,» *con le seguenti:* «di una adeguata ed efficiente manutenzione del sistema idrico nazionale, con particolare riferimento alla riduzione delle perdite degli acquedotti,».

6.6

IL GOVERNO

Accantonato

Aggiungere il seguente comma:

«4. Ai fini e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 6 del Trattato Lateranense con la Santa Sede, è autorizzata la spesa massima di 25 milio di euro per l'anno 2004 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le modalità i criteri e l'entità dell'erogazioni a favore dei soggetti creditori sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, nella Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni:*

2004: - 25.000;
2005: - 4.000;
2006: - 4.000.

6.7
BETTAMIO
Inammissibile limitatamente al comma 4; respinto per la parte restante

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«4. In attesa di regolazione del sistema dei rimborsi fiscali ed al fine del rispetto dell'adeguamento temporale dei pagamenti della pubblica amministrazione nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, gli imprenditori o le imprese che intrattengono transazioni commerciali con la pubblica amministrazione e che vantano dei crediti nei confronti della stessa possono utilizzare tali crediti in compensazione con i propri debiti verso la pubblica amministrazione (per INPS, IRPEF, IVA, etc.). La procedura per la compensazione è stabilita da un decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I crediti da ritardato pagamento possono essere utilizzati come fideiussioni o delle altre garanzie richieste dalle pubbliche amministrazioni all'impresa creditrice, anche in esecuzione di disposizioni di legge o regolamentari se l'impresa creditrice si obbliga per il periodo per cui è richiesta a garanzia, a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione i ratei di credito rimborsati per l'escussione immediata a prima richiesta o, alternativamente, a fornire idonee garanzie in luogo degli stessi».

6.0.1
COLETTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

1. La lettera *e)* del comma 1 dell'articolo 194 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è sostituita dalla seguente:

"*e)* acquisizione di beni e servizi per fare fronte ad esigenze derivanti da calamità naturali, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche fun-

zioni e servizi di competenza, a condizione che il bene sia stato effettivamente fornito, che la prestazione sia stata realmente resa o che il lavoro sia stato effettivamente eseguito, e che il prezzo richiesto sia da intendere congruo attraverso attestazione da parte del responsabile del servizio tecnico"».

6.0.2
GRECO, BUCCIERO, AZZOLLINI, NOCCO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis:*

1. I crediti per danno erariale vantati dallo Stato o dagli enti pubblici derivanti da sentenze della Corte dei conti possono formare oggetto di accordo transattivo tre l'Amministrazione creditrice ed il debitore individuato nell'ultima sentenza emessa dalla Corte dei conti, nella misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 50 per cento dell'importo per sorte capitale indicato nella sentenza stessa».

6.0.3
GRECO, BUCCIERO, NOCCO
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis.*

1. Al comma 1, dopo le parole: "indicato nella sentenza stessa." aggiungere le seguenti: "Sono comunque esclusi i crediti derivanti da sentenze penali di condanna per reati contro la pubblica amministrazione"».

6.0.4/1
GIARETTA
Dichiarato inammissibile

*All'emendamento 6.0.4, dopo il comma 1, dell'articolo 6-*bis, *inserire il seguente:*

«1-*bis.* In attesa della piena attuazione degli accordi bilaterali Italia-Libia in materia di riconoscimento degli indennizzi ai cittadini e alle im-

prese italiani rimpatriati dalla Libia, alle imprese in attesa di liquidazione è riconosciuta la garanzia dello Stato, entro il limite degli importi da risarcire, sui prestiti e sulle fidejussioni concessi da istituti bancari e assicurativi».

6.0.4
IL GOVERNO
Accolto

*Dopo l'***articolo 6,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 6-*bis*.

(Procedure di liquidazione degli indennizzi a cittadini e imprese operanti nei territori della ex Jugoslavia, già soggetti alla sovranità italiana)

1. Al fine di accelerare le procedure di liquidazione degli indennizzi previsti dalla legge 29 marzo 2001, n. 137, il Ministro dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con società direttamente controllate dallo Stato o con enti pubblici, con le quali affidare l'istruttoria delle domande presentate ai sensi della citata legge n. 137 del 2001, dietro pagamento dei costi documentati e di una commissione per la gestione.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse accantonate nel Fondo di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289».

Art. 7.

7.1

VITALI

Respinto

Al comma 1, le parole: «della determinazione dell'aliquota definitiva di compartecipazione regionale all'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56» *sono sostituite dalle seguenti:* "della definizione dei meccanismi strutturali del federalismo fiscale con gli interventi, anche di carattere legislativo, in relazione ai lavori dell'Alta Commisione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289"».

Conseguentemente all'articolo 54, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni.*

2004: – 50.000;
2005: – 50.000;
2006: – 50.000.

7.2

NANIA, GRILLOTTI, TOFANI

Respinto

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-*bis*. È concessa facoltà agli enti locali titolari del diritto al rimborso IVA di cui al comma 1 del presente articolo, di richiedere l'utilizzo del relativo importo a compensazione di pagamenti operati a qualsiasi titolo dagli enti stessi verso lo Stato, con un onere massimo per il bilancio dello Stato non superiore a 50 milioni di euro».

All'onere derivante dal comma precedente si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale, Tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.

7.0.1

MARINI, CREMA, DEL TURCO, MANIERI, LABELLARTE, CASILLO

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare lo il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti ai servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti local da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche dei criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.2

MARINO, MUZIO, PAGLIARULO

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonchè per il potenziamento del trasporto rapido di massa.)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti ai servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche dei criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità del servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.3

DONATI, RIPAMONTI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, TURRONI, ZANCAN

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.4

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario. alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.5

CURTO, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovativo e un terzo agli Enti Locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.6

CURTO, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a Statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.7

GABURRO

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indlcizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3 All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.8

CICCANTI, GABURRO, FORTE

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale nonché al potenziamento del trasporto rapido di massa è autorizzata per dieci anni a partire dall'anno 2004 la spesa annua di 650 milioni di euro di cui 220 milioni di euro alle Regioni quale contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari, 215 milioni di euro da destinarsi in apposito fondo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'abbassamento perequativo dell'età media del parco autobus anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e 215 milioni di euro agli Enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sulla benzina di euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.9

BRUNALE, VITALI, PIZZINATO

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Interventi per il risanamento e lo sviluppo del T.P.L. nonché per il potenziamento del trasporto rapido di massa)

1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è così ripartito: un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l'indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all'abbassamento dell'età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative e un terzo agli Enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati.

2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio.

3. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'incremento dell'accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle Regioni a statuto ordinario, alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e Bolzano».

7.0.10

FABBRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 175 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinano gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

7.0.11

VITALI, GUERZONI, CADDEO

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. I trasferimenti erariali per l'anno 2004 di ogni singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate dagli articoli 24 e 27 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. L'incremento delle risorse, pari a 175 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per l'anno 2004 alla base di calcolo definita dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Sono definitivamente attribuiti al fondo ordinario gli importi di cui all'articolo 49, comma 1, lettere *a)* e *c)*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e di cui all'articolo 1, comma 164, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11

della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 175.000.

7.0.12
CHIUSOLI, VITALI, CADDEO
Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euroche, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

Conseguentemente, all'articolo 54, alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997 (3.1.5.2 Presidenza del Consiglio dei ministri – cap. 2115) *apportare le seguenti variazioni:*

2004: – 300.000.

7.0.13
FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore delle unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane ad incremento del contributo di cui al comma 6, per il 50 per cento è

destinato ad incremento del fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale».

7.0.14

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2004, la dotazione del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementata di complessivi 60 milioni di euro».

7.0.15

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2004 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e'concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato, entro il limite di 25.000 euro per ciascun ente, fino ad un importo complessivo di 112 milioni di euro, per le medesime finalità dei contributi attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli investimenti».

7.0.16

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. Per l'anno 2004 il contributo spettante alle unioni di comuni e alle comunità montane svolgenti esercizio associato di funzioni comunali è incrementato di 25 milioni di euro. Per la ripartizione di tali contributi, e di quelli previsti per le stesse finalità da altre disposizioni di legge, si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 1º settembre 2000, n. 318, escludendo, ai fini dell'applicazione dei parametri di riparto di cui agli articoli 3, 4 e 5 dello stesso regolamento, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti».

7.0.17

FABRIS, DENTAMARO, FILIPPELLI, RIGHETTI

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale delle norme tributarie, i termini per la liquidazione e l'accertamento dell'imposta comunale sugli immobili, che scadono il 31 dicembre 2003, sono prorogati al 31 dicembre 2004, limitatamente alle annualità d'imposta 1999 e successive».

7.0.18

THALER AUSSERHOFER, MICHELINI, BETTA, FRAU, KOFLER, PETERLINI, ROLLANDIN

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. All'articolo 29, comma 18, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il primo periodo è sostituito con il seguente: "Per le regioni a statuto spe-

ciale e per, le province autonome di Trento e Bolzano gli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 sono realizzati secondo criteri e procedure da stabilirsi entro il 31 marzo di ogni anno di intesa tra il Governo e i Presidenti delle Giunte regionali e provinciali nell'ambito delle procedure previste negli Statuti e nelle relative norme d'attuazione". Nel secondo periodo dello stesso comma le parole "per il triennio 2003-2005", sono sostituite con le parole "per il triennio 2004-2006".

7.0.19

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'Interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

– 40% del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

– 40% del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000».

7.0.100 (già 45.0.6)
CICCANTI
Respinto

*Dopo l'***articolo 45,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco da inserire nella Finanziaria 2004)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dl passeggeri e merci sulle aeromobili. l'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,0l per ciascun kilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 % del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale e con lo stesso confinante:

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40% del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40 % del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii. la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazioni fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.101 (già 45.0.14)
TOMASSINI
Respinto

*Dopo l'***articolo 45,** *inserire il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per pas-

seggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte é ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a. 40% del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b. 40% del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale;

ii. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii. la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.102 (già 45.0.15)

PIZZINATO, BRUTTI Paolo, FALOMI, MONTALBANO, MONTINO, VISERTA COSTANTINI

Respinto

*Dopo l'***articolo 45,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 45-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

1. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad euro 1,00 per passeggero imbarcato e euro 0,01 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

2. L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20% del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

1) 40% del totale in favore dei comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

2) 40% del totale a favore dei comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

1. percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

2. la percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 Kmq;

3. la percentuale del numero totale degli abitanti del comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.103 (già 49.0.3)

IOANNUCCI

Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili anche da diporto. L'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,001 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a) 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b) 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii) la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii) la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.104 (già 49.0.4)
BARELLI
Respinto

*Dopo l'***articolo 49***, è aggiunto il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Addizionale comunale sui diritti d'imbarco)

È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri e merci sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad E 1,00 per passeggero imbarcato e E 0,001 per ciascun kilogrammo di merce imbarcata.

L'addizionale è versata in un apposito fondo unico costituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:

a) 20 per cento del fondo (deposito di riequilibrio) è ripartito, in parti uguali, tra tutti i Comuni di sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti;

b) la restante parte è ripartita, con riferimento al gettito di ciascun aeroporto, secondo i seguenti criteri:

a) 40 per cento del totale in favore dei Comuni nel cui territorio risiede l'aerostazione passeggeri, cargo o charter, in parti uguali;

b) 40 per cento del totale a favore dei Comuni di sedime o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali:

i) percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale (sul totale del sedime);

ii) la percentuale della superficie totale del Comune nel limite massimo di 100 Kmq;

iii) la percentuale del numero totale degli abitanti del Comune considerando comunque la popolazione fino ad un massimo di 100.000 abitanti».

7.0.105 (già 49.0.5)
IOANNUCCI
Respinto

*Dopo l'***articolo 49,** *inserire il seguente:*

«Art. 49-*bis*.

(Istituzione dell'imposta addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri e merci sugli aeromobili)

1. A decorrere dall'anno 2004 è istituita l'imposta addizionale sui diritti di imbarco dei passeggeri e delle merci, a favore dei comuni nei cui

territori incidono, anche parzialmente, i sedimi aeroportuali o il cui territorio risulta contiguo al recinto aeroportuale.

2. L'imposta è finalizzata a sostenere le spese sopportate dai comuni per iniziative volte:

a) a fare fronte ai costi aggiuntivi relativi all'organizzazione di servizi di competenza comunale;

b) a favorire programmi di delocalizzazione delle situazioni più critiche.

3. Nel caso in cui il sedime aeroportuale incida sul territorio di più comuni, l'organizzazione dei servizi nonchè la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 è conseguita prioritariamente nelle forme associative di cui all'articolo 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

7.0.20

BAIO DOSSI, TOIA, VALLONE, DATO, GIARETTA, DETTORI, GAGLIONE

Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Norme in materia di imposta sul valore aggiunto)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, comma 3, dopo le parole «nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)» sono aggiunte le seguenti: «e delle università, degli enti pubblici di ricerca»;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 20, è aggiunto il seguente:

«20-*bis)* le prestazioni inerenti ad attività di ricerca effettuate da, e a favore delle, università ed enti pubblici di ricerca».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, nei limiti di 1.000 milioni di euro in ragione d'anno, a decorrere dal 2004, mediante uniforme riduzione, fino a concorrenza degli oneri, degli stanziamenti relativi a tutte le rubriche iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

7.0.21
GUERZONI, CHIUSOLI, VITALI, PIZZINATO
Respinto

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Funzioni trasferite dallo Stato alle regioni in materia di viabilità)

1. A completamento dei trasferimenti di cui all'art. 52, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono previste, a favore delle regioni, assegnazioni di cassa per i seguenti importi:

a) euro 567.069.675,20 riferite all'esercizio 2001;

b) euro 283.018.380,70 riferite all'esercizio 2002. 2 È altresì prevista a favore delle regioni, reintegro delle riduzioni ai sensi dell'art. 138, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'autorizzazione di spesa di e euro 309.874.139,45, riferita al triennio 2001, 2002, 2003».

Conseguentemente, ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n.383, è abrogato;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 7 per cento».

7.0.22
CICCANTI
Dichiarato inammissibile

*Dopo l'***articolo 7,** *inserire il seguente:*

«Art. 7-*bis*.

(Disposizioni in materia di entrate)

Al fine di aumentare le risorse destinate al finanziamento di soggetti di ricerca si riduce del 50% l'aliquota di tassazione dei fondi mobiliari chiusi, che investono in partecipazioni in settori ad alta tecnologia».

Art. 8.

8.1

TONINI, DE ZULUETA, BONFIETTI, PIATTI, DANIELI, TOIA, BEDIN, MARTONE, BOCO, ZANCAN, DONATI, CAVALLARO, TURRONI, CORTIANA, DI SIENA, MALABARBA, SODANO Tommaso

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.2

TONINI, BONFIETTI, BUDIN, DE ZULUETA, SALVI, CADDEO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

8.3 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: «finanze» *inserire le seguenti parole:* «e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri,».

b) sopprimere le parole da «salvo reintegro» a fine periodo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dal successivo articolo 6 e dai decreti ministeriali in data 6 agosto 2003, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del D.P.R 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

8.3 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 2, capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dopo la parola: «finanze» *inserire le seguenti:* «e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri» *e sopprimere le parole da* «salvo reintegro da effettuare entro» *fine alla fine;*

b) sostituire il secondo comma con il seguente:

«Ad operazione effettuata viene disposto il versamento all'entrata del controvalore in euro dell'importo prelevato seguendo le procedure previste dall'articolo 6 della presente legge e dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2003, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* 26 agosto 2003, n. 197, di attuazione degli articoli 3, 6 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482. Dell'avvenuto versamento viene data comunicazione, a cura della competente direzione generale del Ministero degli affari esteri, al Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri».

8.4 (v. testo 2)

CICCANTI, TAROLLI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, vengono assegnati al Ministero degli Affari Esteri ulteriori 12 milioni di euro che verranno dedotti dalla tabella A del Ministero degli affari esteri. Conseguentemente la tabella A del Ministero degli affari esteri passa dai previsti 233 milioni di euro a 221 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2004».

La destinazione dei 12 milioni di euro è così ripartita:

5 milioni di euro per il potenziamento dell'attività degli Istituti Italiani di Cultura anche con riguardo ai programmi culturali destinati alle collettività italiane all'estero.

4 milioni di euro per il potenziamento dell'azione di proiezione culturale della rete diplomatico-consolare.

3 milioni di euro per il sostegno del Ministero degli affari esteri alla «Dante Alighieri» anche con riguardo all'opera di formazione linguistica degli stranieri».

8.4 (testo 2)
CICCANTI, TAROLLI
Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Ai fini della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero, vengono assegnati al Ministero degli Affari Esteri ulteriori 12 milioni di euro che verranno dedotti dalla tabella A del Ministero degli affari esteri. Conseguentemente la tabella A del Ministero degli affari esteri passa dai previsti 233 milioni di euro a 221 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2004».

La destinazione dei 12 milioni di euro nel 2004 è così ripartita:

5 milioni di euro per il potenziamento dell'attività degli Istituti Italiani di Cultura anche con riguardo ai programmi culturali destinati alle collettività italiane all'estero.

4 milioni di euro per il potenziamento dell'azione di proiezione culturale della rete diplomatico-consolare.

3 milioni di euro per il sostegno del Ministero degli affari esteri alla «Dante Alighieri» anche con riguardo all'opera di formazione linguistica degli stranieri».

8.0.1
GRILLOTTI, DEMASI
Inammissibile limitatamente alla lettera *c),* n. 2; ritirato per la parte restante

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

Alla legge 26 febbraio 1987 n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente: « 1. Agli interventi straordinari di cui all'articolo 1, comma 4, si provvede in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, secondo la specifica disciplina da emanarsi con norma regolamentare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione»;

b) Dopo il comma 8 dell'articolo 15 è aggiunto il seguente:

"8-*bis*. Le somme non impiegate nell'esercizio di competenza – ivi comprese quelle accreditate all'estero – possono essere impegnate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposto del Ministro degli affari esteri, può apportare variazioni compensative tra

capitoli di spesa, in termini di competenza e cassa, iscritti nella rubrica dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri di cui all'articolo 14, comma 1, lettera *a)*, cui affluiscono i mezzi finanziari già destinati al fondo speciali per la cooperazione allo sviluppo";

c) All'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) La lettera *c)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"*c)* Esperti e tecnici assunti con contratto di diritto privato. Le caratteristiche del rapporto contrattuale a termine – ivi compresi il trattamento economico e le relative procedure di selezione – sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, previo parere del Comitato direzionale di cui all'articolo 9. Il contratto, di durata comunque non superiore a tre anni, sarà direttamente rapportato ai programmi di attività della DGCS e sarà rinnovabile in costanza delle esigenze";

2) La lettera *e)* del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«*e)* Il personale di cui alla lettera *c)* ivi compresi gli esperti di cui all'art. 12 della legge 49/87 in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge nonchè il personale di cui alla lettera *e)* può essere assunto entro un contingente massimo di 120 unità».

8.0.2

GRILLOTTI, DEMASI

Inammissibile limitatamente alle lettere *b),* ultimo periodo, e alla lettera *c),* capoverso 5-*bis;* ritirato per la parte restante

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis.*

Alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *b)* del comma 4 dell'articolo 9 è sostituita dalla seguente:

"*b)* approva le iniziative di cooperazione il cui valore superi i 2 milioni di euro";

b) il comma 6 dell'articolo 9 è sostituito dal seguenti:

"6. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente articolo, il Comitato direzionale dispone di una segreteria composta da tre funzionari del Ministero degli affari esteri. Il capo della segreteria è scelto tra funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore a Consigliere d'Ambasciata. Nell'ambito della segreteria opera un nucleo di valutazione composto da 5 consulenti nominati dal Comitato direzionale";

c) all'articolo 10 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: »5-bis. Nell'ambito della direzione generale è istituito un ufficio per la valuta-

zione dell'efficacia, efficienza ed economicità delle iniziative di cooperazione.

5-*ter*. Per lo svolgimento dei propri compiti, la direzione generale può avvalersi di servizi di consulenza acquisiti contrattualmente da amministrazioni pubbliche, enti pubblici e privati, università e privati, a valere sulle disponibilità finanziarie già esistenti».

8.0.3

GRILLOTTI, DEMASI

Respinto

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere i seguenti:*

«Art. 8-*bis*.

Gli articoli 12 e 13 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 12. *(Unità tecnica centrale).* – 1. Nell'ambito della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo i compiti di natura tecnica relativi alla fase di individuazione, istruttoria, formulazione, gestione e. controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, sono assicurati da una Unità Tecnica Centrale.

2. Alla Unità Tecnica è preposto un funzionario della carriera diplomatica di grado non inferiore Consigliere d'Ambasciata. L'Unità è articolata in tre sezioni a competenza geografica cui sono preposti funzionari della carriera diplomatica.

3. I compiti di cui al comma 1 sono svolti da personale tratto dalle categorie di cui all'articolo 16 della presente legge"».

«Art. 8-*ter*.

(Unità Tecniche di Cooperazione nei Paesi in via di sviluppo).

1. Le unità tecniche di cui agli articoli 9 e 10 sono istituite nei Paesi in via di sviluppo dichiarati prioritari dal CICS con accreditamento diretto presso i governi interessati nel quadro degli accordi di cooperazione.

2. Le unità tecniche dipendono dalla rappresentanza diplomatica competente per territorio e sono costituite da personale di cui all'articolo 16 assistito da personale tecnico amministrativo assegnato dalla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, nonchè da personale assumibile in loco con contratti a tempo determinati.

3. I compiti delle unità tecniche consistono:

a) nella predisposizione e nell'invio alla rappresentanza diplomatica competente per il successivo inoltro alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo di relazione, di dati e di ogni elemento di informazione utile all'individuazione, all'istruttoria ed alla valutazione delle iniziative di cooperazione suscettibile di finanziamento, nonchè di relazione, di dati e di elementi di informazione sui piani e programmi di sviluppo del Paese di accreditamento e sulla cooperazione allo sviluppo ivi promossa e attuata anche dall'Unione Europea nonchè da altri Paesi e da organismi internazionali;

b) nella supervisione e nel controllo delle iniziative di cooperazione in atto;

c) nell'espletamento di ogni altro compito atto a garantire il buon andamento delle iniziative di cooperazione nel Paese e ad assicurare una adeguato coordinamento con le iniziative del settore in atto o programmate da parte della delegazione in loco dell'Unione Europea.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma precedente, ciascuna unità tecnica UTL è diretta da una unità di personale della DGCS che risponde al titolare della rappresentanza diplomatica competente anche per quanto riguarda la regolare gestione dei fondi e dei beni di cui al comma 5.

5. Le unità tecniche sono dotate dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo sviluppo dei fondi e delle attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti ad esse affidati».

8.0.4

IL GOVERNO

Accolto

*Dopo l'***articolo 8,** *aggiungere il seguente:*

«Art. 8-*bis*.

*(Presidenza italiana dell'*International Task Force)

1. Per gli oneri derivanti dall'assunzione, per il periodo febbraio 2004 - febbraio 2005, della Presidenza italiana per l'organizzazione dell'attività della *«International Task Force* per l'educazione, il ricordo e

la ricerca relativi alla *Shoah*» è autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 500.000 euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero degli affari esteri, *apportare la seguente variazione:*

«2004: – 500».

€ 12,32